



## **Decreto Dirigenziale n. 54 del 19/05/2015**

Dipartimento 55 - Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Direzione Generale 15 - Risorse Strumentali

Oggetto dell'Atto:

Proc. n. 1781/L/15. Accordo Quadro per la durata di un anno per lavori di manutenzione straordinaria delle banchine e degli arredi portuali e delle opere in genere nell'ambito del comprensorio demaniale dei porti di interesse regionale – Suddiviso in tre Lotti. Importo complessivo: € 1.500.000,00 = IVA esclusa. Indizione di gara. Codice C.I.G. Accordo Quadro: 6222368C - Importo di ogni singolo lotto : €. 500.000,00 IVA esclusa.

Codice C.I.G.:      Lotto 1 : 6230239BDB

                            Lotto 2 : 623015026C

                            Lotto 3 : 6230272718



## *Giunta Regionale della Campania*

### IL DIRIGENTE

#### Premesso:

- a. che la Direzione Generale per le Risorse Strumentali provvede, mediante l'U.O.D. n. 06 Centrale Acquisti e Stazione Unica Appaltante della Regione Campania, all'espletamento delle procedure di gare d'appalto relativamente all'acquisizione di beni e servizi ed all'effettuazione di lavori;
- b. che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla procedura di cui in premessa trova capienza nel capitolo 2302 del Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2015-2017 approvato con L.R. n. 1 del 05/01/2015 e nel relativo Bilancio approvato con D.G.R. n. 47 del 09/02/2015;
- c. che con decreti dirigenziali n. 31 del 22 aprile 2015 e 32 del 27.04.2015 del Dipartimento delle Politiche territoriali (53.7.7) in qualità di ufficio proponente, ha:

- c.1 approvato capitolato speciale d'appalto ed i relativi allegati per la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento, per la durata di un anno dei lavori di manutenzione straordinaria delle banchine, degli arredi portuali e delle opere in genere, nell'ambito del comprensorio demaniale dei porti di interesse regionale, concludendo con più operatori economici un Accordo Quadro, (Cig. 6222368C80) ai sensi dell'art. 59, comma 5 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i, per l'importo complessivo dell'appalto pari ad € 1.500.000,00 compresi per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A ed ex oneri art. 92, comma 5, del D.lgs n. 163.06 spese per pubblicità ed oneri di discarica; Codice C.I.G.: **Lotto 1: 6230239BDB** Ambito Vesuviano oltre i porti di Agropoli, S. Marina, Casalvelino e Pollica"; - **Lotto 2: 623015026C**-Ambito Flegreo, isole di Capri e Procida, oltre i porti di Montecorice, Pisciotta, Centola e Camerota; **Lotto 3: 6230272718**-Ambito Amalfitano, Sorrentino ed isola d'Ischia, oltre i porti di Ispani, Castellabate, S.Giovanni a Piro e Sapri;
- c.2 stabilito che l'importo totale dei lavori a base d'asta per ogni singolo contratto per è di € 500.000,00 oltre I.V.A, comprensivo di oneri per la sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso

#### **A) Importo totale lavori per ciascun lotto di cui:**

|                                               |          |                   |
|-----------------------------------------------|----------|-------------------|
| Importo lavori soggetti a ribasso             | €        | 375.000,00        |
| Incidenza manodopera non soggetti a ribasso   | €        | 110.000,00        |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | €        | 15.000,00         |
| <b>TOTALE A)</b>                              | <b>€</b> | <b>500.000,00</b> |

#### **B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

|                        |          |                   |
|------------------------|----------|-------------------|
| <b>IVA (22%)</b>       | <b>€</b> | <b>146.600,00</b> |
| <b>TOTALE GENERALE</b> | <b>€</b> | <b>646.600,00</b> |

- c.3 Individuato quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82, commi 1 e 2 lettera b) del D.Lgs 163/06, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del comma 1 e del comma 9 dell'art.122 del D.lgs n. 163.06;
- c.4 stabilito che l'aggiudicazione avvenga in favore delle Imprese meglio posizionate nella graduatoria di merito, redatta in base al miglior ribasso percentuale sull'Elenco Prezzi Unitari offerto, cui sono abbinati gli ambiti portuali, secondo l'ordine di priorità espresso da ciascun Operatore in sede di gara;
- c.5 incaricato la U.O.D. 55 15 06 Centrale Acquisti e Stazione Unica Appaltante della Regione Campania ad indire procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sul importo dei lavori a misura (art.82, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;



### *Giunta Regionale della Campania*

con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art.122 comma 9 del D.Lgs. n.163/2006;

- c.6** nominato quale R.U.P. uno per ogni singolo lotto così come riportato:  
Lotto n. 1: Ambito Vesuviano oltre i porti di Agropoli, S. Marina, Casalvelino e Pollica: RUP ing. Amodio Fioretto);  
Lotto n. 2: Ambito Flegreo, isole di Capri e Procida, oltre i porti di Montecorice, Pisciotta, Centola e Camerota : RUP ing. Renato Mennitti;  
Lotto n. 3: Ambito Amalfitano, Sorrentino ed isola d'Ischia, oltre i porti di Ispani, Castellabate, S.Giovanni a Piro, e Sapri ing. Alfredo Rozza;

#### **Ritenuto opportuno quindi:**

- a) dare avvio ad una procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163.06, per l'affidamento, per la durata di un anno dei lavori di manutenzione straordinaria delle banchine, degli arredi portuali e delle opere in genere, nell'ambito del comprensorio demaniale dei porti di interesse regionale, concludendo con più operatori economici un Accordo Quadro, (Cig. 6222368C80) ai sensi dell'art. 59, comma 5 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., per l'importo complessivo dell'appalto pari ad € 1.500.000,00 compresi per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A ed ex oneri art.92 comma 5 del D.lgs n. 163.06 spese per pubblicità ed oneri di discarica; Codice C.I.G.: **Lotto 1: 6230239BDB** Ambito Vesuviano oltre i porti di Agropoli, S. Marina, Casalvelino e Pollica"; - **Lotto 2: 623015026C**-Ambito Flegreo, isole di Capri e Procida, oltre i porti di Montecorice, Pisciotta, Centola e Camerota; **Lotto 3: 6230272718**-Ambito Amalfitano, Sorrentino ed isola d'Ischia, oltre i porti di Ispani, Castellabate, S. Giovanni a Piro e Sapri;
- b) di nominare il Responsabile della procedura di gara il Dr. Umberto Scalo;
- c) di dover disporre, in relazione all'appalto in oggetto, l'espletamento di procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, mediante ribasso sull'importo dei lavori a misura, ai sensi dell'art.82, commi 1e 2 lettera b) del D.L.gs 163/06, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del comma 1 e del comma 9 dell'art.122 del Dlgs n. 163.06.

#### **Visti:**

- a) il D. Lgs. 33/2013;
- b) il D. Lgs. 163/2006 e s.m.e i. sui contratti pubblici;
- c) il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/06";
- d) la L.R. n. 7 del 30.04.02 sull'ordinamento contabile della Regione;
- e) la L.R. n. 3 del 27.02.07, e s.m.i., che disciplina i lavori, le forniture ed i servizi pubblici in Campania;
- f) il regolamento regionale n. 7/2010 di attuazione della Legge regionale n. 3/2007
- g) la L.R. n. 1 del 05.01.2015 "Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania;
- h) la D.G.R. n. 3 del 23.01.2014 avente ad oggetto "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione 2014-2016";
- i) la D.G.R.C. n. 427 del 27.09.2013 di conferimento degli incarichi di Direttori Generali;
- j) la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali delle U.O.D.;
- k) il D.P.G.R.C. n. 215 del 31.10.2013 di conferimento incarico di Direttore Generale per le Risorse Strumentali;



## *Giunta Regionale della Campania*

- l) il D.P.G.R.C. n. 378 del 13.11.2013 di conferimento incarico di Dirigente Vicario della Direzione Generale per le Risorse Strumentali;
- m) il D.P.G.R.C. n. 380 del 13.11.2013 di conferimento incarico di Dirigente della U.O.D. 06 della Direzione Generale per le Risorse Strumentali;
- n) il D.D. n. 299 del 02.04.2014 del Direttore Generale per le Risorse Strumentali.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario P.O. dr. Umberto Scalo della UOD 06 - Centrale Acquisti e Stazione Unica Appaltante nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa con il presente decreto

### DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

- 1) **di dare avvio** dare avvio ad una procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163.06, per l'affidamento, per la durata di un anno dei lavori di manutenzione straordinaria delle banchine, degli arredi portuali e delle opere in genere, nell'ambito del comprensorio demaniale dei porti di interesse regionale, concludendo con più operatori economici un Accordo Quadro, (Cig. 6222368C80) ai sensi dell'art. 59, comma 5 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i, per l'importo complessivo dell'appalto pari ad € 1.500.000,00 compresi per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A ed ex oneri art. 92 comma 5 del D.lgs n. 163.06 spese per pubblicità ed oneri di discarica; Codice C.I.G.: Codice C.I.G.: **Lotto 1: 6230239BDB**-Ambito Vesuviano oltre i porti di Agropoli, S. Marina, Casalvelino e Pollica"; **Lotto 2: 623015026C**-Ambito Flegreo, isole di Capri e Procida, oltre i porti di Montecorice, Pisciotta, Centola e Camerota; **Lotto 3: 6230272718**-Ambito Amalfitano, Sorrentino ed isola d'Ischia, oltre i porti di Ispani, Castellabate, S. Giovanni a Piro e Sapri;
- 2) **di dare atto** che l'importo totale dell'appalto è di **euro 1.5000,00** compresi per oneri per la sicurezza e per incidenza manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- 3) **di approvare** il bando di gara (All. A) e il disciplinare (All. B) con i relativi allegati;
- 4) **di dare atto** che la documentazione di gara è costituita dai seguenti documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

**4.1** Bando di gara;

**4.2** Disciplinare con i relativi allegati:

- Mod. A1 – Istanza di partecipazione;
- Mod. A2 – Scheda identificativa dell'impresa concorrente;
- Mod. A3 – Dichiarazioni dell'impresa concorrente;
- Mod. A4 – Protocollo di legalità;
- Mod. A5 – Modello offerta economica.

**4.3** Capitolato speciale d'appalto – lotto 1;

Capitolato speciale d'appalto – lotto 2;

Capitolato speciale d'appalto – lotto 3;

**4.4** Schema accordo quadro;

**4.5** Schema di Contratto.

**4.6** Planimetrie lotti 1, 2 e 3.



### *Giunta Regionale della Campania*

- 5) **di dare atto** che la suddetta documentazione, ad esclusione delle planimetrie, viene allegata al presente decreto;
- 6) **di dare** pubblicità agli atti di gara, con le modalità di cui all'art. 66 D.lgv. 163/2006, attraverso:
  - a. pubblicazione dell'allegato bando, per estratto, sulla G.U.R.I.;
  - b. pubblicazione degli atti di gara completi sul B.U.R.C. e sul sito istituzionale della Regione Campania ([www.regione.campania.it](http://www.regione.campania.it) - link "Bandi e Gare della Centrale Acquisti");
  - c. pubblicazione del bando di gara, per estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione regionale;
- 7) **di nominare** Responsabile della procedura di gara il dr. Umberto Scalo
- 8) **di inviare** il presente atto, ai sensi delle vigenti disposizioni amministrative:
  - 8.1 Alla U.O.D. Bollettino Ufficiale – Ufficio Relazioni col pubblico (URP) per la pubblicazione sul B.U.R.C.;
  - 8.2 Al Dipartimento delle Politiche Territoriali (53.7.7);
  - 8.3 Alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie per opportuna conoscenza;
  - 8.4 All'U.D.C.P. Segreteria di Giunta per i successivi adempimenti.

Dott. Giovanni Diodato



*Giunta Regionale della Campania*

Direzione Generale per le Risorse Strumentali  
UOD Centrale acquisti e stazione unica appaltante della Regione

**BANDO DI GARA  
MEDIANTE PROCEDURA APERTA**

PROC. N. 1781/L/15 ACCORDO QUADRO ANNUALE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BANCHINE E DEGLI ARREDI PORTUALI E DELLE OPERE IN GENERE NELL'AMBITO DEL COMPRESORIO DEMANIALE DEI PORTI DI INTERESSE REGIONALE – SUDDIVISO IN TRE LOTTI .IMPORTO COMPLESSIVO: € 1.500.000,00 = IVA ESCLUSA.

Importo di ogni singolo lotto : €. 500.000,00 = IVA esclusa.

Codice C.I.G.: Lotto 1 : 6230239BDB - Lotto 2 : 623015026C - Lotto 3 : 6230272718

**SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE**

1.1) **Denominazione ed indirizzo ufficiale:** Giunta regionale della Campania – Direzione Generale per le Risorse Strumentali – UOD 06 Centrale Acquisti e SUA - Via Pietro Metastasio, 25/29 – 80125 Napoli – Italia – tel. 081/7964521 Fax 081/7964412.

1.2) **Dove è possibile consultare/ottenere la documentazione di gara:** la documentazione è scaricabile dal sito all'indirizzo internet (URL) <https://gare.regione.campania.it/portale>.

1.3) **Dove inviare le offerte:** UOD 06 Centrale Acquisti e SUA – Via Pietro Metastasio, 25/29 – 80125 Napoli.

**SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO**

II.1) **Tipo di appalto:** lavori

**descrizione:** di lavori di manutenzione straordinaria delle banchine e degli arredi portuali e delle opere in genere nell'ambito del comprensorio demaniale dei porti di interesse regionale;

II.2) **Luogo di esecuzione dei lavori:**

**Lotto 1** – Porti Ambito Vesuviano oltre ai porti di dell'Ambito Cilentano di Agropoli, Santa Marina, Casalvelino e Pollica;

**Lotto 2** - Porti Ambito Flegreo ed isole di Capri e Procida oltre ai porti dell'Ambito Cilentano di Montecorice, Pisciotta, Centola e Camerota;

**Lotto 3** – Porti Ambito Sorrentino –Amalfitano ed isola di Ischia, oltre ai porti dell'Ambito Cilentano di Ispani, Castellabate, San Giovanni a Piro e Sapri.

II.3) **Varianti:** non ammesse offerte in variante.

**SEZIONE III: PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE,  
MODALITA' DI FINANZIAMENTO E PUBBLICAZIONE**

III.1) **Determinazione a contrarre:** Decreti Dirigenziali n. 31 del 22.04.2015 e 32 del 27.04.2015

III.2) **Finanziamento:** Cap. 2302 Bilancio Regionale

III.3) **Pubblicazione:** il presente bando è pubblicato ai sensi dell'art. 122 comma 5 D.lgs. 163/2006.

**SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

IV.1) **Codice identificativo Gara (Accordo Quadro):** 6222368C;

Codici C.I.G.: Lotto 1 : 6230239BDB - Lotto 2 : 623015026C - Lotto 3 : 6230272718

IV.2) **Procedura:** la selezione dei partecipanti avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 163/2006.

IV.3) **Criterio di affidamento:** la gara è aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sui prezzi unitari applicati (art. 82, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). L'aggiudicazione avviene in favore delle Imprese meglio posizionate nella graduatoria di merito, redatta in base al miglior

ribasso percentuale sull'Elenco Prezzi Unitari offerto, cui sono abbinati i porti secondo l'ordine di priorità espresso da ciascun Operatore in sede di gara.

BOLLETTINO UFFICIALE  
della REGIONE CAMPANIA

n. 34 del 1 Giugno 2015

PARTE I Atti della Regione

**SEZIONE V: AMMONTARE DELL'APPALTO, CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI, SUBAPPALTO,  
TERMINE DI ESECUZIONE E PAGAMENTI**

**V.1) Importo indicativo presunto per i lavori oggetto di gara e relativo all'arco temporale di validità dell'affidamento:** € 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00), comprensivi di euro 110.000,00 (diconsi euro centodiecimila/00) per manodopera non soggetta a ribasso e euro 15.000,00 (diconsi euro quindicimila/00) per oneri per la sicurezza, oltre IVA. L'importo complessivo finale di affidamento del contratto è stabilito detraendo il ribasso unico offerto dall'Impresa prima classificata nella graduatoria di merito, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori, non soggetti al ribasso d'asta ai sensi del combinato disposto dell'art. 131, comma 3, del D.Lgs.163/06 e del D.Lgs. n. 81/2008.

L'importo effettivo dei lavori in favore dell'Impresa affidataria è determinato in base alle necessità di interventi di manutenzione straordinaria delle banchine e degli arredi portuali e delle opere in genere nell'ambito del comprensorio demaniale dei porti di interesse regionale, ad oggi non prevedibili, e comunque in seguito all'applicazione dei singoli prezzi unitari offerti e per un importo complessivo massimo di € 500.000,00 di cui € 125.000,00 per oneri per la sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso.

La somma complessiva non è pertanto impegnativa per la Stazione Appaltante, la quale si riserva la facoltà di apportarvi variazioni in meno a seconda delle effettive proprie esigenze senza che l'Impresa aggiudicataria può accampare pretese per indennizzi o risarcimento di sorta.

**V.2) Categorie di lavori previsti:**

| Categoria | Descrizione     | Classifica | Qualificazione | Importo euro |
|-----------|-----------------|------------|----------------|--------------|
| OG 7      | opere marittime | I          | Prevalente     | € 500.000,00 |

**V.3) Subappalto:** Le offerte appartenenti alla categoria OG 7, indicata nel presente bando come prevalente, sono subappaltabili nel limite del 30% (art. 118, comma 2 del D.Lgs. 163/2006).

**V.4) Modalità determinazione del corrispettivo:** i lavori e le somministrazioni sono valutate a corpo.

**V.5) Durata dell'affidamento e termine di esecuzione delle singole prestazioni:** l'affidamento ha la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni continuativi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di affidamento stesso ovvero durata minore in conseguenza dell'adempimento dell'intero importo contrattuale. Considerato che la tipologia dei lavori da eseguire è subordinata a formale richiesta della Stazione Appaltante, il termine di esecuzione delle singole prestazioni è da essa specificato.

**V.6) Pagamenti:** emissione di singoli stati di avanzamento ogni qualvolta il credito raggiunge la somma di € 25.000,00 (venticinquemila/00);

**V.7) Pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore:** i pagamenti relativi ai lavori svolti dall'eventuale subappaltatore vengono effettuati dall'Impresa aggiudicataria (art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006). L'inadempimento degli obblighi ivi contemplati, se correlato all'effettivo mancato pagamento dei corrispettivi ai subappaltatori, rappresenta valido presupposto per la preventiva risoluzione del contratto (art. 136 del D.Lgs. 163/2006) e per la successiva escussione della garanzia fideiussoria.

**SEZIONE VI: SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA,  
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED AVVALIMENTO**

**VI.1) Soggetti ammessi alla gara:** sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, nonché i soggetti costituiti da Imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti di seguito indicati.

**VI.2) Requisiti di cui devono risultare in possesso i concorrenti all'atto dell'offerta:** all'atto dell'offerta i concorrenti devono risultare in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui al punto n. 1 del Disciplinare di gara (che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Bando). In caso di partecipazione in forma singola o associata si rinvia a quanto disposto dall'art. 92 D.P.R. 207/2010.

**VI.3) Avvalimento:** i concorrenti possono avvalersi dei requisiti di altri soggetti, ricorrendo all'istituto dell'avvalimento ai sensi degli artt. 49-50 D.Lgs. 163/2006, allegando, a pena di esclusione, la documentazione prescritta dallo stesso art. 49.

**SEZIONE VII: TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI  
PARTECIPAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE**

**VII.1) Termine per la presentazione delle offerte:** ore 13:00 del giorno 30.06.2015.

**VII.2) Indirizzo:** Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per le Risorse Strumentali – UOD 06 Centrale Acquisti e Stazione Unica Appaltante - Via P. Metastasio 25/29 – 80125 Napoli.

BOLLETTINO UFFICIALE  
della REGIONE CAMPANIA

**Partecipazione, criteri di ammissibilità delle offerte**

PARTI I

Atti della Regione

si

rinvia a quanto indicato nel Disciplinare di gara.

**VII.4) Garanzie e Cauzioni:** garanzia provvisoria a corredo dell'offerta e cauzione definitiva rese ai sensi degli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo le indicazioni del Disciplinare di gara. L'Impresa aggiudicataria è tenuta, inoltre, all'atto della sottoscrizione del contratto, a mettere a disposizione le polizze assicurative previste dall' art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e dagli artt. 125-126 del D.P.R. 207/2010.

**VII.5) Apertura offerte:** inizio seduta pubblica di gara giorno 01.07.2015 ore 10:00 presso gli uffici di Via P. Metastasio, 25/29 Napoli.

**VII.6) Soggetti ammessi all'apertura delle offerte:** i legali rappresentanti dei concorrenti di cui alla Sezione VI, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di formale delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

**VII.7) Termine di validità dell'offerta:** l'offerta è valida per 180 giorni dalla data fissata per la ricezione dell'offerta.

## SEZIONE VIII: ALTRE INFORMAZIONI/DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

**VIII.1) Esclusione dalla gara:** La mancata osservanza delle condizioni e prescrizioni riportate nel presente Bando e nell'ulteriore documentazione di gara (in particolare nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto) o la mancata presentazione di uno o più dei documenti richiesti comporta l'esclusione del concorrente dalla gara, laddove tali inadempienze rientrino nelle ipotesi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e nei casi in cui non sia possibile regolarizzare la domanda integrando la documentazione ai sensi dello stesso art. 46 e nei limiti previsti dagli artt. da 38 a 45 D.Lgs. 163/2006. La Stazione appaltante si avvale in sede di gara, altresì, della facoltà relativa alla esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art.122 comma 9 del D.Lgs. n.163/2006.

**VIII.2) Aggiudicazione in caso di offerta unica o di offerte uguali o di offerte non convenienti o congrue:** Si avverte che la Stazione appaltante è libera di aggiudicare o meno i lavori secondo proprio giudizio di merito sulle offerte pervenute, riservandosi la facoltà di cui all'art. 81 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 ed avvalendosi altresì della facoltà di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. Laddove dovessero pervenire offerte uguali, si procederà mediante sorteggio.

**VIII.3) Prescrizioni applicabili:** Si applicano le prescrizioni in materia di appalti di cui al D.Lgs. 163/2006, al Regolamento D.P.R.207/2010, alla Legge regionale n. 3/07 ed al Regolamento regionale n. 7/2010, nonché esplicitate nel presente Bando di gara, nel Disciplinare, nel Capitolato speciale di Appalto e in tutta la documentazione allegata.

**VIII.4) Trattamento dei dati personali:** Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali è improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; per il trattamento e l'utilizzo dei dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento (la cui finalità è quella di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi) si rinvia a quanto esplicitato nell'Informativa privacy allegata al Disciplinare di gara.

**VIII.5) Stipula del contratto:** il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione regionale aggiudicatrice, in conformità a quanto previsto dal comma 13° dell' art. 11 D.Lgs. 163/2006.

**VIII.6) Spese per le pubblicazioni:** L'Impresa aggiudicataria, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 66 del Codice, è tenuto a rimborsare alla Stazione appaltante le spese per la pubblicazione (art. 66, comma 7-bis del D.Lgs. 163/2006).

**VIII.7) Competenza arbitrale:** esclusa.

**VIII.8) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:** Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

**VIII.9) Responsabile Unico del Procedimento:** con Decreto Dirigenziale n. 31 del 22/04/2015, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e degli artt.9 e 10 del D.P.R. 207/2010, sono stati nominati i R.U.P. per i vari lotti nella persona di: Lotto n. 1 : Ing. Amodio Fioretto - Lotto n. 2 : Ing. Renato Mennitti -Lotto n. 3 : Ing. Alfredo Rozza

Il Dirigente della UOD  
Centrale Acquisti e Stazione Unica Appaltante  
Dott. Giovanni Diodato

fonte: <http://burc.regione.campania.it>



## *Regionale della Campania*

Direzione Generale per le Risorse Strumentali  
UOD Centrale acquisti e stazione unica appaltante della Regione

### DISCIPLINARE DI GARA (Norme integrative al Bando)

**Accordo Quadro annuale per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria delle banchine e degli arredi portuali e delle opere in genere nell'ambito del comprensorio demaniale dei porti di interesse regionale – Importo complessivo: € 1.500.000,00 IVA esclusa**  
**Importo di ogni singolo lotto : €. 500.000,00 IVA esclusa di cui:**

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Importo lavori soggetti a ribasso             | € 375.000,00        |
| Incidenza manodopera non soggetti a ribasso   | € 110.000,00        |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 15.000,00         |
| <b>TOTALE</b>                                 | <b>€ 500.000,00</b> |

**Codice C.I.G. Accordo Quadro: 6222368C**

**Codici C.I.G.: Lotto 1 : 6230239BDB**

**Lotto 2 : 623015026C**

**Lotto 3 : 6230272718**

#### **1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per le Risorse Strumentali – UOD 06 Centrale Acquisti e SUA - Via Pietro Metastasio, 25/29 – 80125 Napoli – Italia – tel. 081/7964521 Fax 081/7964412.

**Responsabile della procedura di gara: Dr. Umberto Scalo** - tel. 081/7964521 - e-mail: [umberto.scalo@regione.campania.it](mailto:umberto.scalo@regione.campania.it) - profilo del committente: indirizzo internet (URL) <https://gare.regione.campania.it/portale>. PEC: [centraleacquisti@pec.regione.campania.it](mailto:centraleacquisti@pec.regione.campania.it)

#### **2. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

La Regione Campania, al fine di garantire un adeguato ed efficace sistema di interventi di manutenzione straordinaria dei porti di rilievo regionale e delle opere edilizie a servizio delle attività portuali conferite dall'art. 105, comma 2, lett. "e" del D.lgs 112/98 emanato in attuazione della L. n. 59/97, intende concludere con più operatori economici un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 5 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i (di seguito Dlgs. 163/08), per la realizzazione di tutti gli interventi che si rendono necessari nell'arco di un anno.

L'Accordo Quadro ha per oggetto le condizioni generali di contratto tra la Regione e l'Impresa, per l'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione straordinaria delle banchine e degli arredi portuali e delle opere in genere nell'ambito del comprensorio demaniale dei porti di interesse regionale.

Le modalità di svolgimento del servizio sono comunque dettagliate nel allegato Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **3. DURATA DELL'AFFIDAMENTO E TERMINE DI ESECUZIONE DELLE SINGOLE PRESTAZIONI**

durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni n. .... la  
sottoscrizione del contratto di affidamento stesso ovvero durata minore in conseguenza dell'adempimento  
dell'intero importo contrattuale.

#### 4. CRITERIO DELL'AFFIDAMENTO

La gara è aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sui prezzi unitari applicati (art.82, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). L'aggiudicazione avviene in favore delle Imprese meglio posizionate nella graduatoria di merito, redatta in base al miglior ribasso percentuale sull'Elenco Prezzi Unitari offerto, cui sono abbinati i porti secondo l'ordine di priorità espresso da ciascun Operatore in sede di gara, con esclusione automatica delle offerte **anormalmente basse ai sensi dell'art. 122, comma 9, del D.Lgs n.163/06**. A ciascun Operatore economico è abbinato un lotto secondo l'ordine di priorità espresso in sede di gara nel seguente modo:

- 1° classificato: (ribasso maggiore) è abbinato il lotto indicato sul plico contenente la documentazione di gara (considerato quale prima scelta);
- 2° classificato: è abbinato il lotto indicato quale prima scelta. Nel caso sia stato già assegnato al primo classificato, il porto da assegnare è individuato con il criterio dello scorrimento dell'ordine di priorità espresso dall'operatore economico nell'istanza di partecipazione;
- 3° classificato: si procede all'abbinamento del lotto di competenza residuo.

#### 5. CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Tutti gli atti di gara sono reperibili all'indirizzo internet (URL) <https://gare.regione.campania.it/portale>.

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento esclusivamente i soggetti di cui all'art.34 D.Lgs.163/2006 ed i soggetti costituiti da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art.37 D.Lgs.163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui alla vigente normativa. In particolare, sono ammessi i soggetti che siano in possesso dei requisiti indicati di seguito:

- a) **requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e requisito di idoneità professionale di cui all'art. 39 del D.Lgs. 163/2006**, specificati nel modulo per l'istanza di partecipazione alla gara predisposto dalla Stazione Appaltante (modello A1) allegato al presente Disciplinare;
- b) **requisiti di qualificazione di cui all'art. 40 del D.Lgs.163/2006**, desumibili dal possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una società di attestazione (S.O.A.) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria OG 7 opere marittime
- c) **requisiti previsti dal D.P.R.207/2010**, nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea, accertati in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.

**Avvalimento:** i concorrenti possono avvalersi dei requisiti di altri soggetti, ricorrendo all'istituto dell'avvalimento ai sensi degli artt.49 e 50 del D.Lgs.163/2006 e dell'art.88 del D.P.R.207/2010, allegando, a **pena di esclusione**, la documentazione prescritta dallo stesso art.49.

In caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese e consorzi, già costituiti o non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs.163/2006, **ciascuna impresa raggruppata o consorziata deve già possedere tali requisiti**.

In particolare, riguardo la partecipazione di soggetti raggruppati o consorziati si specifica quanto segue:

- ai sensi dell'art.36, comma 5 del D.Lgs.163/2006, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati concorre. E' vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati, pena l'esclusione dalla gara. L'inosservanza di tale divieto comporta l'applicazione dell'art. 353 del codice penale;

- ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D.Lgs.163/2006, i consorzi di cui all'art.34, comma 1, lett.b) del D.Lgs.163/2006, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati concorre. A questi ultimi è

ipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, comporta l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato e la contestuale applicazione dell'art.353 del codice penale;

- ai sensi dell'art.37, comma 7 del D.Lgs.163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

- salvo quanto stabilito dall'art.276 D.P.R.207/2010, è vietata qualsiasi modifica alla composizione del raggruppamento o consorzio rispetto a quella indicata all'atto di presentazione degli atti di gara.

#### 6. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

**Per partecipare alla gara ogni impresa concorrente deve registrarsi al Portale Gare, presente all'indirizzo (URL) "https://gare.regione.campania.it/portale, tramite l'apposito link "Registrati ora!" presente sulla home page del Portale stesso. La registrazione fornirà – entro le successive 6**

ore -una terna di valori (codice d'accesso, nome utente e password), personale per ogni impresa registrata, necessaria per l'accesso e l'utilizzo delle funzionalità del Portale: tale terna di valori sarà recapitata all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come dichiarato all'atto della registrazione. Le imprese devono indicare -in fase di registrazione - un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) quale indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante. Qualora l'impresa abbia già effettuato la registrazione per altra procedura o per l'iscrizione all'Elenco Unico dei fornitori, la stessa deve utilizzare la stessa terna di valori già attribuitale. Tale operazione deve essere effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile la propria terna di valori. È possibile ricevere assistenza in merito all'attività di registrazione chiamando il Numero Verde 800 098 759, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 o inviare una e-mail a supporto clienti@afsoluzioni.it. Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara avverranno tramite il Portale e saranno visibili accedendo alla propria area privata previo avviso all'indirizzo di posta elettronica certificata dei legali rappresentanti delle imprese concorrenti. In caso contrario la S.A. non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. Eventuali richieste di chiarimenti (FAQ) dovranno pervenire esclusivamente attraverso il Portale della Centrale Acquisti, nella sezione dedicata alla presente procedura di gara. Non è ammessa altra modalità per la richiesta di chiarimenti. I chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre le ore 23.59 del 15.06.2015. Le risposte verranno fornite fino al 24.06.2015 e saranno accessibili nella sezione "chiarimenti" della presente procedura di gara sul Portale.

##### **a. Forma e contenuto del plico dell'offerta**

L'offerta, compresa tutta la documentazione allegata, deve essere redatta in lingua italiana (o, in caso di lingua straniera, accompagnata da traduzione giurata in lingua italiana) e deve essere racchiusa in un unico plico opaco, siglato e sigillato con ceralacca o con striscia di carta incollata o con nastro adesivo sui lembi di chiusura (sono validi anche quelli preincollati industrialmente), idonei a garantirne la chiusura. I lembi di chiusura vanno controfirmati dal concorrente, in modo da poterne accertare l'integrità al momento dell'apertura. Sul plico deve essere apposta la seguente dicitura: **"Proc. n. 1781/L/15. Accordo Quadro annuale per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria delle banchine e degli arredi portuali e delle opere in genere nell'ambito del comprensorio demaniale dei porti di interesse regionale LOTTO/I ..... (specificare il lotto o i lotti a cui si intende partecipare) "** ed inoltre, riportare la ragione sociale del concorrente, l'indirizzo, la partiva IVA o codice fiscale, il numero di telefono, di fax, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il plico deve contenere, al suo interno, due tipologie di buste: una, contenente la documentazione amministrativa, contraddistinta dalla dicitura: **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** ed un'altra contenente l'offerta economica, contraddistinta dalla dicitura: **"BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA"**. Tutte le buste contenute nel plico devono essere opache, sigillate e siglate con le stesse modalità del plico. Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque non conformi ai modelli allegati, sono da ritenersi irricevibili.

Le firme apposte sulla documentazione contenuta nelle buste devono essere autenticate nei modi di legge o accompagnate da copia di documento d'identità del sottoscrittore. In presenza di più firme rese da parte di uno stesso soggetto è sufficiente la produzione di una sola copia del documento d'identità.

**Il plico**

Il plico deve pervenire al seguente indirizzo:

**Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per le Risorse Strumentali – UOD 06 Centrale Acquisti e Stazione Unica Appaltante - via P. Metastasio n. 25, 80125 Napoli - Palazzina 1**

Le imprese concorrenti devono far pervenire detto plico, entro il termine perentorio delle ore **13.00** del giorno **30.06.2015**, a mezzo del servizio postale o altro recapito autorizzato, o con consegna a mano.

In caso di spedizione a mezzo di servizio postale, non fa fede il timbro di spedizione, ma la data e l'ora di arrivo all'Ufficio regionale sopra indicato.

In caso di recapito a mano, il plico deve essere consegnato, entro lo stesso termine perentorio di cui sopra, all'Ufficio regionale sopracitato, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Il recapito del plico è a totale carico e rischio dell'Impresa concorrente: qualora lo stesso non perviene nel termine perentorio sopra indicato l'offerta non è ammessa alla gara. A tal fine fa fede il timbro dell'Ufficio regionale ricevente.

**7. CONTENUTO DELLA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**

La BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" deve essere chiusa e sigillata, nonché contrassegnata sui lembi di chiusura dal rappresentante legale del concorrente, in modo da poterne accertare l'integrità all'atto dell'apertura. Deve recare la seguente dicitura:

**BUSTA A - "Proc. n. 1781/L/15. Accordo Quadro annuale per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria delle banchine e degli arredi portuali e delle opere in genere nell'ambito del comprensorio demaniale dei porti di interesse regionale. - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**

La busta "A" deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE**, con la quale il legale rappresentante dell'Impresa concorrente chiede di partecipare alla procedura di gara e fornisce tutti i dati richiesti dalla Stazione Appaltante secondo il "modello A1" allegato al presente disciplinare e con le modalità in esso indicate. Deve, altresì, segnalare l'ordine di preferenza dei lotti di cui tener conto nel caso di assegnazione di lotto diverso da quello indicato sul plico.
- B) SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'IMPRESA CONCORRENTE**, sottoscritta dal suo legale rappresentante. In essa, con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, devono essere indicati tutti i dati relativi all'Impresa necessari per lo svolgimento della procedura di gara secondo il "modello A2" allegato al presente disciplinare e con le modalità in esso indicate.
- C) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'IMPRESA CONCORRENTE**, sottoscritta dal suo legale rappresentante. In essa, con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000, devono essere rese tutte le dichiarazioni previste dal "modello A3" allegato al presente disciplinare e con le modalità in esso indicate.
- D) DICHIARAZIONE RELATIVA AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. In essa, con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000, devono essere rese tutte le dichiarazioni previste dal "modello A4" allegato al presente disciplinare e con le modalità in esso indicate.
- E) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO** pari al 2% dell'importo a base di gara, per una durata di 12 mesi dalla data di scadenza di presentazione delle offerte, prestata in conformità a quanto previsto dall'art. 75 del D.Lgs. 163/2006. La garanzia deve contenere l'impegno del garante al rinnovo della stessa, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti la costituzione della garanzia può essere effettuata mediante versamento sul c/c bancario n. 40/5 intestato a: Regione Campania – Servizio Tesoreria – Banco di Napoli – Via Forno Vecchio – 80100 Napoli – IBAN:IT40I0101003593000040000005 oppure mediante versamento sul c/c postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania – Servizio Tesoreria Napoli IBAN: IT59A0760103400000021965181.

è svincolata per l'Impresa aggiudicataria, la sottoscrizione del contratto, mentre per gli altri concorrenti nell'atto con cui la Stazione Appaltante comunica l'aggiudicazione e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.

- F) **IMPEGNO** di un fideiussore a costituire la garanzia fideiussoria secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.lgs. 163/2006.
- G) *(per i consorzi)* statuto di costituzione del consorzio.
- H) **ATTESTAZIONE SOA:** attestazione (o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. Le imprese possono produrre l'attestazione in copia fotostatica, con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia del documento d'identità dello stesso.
- I) **RICEVUTA DEL VERSAMENTO A FAVORE DELLA AVCP.**
- J) **COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO** timbrata e firmata su ogni foglio dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita dei necessari poteri, per presa visione ed accettazione integrale di quanto nello stesso riportato;

#### 8. CONTENUTO DELLA BUSTA "B – OFFERTA ECONOMICA"

La BUSTA "B – OFFERTA ECONOMICA" deve essere chiusa e sigillata, nonché contrassegnata sui lembi di chiusura dal rappresentante legale del concorrente, in modo da poterne accertare l'integrità all'atto dell'apertura. Deve recare la seguente dicitura:

**BUSTA B - "Accordo Quadro annuale per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria delle banchine e degli arredi portuali e delle opere in genere nell'ambito del comprensorio demaniale dei porti di interesse regionale " - OFFERTA ECONOMICA**

La busta "B" deve contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione di offerta economica con indicazione del ribasso percentuale offerto sui prezzi unitari posti a base di gara, in competente BOLLO, sottoscritta dal rappresentante legale del concorrente, utilizzando preferibilmente il modello allegato alla presente disciplinare di gara (mod. B1).

A pena di esclusione, in caso di concorrenti raggruppati e non ancora costituiti la dichiarazione deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti i concorrenti partecipanti al raggruppamento.

E' consentito l'uso di modelli diversi. Tuttavia le dichiarazioni contenute nel modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante devono essere rese in ogni caso.

Il ribasso percentuale offerto deve essere indicato in cifre e in lettere. In caso di discordanza fa fede l'indicazione più conveniente per l'Amministrazione regionale.

A pena di esclusione, non sono ammesse offerte pari o superiori all'importo a base di gara.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il GEIE.

Si precisa che:

1. L'offerta deve essere espressa in lettere ed in cifre, con un massimo di tre cifre decimali secondo il "modello A5" allegato al presente disciplinare e con le modalità ivi indicate Ulteriori cifre decimali non vengono prese in considerazione.
2. In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, viene presa in considerazione quella più vantaggiosa per la Stazione Appaltante. Non sono ammesse offerte in aumento.
3. L'offerta economica inoltre:
  - a. deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente;
  - b. non deve contenere condizioni concernenti modalità di pagamento, termini di consegna, limitazioni di validità o altri elementi in contrasto con le prescrizioni contenute negli atti di gara;
  - c. non deve essere indeterminata o condizionata, né deve imporre restrizioni e deve contenere espressi impegni circa:

dell'offerta, non inferiore a 180 giorni naturali cc

ta

per la ricezione dell'offerta;

- ii. il mantenimento fisso ed invariato del prezzo fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali, salvo quanto previsto dall'art. 115 del Codice;
- iii. la remuneratività della stessa.

## 9. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La valutazione delle offerte è demandata ad un'Autorità aggiudicante che, in seduta pubblica, nel giorno e nel luogo indicati nel Bando, procede alla verifica dell'integrità dei plichi pervenuti e, separatamente, all'apertura prima della busta "A" e, dopo aver proceduto alla verifica della completezza della documentazione in essa contenuta, della busta "B".

In particolare, l'Autorità provvede:

- a) a verificare la completezza e regolarità della documentazione contenuta nei plichi, contrassegnandola ed autenticandola;
- b) a procedere all'esclusione dalla gara i concorrenti che abbiano ommesso di presentare taluni documenti richiesti e/o abbiano prodotto documenti incompleti;
- c) ad aprire le buste contenenti le offerte economiche (verificando la correttezza delle liste delle categorie di lavorazioni e forniture) e a dare lettura dei ribassi percentuali offerti;
- d) a dare lettura della graduatoria provvisoria dei concorrenti, nominando l'aggiudicatario provvisorio. Resta facoltà del Dirigente della UOD 06 rinviare a successiva seduta pubblica, la comunicazione della graduatoria provvisoria dei concorrenti e della nomina dell'aggiudicatario provvisorio;
- e) a trasmettere, successivamente, i verbali e la documentazione di gara all'organo competente per l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

## 10. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Con Determinazione del Dirigente competente l'Amministrazione regionale procede all'aggiudicazione definitiva, previa verifica degli atti di gara.

Ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'aggiudicazione definitiva diviene efficace all'esito positivo della verifica dei requisiti di partecipazione alla gara del concorrente aggiudicatario, da accertare mediante apposito verbale.

## 11. GARANZIE DEFINITIVE

Il concorrente aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva ai sensi e nei modi previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e delle polizze assicurative previste. Tale garanzia fideiussoria è pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

## 12. STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro è stipulato non prima di 35 giorni ed entro 90 giorni dall'ultima delle comunicazioni di efficacia dell'aggiudicazione definitiva al concorrente interessato, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 79 del d.lgs. 163/2006. Trascorso il termine di cui sopra, la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario comporta la perdita della cauzione prestata a corredo dell'offerta.

La stipula dell'accordo quadro è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

## 13. DIVIETO DI ARBITRATO

Ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. comma 1-bis, si specifica che l'Accordo Quadro ed i relativi contratti d'appalto non contengono la clausola compromissoria e, pertanto, è esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione dell'accordo quadro e dei relativi contratti

... nelle conseguenti al mancato raggiungimento d... lo  
240 del D.Lgs. 163/06.

#### **14. RISERVA DI INTERPELLO**

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in caso di fallimento dell'Impresa aggiudicataria o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l'Amministrazione regionale può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

#### **15. TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi dell'art. 13 della D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.



**PROC. N. 1781/L/15 ACCORDO QUADRO ANNUALE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BANCHINE E DEGLI ARREDI PORTUALI E DELLE OPERE IN GENERE NELL'AMBITO DEL COMPRENSORIO DEMANIALE DEI PORTI DI INTERESSE REGIONALE – SUDDIVISO IN TRE LOTTI .IMPORTO COMPLESSIVO: € 1.500.000,00 = IVA ESCLUSA.**

**MODELLO OFFERTA ECONOMICA**

**(modello A5)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ dell'impresa \_\_\_\_\_

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

**DICHIARA:**

- che il ribasso percentuale, offerto sull'importo a base d'asta di cui alla sez. V.1 del bando di €. 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00), di cui €. 375.000,00 (diconsi euro trecentosettantacinquemila) soggetti a ribasso, è pari al \_\_\_\_\_% (cifre) ovvero pari al \_\_\_\_\_(lettere).
- che i costi relativi alla sicurezza (da rischio specifico o aziendale) inclusi nell'offerta sono pari a euro \_\_\_\_\_ (cifre) ovvero pari a euro \_\_\_\_\_(lettere).

**DICHIARA ALTRESI'**

1. che l'offerta è valida per un periodo non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
2. che il prezzo sarà mantenuto fisso ed invariato fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali, salvo quanto previsto dall'art. 115 del Codice;
3. che l'offerta é remunerativa.

LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per la Mobilità

-----  
Unità Operativa Dirigenziale Supporto Tecnico alla programmazione e allo Sviluppo  
degli interventi infrastrutturali.

## **ACCORDO QUADRO**

(art. 59 D.Lgs. 163/2006)

**Codice C.I.G. Accordo Quadro 6222368C80**

Lavori di manutenzione straordinaria delle banchine, degli arredi portuali e delle opere in genere nell'ambito demaniale marittimo dei porti di interesse regionale : Ambito Vesuviano oltre ai porti dell'Ambito Cilentano di Agropoli, Santa Marina, Casalvelino e Pollica.

**Lotto 1 - Codice C.I.G. 6230239BDB**

## **Capitolato Speciale d'Appalto**

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
**Ing. Amodio Fioretto**

**V.to Il Responsabile Unico dell' Accordo Quadro**  
**Dott. Ruggero Bartocci**

**CAPO I - Natura e oggetto dell'appalto.****Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto la realizzazione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione delle banchine, degli arredi portuali e delle opere in genere nell'ambito demaniale marittimo dei porti di interesse regionale ricompresi nel Lotto 1 : Ambito Vesuviano oltre ai porti dell'Ambito Cilentano di Agropoli, Santa Marina, Casalvelino e Pollica. 1.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste da Ordini di intervento predisposti dall'Amministrazione regionale.

2. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Impresa aggiudicataria (di seguito Impresa) deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

3. Si precisa che l'Impresa deve tenere presente, in sede di valutazione dell'offerta:

- che è prevista l'esecuzione di interventi imprevedibili ed urgenti (comunque giudicati tali dalla Direzione dei Lavori) che, per motivi di carattere di pubblica utilità, devono avere luogo in pronta disponibilità, anche in ore prefestive e festive;
- che è tenuta, all'atto dell'esecuzione dei lavori, ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose nell'ambito del cantiere, atte ad evitare danni a persone o cose per effetto dell'esecuzione dei lavori ma anche per poter eseguire gli interventi in eventuale senza interferenze con le ordinarie operazioni portuali.

4. Devono, pertanto, intendersi compresi nell'Appalto gli oneri derivanti da quanto sopra scritto e dalle condizioni non espressamente sopra indicate, ma comunque necessarie per la realizzazione delle diverse opere.

**Art. 2 - Ammontare dell'appalto**

1. L'ammontare dell'appalto è stimato sulla base di una valutazione del fabbisogno dei beni oggetto dell'Accordo Quadro stipulato tra le parti per il periodo di sua validità (365 giorni). Tale importo, pertanto, è da ritenersi presunto e non garantito, in quanto legato ad un fabbisogno connesso a variabili non definibili compiutamente a priori. In tal senso, l'Impresa aggiudicataria è vincolata alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del Codice Civile (di seguito c.c.), mentre l'Amministrazione regionale può commissionare, nel periodo di durata del contratto, mediante singoli "Ordini di intervento", i lavori oggetto del presente Capitolato, fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) I.V.A. esclusa, intendendosi inclusi gli oneri per la sicurezza e la manodopera non soggetti a ribasso.

2. Il corrispettivo è determinato a misura, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 (di seguito DLgs 163/06).

3. Il relativo quadro economico risulta così determinato:

| <b>A) IMPORTO LAVORI PER IL LOTTO:</b>          |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO               | € 375.000,00        |
| ONERI PER MANO D'OPERA (NON SOGGETTI A RIBASSO) | € 110.000,00        |
| ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) | € 15.000,00         |
| <b>TOTALE</b>                                   | <b>€ 500.000,00</b> |

4. L'importo complessivo finale di affidamento del contratto è stabilito detraendo il ribasso unico offerto dall'Operatore economico primo classificato nella graduatoria di merito, aumentato dell'importo della mano d'opera e degli oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori, non soggetti al ribasso d'asta ai sensi del combinato disposto dell'art. 131, comma 3, del DLgs.163/06 e del DLgs. n. 81/2008.

**Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto**

1. Il contratto è stipulato a misura ai sensi del Dlgs. 163/06 e del D lgs 152/08, del DPR 5/10/2010 n.207 (d'ora in poi Reg. n. 207/10).
2. La stipula del contratto deve aver luogo entro 90 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto. La mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'Impresa aggiudicataria comporta la perdita della cauzione prestata a corredo dell'offerta.
3. La stipulazione del contratto, per le motivazioni di cui al comma 1 dell'articolo precedente, non impegna l'Amministrazione regionale ad ordinare un numero minimo di interventi o al raggiungimento dell'importo complessivo destinato al singolo lotto, pur restando l'Impresa vincolata ad eseguire il contratto per l'importo dei lavori di manutenzione dei porti stabilito.
4. L'Amministrazione regionale ha la facoltà di escludere taluni dei porti interessati dall'Accordo, senza obbligo di alcun indennizzo e fermo restando le condizioni contrattuali.
5. Possono essere ordinate dall'Amministrazione regionale, in casi particolari ed urgenti, agli stessi patti e condizioni, anche opere fuori dall'ambito del lotto assegnato.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi, indicato a tale scopo dalla Stazione appaltante negli "Ordini d'intervento".

**Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili**

1. Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 ed in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OG7 – OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO (così come definita nell'Art. 79 del Reg. n. 207/10).
2. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 108 e 109 del Reg. D.P.R. n. 207/2010, e dell'art. 37, comma 11, del Dlgs. 163/06, i lavori appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nel limite del 30% (trentapercento) ai sensi dell'art. 118, comma 2 del D.Lgs. 163/06.

**Art. 5 - Descrizione dei lavori**

1. I lavori di manutenzione straordinaria delle banchine, degli arredi portuali e delle opere in genere nell'ambito demaniale marittimo dei porti di interesse regionale, che formano oggetto dell'appalto, ricomprendono tutte quelle lavorazioni indispensabili per rendere le aree portuali e le opere annesse (banchine, scogliere, moli, pontili, impianti, ecc.) rispondenti ai requisiti di sicurezza e finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- rifiorimento scogliere;
- salpamento massi;
- lavori di dragaggio e movimentazione sedimenti marini;
- lavori di bonifiche dei fondali e/o arenili in ambiti portuali
- manutenzione sottostrutture e sovrastrutture di banchine, moli, muri paraonde e pontili;
- manutenzione opere d'arte, pozzetti, caditoie, chiusini, ecc.
- manutenzione opere in ferro;
- interventi di ampliamento e/o modifiche impianti elettrici, illuminazione, idraulici, antincendio, sicurezza e controllo accessi;
- interventi di minuta manutenzione.

3. Ciascun intervento comprende, oltre alla mano d'opera specializzata, al materiale occorrente per dare i lavori finiti a regola d'arte e alla eventuale fornitura delle apparecchiature richieste, anche il nolo di qualsiasi tipo di attrezzatura necessaria alla esecuzione dei lavori.

4. L'Amministrazione regionale si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere quelle varianti che ritiene opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. L'Impresa aggiudicataria, pertanto, è tenuta ad eseguire qualsiasi altra categoria di lavoro, anche se non compresa nell'Elenco prezzi, ma inerente alle opere ordinate.

## **Art. 6 - Forma e principali dimensioni delle opere**

1. L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto è connessa alle esigenze che, nell'arco temporale di vigenza dell'Accordo Quadro sottoscritto tra le parti, l'Amministrazione regionale indica, senza alcuna limitazione quantitativa e/o qualitativa.
2. Gli interventi vengono indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Intervento, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, possono essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

## **CAPO II - Disciplina contrattuale**

### **Art. 7 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto**

1. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

### **Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto**

1. Fa parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale e al Capitolato Generale n.145/00 anche l'Elenco dei prezzi unitari.
2. Per quanto non contemplato nel presente Capitolato, sono contrattualmente vincolanti tutte le Leggi e le norme in vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
  - il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con DM n. 145 del 19/04/2000.
  - il Codice dei contratti pubblici approvato con DLgs n. 163 del 12/04/2006;
  - le modifiche e integrazioni al DLgs163/2006 approvate con DLgs n.152 del 11/09/2008;
  - il Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici approvato con DPR n. 207 del 5/10/2010;
  - tutta la normativa vigente in materia:
    - di sicurezza sui luoghi di lavoro;
    - di lavori pubblici;
    - di igiene;
    - di prevenzione incendi;
    - di rispetto dell'ambiente e antinquinamento;
    - di risparmio energetico ed efficienza energetica;
    - di impiantistica:
      - elettrica e speciale;
      - di protezione contro le scariche elettriche;
      - di sicurezza e di controllo accessi;
      - antincendio;
      - idraulica.
3. Si intende, altresì, ricompresa ogni fonte normativa sostitutiva di quelle citate nel presente Capitolato ma non più in vigore e quelle nel frattempo subentrate durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro sottoscritto.

### **Art. 9 - Qualificazione**

Per quanto riguarda i lavori oggetto del presente Capitolato è richiesta la qualificazione per l'importo pari ad € 500.000,00 per la seguente categoria, in conformità al DPR n. 34/00 e ai sensi dell'art. 40 del DLgs. 163/06:

- OG7 – OPERE MARITTIME e LAVORI

**Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Impresa aggiudicataria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme di cui al comma 2 dell'art.8 del presente Capitolato, che regolano il presente appalto.
2. L'Impresa dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza della tipologia dei lavori a farsi, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza interessante i lavori, che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. Nel formulare l'offerta l'Impresa deve, inoltre, tenere presente quanto segue:
  - a) che i lavori di manutenzione sono eseguiti in ambiti portuali dove sono presenti edifici, unità navali, imbarcazioni da diporto, e strutture connesse alla operatività portuale, per i quali è garantita dall'Appaltatore la più valida protezione, restandone totalmente responsabile dei danni che arreca;
  - c) che i lavori possono subire dei rallentamenti o delle sospensioni per necessità connesse al funzionamento dei porti, senza che l'Impresa può pretendere alcun compenso aggiuntivo.

**Art. 11 - Fallimento dell'Impresa**

1. Il fallimento dell'Impresa aggiudicataria comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto, ovvero del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva.
2. In tal caso, l'Amministrazione regionale si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli artt. 135, 136 e 138 del Dlgs. 163/06. E' fatto obbligo all'Impresa, in tale circostanza, il rispetto degli adempimenti di cui all'art. 139 del DLgs. 163/06.
3. Qualora l'aggiudicataria sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 18 e 19 dell'art. 37 del Dlgs. 163/06.

**Art. 12 – Referente dell'Impresa. Comunicazioni.**

1. L'Impresa deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato Generale n. 145/00: a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Impresa deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Cap. Gen. n. 145/00, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'Impresa non conduca direttamente l'attuazione dei lavori relativi all'intero appalto oggetto del presente Capitolato, deve designare e depositare presso l'Amministrazione regionale, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato Generale n. 145/00, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea (indicata come Referente), al fine, in via principale, di intraprendere ogni rapporto inerente l'esecuzione del contratto con il personale incaricato dell'Amministrazione regionale. Tutte le comunicazioni formali sono trasmesse al Referente e si intendono come validamente effettuate all'Impresa ai sensi e per gli effetti di legge.
4. Il Referente nominato dall'Impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) piena padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;
  - b) poteri necessari per l'esecuzione dei lavori e delle forniture;
  - c) poteri di coordinamento con le altre imprese eventualmente impegnate nell'intervento;
  - d) garantire la sua piena reperibilità anche al di fuori dell'orario lavorativo (ore serali, notturne, dei giorni festivi) durante l'intera esecuzione del contratto, senza alcun aggravio di spesa per compensi e/o indennizzi per l'Amministrazione regionale.
5. Il Referente dell'Impresa, al quale l'Amministrazione regionale (in persona del RUP o del Direttore dei Lavori o di altro dipendente delegato) può rivolgersi per tutta la durata contrattuale, deve poter sottoscrivere gli "Ordini di intervento", curare per l'Impresa l'esecuzione dei lavori oggetto

dell'affidamento e contattare giornalmente il Direttore dei Lavori per ricevere eventuali ordini o disposizioni finalizzati a garantire il completamento regolare dei lavori appaltati.

6. In caso di impedimento o assenza del Referente, l'Impresa deve darne tempestiva comunicazione al Direttore dei Lavori, indicando contestualmente il nominativo e i recapiti del sostituto.

7. L'Amministrazione regionale si riserva di chiedere motivatamente la sostituzione del referente o del sostituto, in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze legate all'esecuzione del contratto, senza che l'Impresa può sollevare obiezioni.

8. L'Impresa e il Referente nominato da quest'ultima hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Direttore dei Lavori i nominativi di eventuali ulteriori soggetti incaricati dall'Impresa di risolvere specifiche problematiche.

9. Le comunicazioni tra il Referente e il Direttore dei Lavori, per la definizione di questioni di servizio rilevanti e tali da non poter essere risolte telefonicamente, devono avvenire in forma scritta, utilizzando preferibilmente la posta elettronica ordinaria (PE) o certificata (PEC) e i rispettivi documenti trasmessi devono essere sottoscritti digitalmente o di pugno ed inviati tramite scansione. Gli indirizzi di PE, di PEC e i numeri di fax, telefono fisso e cellulare devono essere comunicati dall'Impresa contestualmente alla nomina del Referente.

10. L'Impresa è tenuta, altresì, ad attivare un servizio di ricezione e gestione degli "Ordini di intervento" attraverso i quali l'Amministrazione regionale affida gli ordinativi dei lavori a farsi. A tal riguardo, l'Impresa provvede ad istituire un ufficio/recapito munito di telefono e di personale preposto alla ricezione degli "Ordini di intervento" durante le ore lavorative, nonché dotato di segreteria telefonica e posta elettronica certificata. Tanto senza alcun aggravio di spesa per l'Amministrazione regionale;

11. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

12. L'Impresa e per essa il Referente, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Impresa per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

13. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 3 e 11, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante. Ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso l'Amministrazione regionale del nuovo atto di mandato.

### **Art. 13 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi degli impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto e/o negli Ordini di Intervento redatti dall'Amministrazione regionale.

2. Tutti i materiali e gli apparecchi occorrenti per gli interventi di cui innanzi devono non solo essere rispondenti alle prescrizioni progettuali ma, soprattutto, essere pienamente rispondenti alla normativa vigente in materia, nonché alle norme UNI, UNI EN, ISO, CEI, CEI EN e ad ogni norma che subentra durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro sottoscritto. Suddetto materiale ed apparecchiatura deve essere, altresì, certificato. La certificazione, su cui sono indicate le Norme di rispondenza, deve essere allegata in fotocopia al verbale di intervento.

3. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del Capitolato Generale n. 145/00.

#### **Art. 14 - Denominazione in valuta**

1. Tutti gli atti predisposti dall'Amministrazione regionale per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dall'Amministrazione regionale per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi IVA (al 22%) esclusa.

#### **Art. 15 - Obblighi di riservatezza**

1. L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui viene in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che sono o diventano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.
2. L'Impresa si impegna a far sì che, nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Amministrazione regionale di cui viene eventualmente in possesso, vengono adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettono in alcun modo il carattere della riservatezza o possano arrecare altrimenti danno.
3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non possono essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Impresa se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.
4. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza vengono rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione regionale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Impresa è tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione regionale.

#### **Art. 16 - Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.
2. Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che:
  - a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano esclusivamente l'espletamento della presente gara;
  - b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla presente gara, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione regionale in base alla vigente normativa;
  - c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;
  - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
    - il personale interno dell'Amministrazione regionale implicato nel procedimento;
    - i concorrenti alla seduta pubblica di gara;
    - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241;
    - altri soggetti della Pubblica Amministrazione;
  - e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196;
  - f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione regionale.

### **CAPO III – Garanzie**

**Art. 17 - Cauzione provvisoria**

1. Ai sensi dell'art. 75, comma 1, del Dlgs. 163/006, l'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% dell'importo base indicato nel bando o nell'invito, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente.

2. La garanzia prestata deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, salvo diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dell'art. 75, comma 5, del Dlgs. 163/06.

**Art. 18 - Cauzione definitiva**

1. Ai sensi dell'art.113, comma 1, del Dlgs. 163/06, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

2. L'importo del deposito cauzionale è precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

3. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

4. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione regionale, che provvede ad affidare il singolo contratto al concorrente che segue nella graduatoria di merito.

5. La garanzia in favore dell'Amministrazione regionale, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, estesa a tutti gli accessori del debito principale. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione regionale.

6. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa intestata all'Amministrazione regionale, emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 113, comma 5, del Dlgs. 163/06, previa deduzione di crediti dell'Amministrazione regionale verso l'Impresa, solo al termine della durata contrattuale e, comunque, fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione regionale beneficiaria, con la quale viene attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

7. L'Amministrazione regionale può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione regionale senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Impresa di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

8. L'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione regionale si avvale, in tutto o in parte, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione regionale, per tutta la durata contrattuale e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto.

9. L'Amministrazione regionale ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, facendo salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno:

a) per i danni che essa afferma di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata;

b) per l'eventuale maggiore spesa, sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa;

- c) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
- d) per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

### **Art. 19 - Riduzione delle garanzie**

1. Ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Dlgs. 163/06, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'art. 15 del presente Capitolato è ridotto al 50% per i concorrenti ai quali è stata rilasciata – da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
2. Sempre ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Dlgs. 163/06, l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'art. 16 del presente Capitolato è ridotto al 50% per l'Impresa in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dall'Impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico - organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

### **Art. 20 - Assicurazioni a carico dell'Impresa**

1. Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del Dlgs. 163/06, l'Impresa è obbligata a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto:
  - a) una polizza assicurativa che tiene indenne l'Amministrazione regionale da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati;
  - b) una polizza assicurativa che prevede una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.Sono fatti salvi i rischi derivanti da errori di progettazione, carenze e/o insufficienze progettuali, azioni di terzi o cause di forza maggiore.
2. La polizza assicurativa di cui al punto a) per un importo non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'IVA, deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:
  - ♣ la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite, in corso di esecuzione o preesistenti per qualsiasi causa nel cantiere (compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell'Impresa e compresi i beni dell'Amministrazione regionale destinati alle opere) causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
  - ♣ la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'Impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1665 del codice civile.
3. La polizza assicurativa di cui al punto b) relativa ai danni causati a terzi, per un importo minimo pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila) deve prevedere:
  - ♣ la copertura dei danni che l'Amministrazione regionale deve risarcire quale civilmente responsabile per danni a persone, a cose e animali. In particolare verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo

commesso dall'Impresa o da un suo dipendente del quale essa deve rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell'Impresa, e loro parenti o affini, o a persone dell'Amministrazione regionale occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Impresa o dell'Amministrazione regionale;

✧ l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione regionale autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

4. Ai sensi dell'art. 125, del Reg. n. 207/10, l'Impresa trasmette all'Amministrazione regionale copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima della sottoscrizione del contratto d'appalto.

5. La copertura di tale polizza decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto e cessa 12 (dodici) mesi naturali, consecutivi, dalla data di scadenza contrattuale, ovvero dalla data di raggiungimento di ordinativi pari all'ammontare della somma totale dell'importo contrattuale.

6. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Impresa non comporta l'inefficacia della garanzia.

7. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'Impresa copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Nel caso in cui l'Impresa è un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

## **CAPO IV - Termini per l'esecuzione**

### **Art. 21 - Durata del Contratto**

1. La sottoscrizione del contratto avvia la fase attuativa dell'Accordo Quadro. Detta sottoscrizione deve avvenire entro e non oltre 90 giorni naturali consecutivi dalla stipula dell'Accordo.

2. La durata del contratto è di 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali continuativi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.

3. Alla data di scadenza contrattuale, non possono essere affidati ulteriori lavori di manutenzione e di adeguamento degli impianti tecnologici oggetto dell'appalto, ma possono essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente assegnati o richiesti con Ordini di Intervento redatti dall'Amministrazione regionale nel periodo di vigenza contrattuale. Detta proroga non dà diritto all'Impresa a pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendo tutto ciò compreso e compensato nei prezzi stabiliti.

4. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di prorogare la tempistica di cui sopra per il tempo strettamente necessario a completare l'eventuale procedura di espletamento di una nuova gara e comunque entro la capienza finanziaria stanziata per l'Accordo Quadro complessivo.

5. Oltre che per casi particolari e/o urgenti l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di ordinare, agli stessi patti e condizioni, lavorazioni territorialmente fuori dal lotto assegnato, anche nel caso in cui per uno o più contratti si raggiunge l'importo contrattuale prima della scadenza naturale.

6. Nel caso di urgenza e/o necessità, l'Amministrazione regionale può disporre l'esecuzione anticipata del contratto, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. In tale circostanza, dà avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito Ordine di intervento, che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata. La consegna dei lavori, in tale circostanza, è effettuata subito dopo la stipulazione del contratto, sempre con le modalità previste dal D.Lgs. 163/2006.

7. Nei casi di avvio d'urgenza, nell'ipotesi di mancata stipulazione del contratto, l'Amministrazione regionale tiene conto della parte di prestazione eseguita per il rimborso delle relative spese.

### **Art. 22 – Consegna e inizio degli interventi – Condotta dei lavori**

1. L'esecuzione degli interventi, pur avendo l'Impresa facoltà di predisporre quanto occorre per la loro esecuzione, deve avvenire solo dopo avere ricevuto l'Ordine d'Intervento scritto da parte dell'Amministrazione regionale.

2. L'Ordine di intervento è redatto, su un modulo già predisposto, da un incaricato dell'UOD 53 07 07 – a seguito di sopralluogo e di valutazione dei lavori a farsi. In esso è indicata, tra l'altro, la data di inizio dei lavori e il tempo massimo per l'esecuzione dell'intervento autorizzato. E' controfirmato dal Direttore dei Lavori e vistato da Responsabile del Procedimento.
3. L'Impresa deve attenersi scrupolosamente agli ordini ricevuti, procedendo nell'esecuzione dei lavori senza alcuna interruzione e utilizzando il numero degli operai indicati nell'Ordine stesso, tanti quanti reputati necessari dal Tecnico preposto per condurre a termine i lavori nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine che lo stesso Tecnico fissa avendo riguardo dell'urgenza, della località e dell'importanza dell'intervento stesso.
4. L'Ordine di Intervento di cui sopra equivale alla consegna dei lavori e, in assenza di eccezioni da parte dell'Impresa, si intende accettato senza alcuna condizione. Resta inteso, comunque, che l'Ordine di Intervento, firmato e timbrato dall'Impresa per accettazione, deve essere ritrasmesso all'UOD 53 07 07 – Unità Operativa Dirigenziale Supporto Tecnico alla Programmazione ed Allo Sviluppo degli interventi Infrastrutturali entro 12 (dodici) ore dal suo ricevimento e, comunque, non oltre il giorno successivo alla sua emissione.
5. I preventivi dei lavori a farsi, scaturenti dall'Ordine di Intervento ricevuto, sono predisposti a propria cura e spesa, dall'Impresa,, sotto il controllo e la supervisione della Direzione Lavori e del Responsabile del Procedimento, secondo il livello di definizione dagli stessi prescritto, anche in riferimento agli obblighi di sicurezza di cui al Dlgs. 81/08.
6. In relazione a quanto disposto dal Direttore dei Lavori, agli interventi, per i quali il ritardo nell'esecuzione non consente una sollecita eliminazione di stati di pericoli per l'incolumità e la salute di persone oppure comporta una grave limitazione nell'uso dell'unità immobiliare, può essere riconosciuto il carattere d'urgenza e indifferibilità. In tali casi all'Impresa viene ordinato di effettuare il lavoro in pronto intervento, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso l'orario notturno e/o quello festivo. In tale situazione il lavoro può essere affidato tramite comunicazione verbale, telefonica e successivamente confermato con formale comunicazione di ordinativo dell'esecuzione delle lavorazioni.

### **Art. 23 - Sospensioni e proroghe**

1. Ai sensi dell'art. 158, comma 1, del Regolamento n. 207/10, la Direzione dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Impresa può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscono in via temporanea l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c), del Dlgs. 163/06, queste ultime due qualora dipendono da fatti non prevedibili al momento della redazione dell'Ordine di Intervento.
2. Ai sensi dell'art. 158, comma 2, del Reg. n. 207/10, il Responsabile Unico del Procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità.
3. L'Impresa non può sospendere i lavori in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione regionale. L'eventuale sospensione dei lavori per decisione unilaterale dell'Impresa costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Amministrazione regionale procede all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
4. Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal Direttore dei Lavori con l'intervento dell'Impresa o di un suo legale rappresentante. Nell'ipotesi in cui l'Impresa non si presenta alla redazione del verbale o ne rifiuta la sottoscrizione, ai sensi dall'art. 158, comma 8, Reg. n. 207/10, si procede a norma del successivo art. 190.
5. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, è indicato il loro stato di avanzamento, l'importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui

esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possono essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

L'indicazione dell'importo corrispondente ai lavori già eseguiti ma non contabilizzati, è prevista in modo che nel caso in cui la sospensione dura più di novanta giorni si può disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione, ai sensi dell'art. 141, comma 3, Reg. n. 207/10. 6. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 158 del Reg. n. 207/10 e agli articoli 24, 25 e 26 del Capitolato Generale n. 145/00.

7. Ai sensi dell'art. 26 del Capitolato Generale n. 145/00, qualora l'Impresa, per causa allo stessa non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto.

8. L'Impresa non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o del rispetto di eventuali scadenze intermedie, ad altre ditte o imprese, se la stessa non ha tempestivamente e per iscritto denunciato all'Amministrazione regionale il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.

9. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori e controfirmati dall'Impresa, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

#### **Art. 24 - Penali**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata la penale di cui all'art. 22, comma 1, del Capitolato Generale n. 145/00, con i limiti previsti dall'art. 145 del Reg. n. 207/10 e, quindi, nella misura dell'uno per mille €/giorno dell'ammontare netto contrattuale.

2. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o più di tali parti.

3. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

4. Nei casi di inottemperanza dell'Impresa alle disposizioni di cui all'art. 52 del presente capitolato ("Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera") l'Amministrazione regionale può decidere di procedere all'applicazione di una penale secondo le modalità di cui al comma 2 del richiamato art. 57.

5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 136 del DLgs. 163/06, in materia di risoluzione del contratto.

#### **Art. 25 - Danni di forza maggiore**

1. I danni derivanti da cause di forza maggiore sono disciplinati dall'art. 166 del D.P.R. 207/2010.

2. Il compenso per danni alle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e ai prezzi contrattuali. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati all'Impresa nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d'asta.

3. Non sono risarcibili i danni causati dalla forza maggiore al cantiere ed ai mezzi d'opera o alle provviste né quelli arrecati a tutte le opere provvisorie, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati, che restano a totale ed esclusivo carico dell'Impresa.

#### **Art. 26 - Programma esecutivo dei lavori dell'Impresa e cronoprogramma**

1. L'Impresa predispone e consegna alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo, elaborato nel rispetto della tempistica indicata nell'Ordine di Intervento in

relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma, oltre ad essere coerente con la tempistica sopracitata, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell'inizio dei lavori, dalla Direzione Lavori.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Impresa può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario per ottenere una migliore esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dell'Amministrazione regionale;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall'Amministrazione regionale, che hanno giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere. A tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dall'Amministrazione regionale o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell'Amministrazione regionale;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza del Dlgs. N. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma di cui al Reg. n. 207/10, predisposto dall'Amministrazione regionale e integrante l'Ordine di intervento. Tale cronoprogramma può essere modificato dall'Amministrazione regionale nell'ipotesi in cui si verificano situazioni impreviste ed imprevedibili.

4. Ai sensi dell'art. 149, comma 2 lett. c), del Reg. n. 207/10, durante l'esecuzione dei lavori è compito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che collaborano con il Direttore dei Lavori (ed insieme a lui costituiscono la Direzione dei Lavori) curare l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.

### **Art. 27 - Inderogabilità dei termini di esecuzione**

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Impresa ritiene di dover effettuare per la esecuzione delle opere, con particolare riferimento agli impianti, salvo che sono ordinate dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Impresa comunque previsti dal presente capitolato;
- f) le eventuali controversie tra l'Impresa e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Impresa e il proprio personale dipendente.

### **Art. 28 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini**

1. L'eventuale ritardo dell'Impresa, rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale, superiore a 90 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione dell'Amministrazione regionale e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 136 del Dlgs. 163/2006.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Impresa con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con la medesima Impresa.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 24, comma 4, del presente Capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Impresa rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono a carico dell'Impresa i danni subiti dall'Amministrazione regionale a seguito della risoluzione del contratto.

## **CAPO V - Disciplina economica**

### **Art. 29 - Pagamenti in acconto**

1. Resta stabilito che non è dovuta alcuna anticipazione. L'Impresa ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera.
2. I pagamenti avvengono attraverso la presentazione di *un report* (predisposto dall'Impresa) dei lavori eseguiti, dei relativi prezzi (al netto dello sconto di gara) con l'indicazione, a margine della lavorazione, del codice identificativo corrispondente alla "LAVORAZIONE" preso dai Prezzari da applicare, unitamente al numero della bolletta di lavoro corrispondente a quanto controfirmato dal Direttore dei Lavori che verifica la reale e corretta esecuzione delle opere secondo quanto contrattualmente stabilito.
3. L'Amministrazione regionale, dopo aver constatato le reale esecuzione delle attività a norma del Capitolato, provvede a controllare e controfirmare le certificazioni dei lavori eseguiti.
4. L'Amministrazione regionale liquida, ogni qualvolta il credito dell'Impresa raggiunga un importo non inferiore a €. 25.000,00 oltre IVA per i lavori eseguiti e contabilizzati ai sensi dell'articolo 36 del presente Capitolato e per i quali è presentata e approvata la certificazione dal Direttore dei Lavori con le modalità specificate nel presente Capitolato, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta di cui al comma 5 e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza. Resta inteso che per singoli interventi di importo complessivo inferiore ad €. 25.000,00, il credito verrà liquidato in unica soluzione.
5. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. 5/10/2010, n.207, sull'importo netto progressivo dei lavori da liquidarsi è operata una ritenuta dello 0,50%, nulla ostando in sede di conto finale.
6. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 2, il Direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il Responsabile del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .....» con l'indicazione della data.
7. L'Amministrazione regionale provvede al pagamento del predetto certificato mediante emissione dell'apposito mandato, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
8. Le fatture devono essere intestate ed inviate con la modalità di cui al D.M. 3 aprile 2013, n. 55 a: Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Mobilità – UOD 53 07 07 Unità Operativa Supporto Tecnico alla Programmazione ed allo Sviluppo degli Interventi Infrastrutturali - Centro Direzionale is. C/3 - 19° Piano - 80143 Napoli. (C.F. 80011990639). La fattura, stilata secondo il disposto dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche e/o integrazioni, deve essere espressa in lingua italiana e devono necessariamente contenere i seguenti elementi:
  - data;
  - importo contrattuale espresso in euro;
  - tutti i dati relativi al pagamento (con l'indicazione di una sola banca, numero conto corrente – Codice CAB – ABI – IBAN ecc )

- ogni altra indicazione utile.

9. Nel caso di A.T.I. il fatturato viene liquidato a favore della capogruppo. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento viene sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione regionale.

10. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Impresa e possono sempre essere rifiutati dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto. Ciascuna fattura è commisurata all'importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dal Direttore dei Lavori, in concorso e contesto con l'Impresa, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto della variazione di gara e delle ritenute per legge e/o contrattuali.

11. E' fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura del Direttore dei Lavori. Si precisa che l'esecuzione delle opere, benché ordinate dal Direttore dei Lavori, deve essere limitata all'importo contrattuale.

L'eventuale superamento di tale importo è a totale carico e rischio dell'Impresa medesima, la quale non può pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di sorta. Raggiunto l'importo contrattuale, in forza della contabilità da essa stessa tenuta, l'Impresa deve darne immediata comunicazione e documentazione al Direttore dei Lavori.

12. Ai sensi dell'art. 141, comma 3, del Reg. n. 207/10, qualora i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'Impresa, si procede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo precedentemente stabilito al comma 4.

13. Resta comunque facoltà dell'Amministrazione regionale procedere al pagamento degli stati d'avanzamento lavori anche se il credito maturato a favore dell'Impresa non raggiunge la somma di € 25.000,00.

14. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del Procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

### **Art. 30 - Conto finale e pagamenti a saldo**

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data del certificato di ultimazione e, sottoscritto dal Direttore di lavori, è trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Impresa, su invito del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni. Se l'Impresa non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da essa definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 29, comma 2, del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata a seguito di avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Dlgs. 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui all'art. 124 del Reg. n. 207/10, è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.

6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Impresa risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione regionale prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

**Art. 31 - Revisione prezzi**

1. Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del Dlgs. 163/06, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ove ne ricorrano le condizioni, per la compensazione in aumento o in diminuzione dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, si applica quanto previsto dall'art. 133, commi 4,5,6 e 7 del DLgs 163/06.

**Art. 32 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii, sia nei rapporti verso l'Amministrazione regionale che nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.
2. L'Impresa, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione regionale e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Napoli. La predetta legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.
3. L'Impresa si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell'Amministrazione regionale, sia passivi verso gli operatori della filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.
4. L'Impresa è tenuta a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, all'Amministrazione regionale, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., è rilasciata dal rappresentante legale dell'Impresa entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'Amministrazione regionale. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
5. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.
6. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, i codici identificativi di gara comunicati dall'Amministrazione regionale.
7. La tracciabilità dei flussi finanziari, così come stabilito dalle Linee guida 2011 emanate dall'Autorità di Vigilanza con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, si applica a tutta la filiera delle imprese che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di esecuzione dell'appalto. Sono quindi obbligatoriamente assoggettati agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 tutti i subcontratti che presentano stretta dipendenza funzionale con il contratto principale. Pertanto, ai fini del comma 7, dell'art.3 della L.136/2010, i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati.
8. L'Impresa è obbligata all'invio di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese al fine di permettere alla Stazione Appaltante di assolvere all'obbligo di verifica di cui al comma 9 dello stesso articolo di legge.
9. L'Impresa è obbligata in tema di materia di antimafia, al rispetto delle normativa riguardante il controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali e l'identificazione degli addetti nei cantieri stabilita dagli articoli 4 e 5 della legge 136/2010.

**Art. 33 – Modifica del contratto. Subappalto. Cessione del contratto e cessione dei crediti.**

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Impresa, se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dall'Amministrazione regionale.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dei lavori lo giudica opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Impresa, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori.
3. L'Impresa è tenuta ad eseguire in proprio i lavori e le forniture oggetto del contratto. È vietata la cessione, anche parziale, del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
4. Il subappalto è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, alle condizioni stabilite dall'art. 118 del DLgs 163/06 e sono appresso specificate (Capo IX – Disciplina del subappalto).
5. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 117 del DLgs. 163/06 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all'Amministrazione regionale prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

## **CAPO VI - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori**

### **Art. 34 – Valutazione e contabilizzazione dei lavori**

1. I lavori e le somministrazioni sono valutati a corpo.
2. I prezzi unitari in base ai quali vengono contabilizzati i lavori, sono quelli riportati nel Tariffario Regione Campania edizione 2014.
3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni, detrazioni in corso d'opera e somme urgenze, ancorché ammissibili ed ordinate ed autorizzate ai sensi dell'art.132 del D.Lgs. 163/2006.
4. Con i prezzi stessi si intende compensato quanto riportato nel presente Capitolato e nei documenti contrattuali, ivi comprese ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera, l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, le varie assicurazioni sociali, ogni trasporto, lavorazione e magistero per dare completamente ultimati in ogni parte i lavori formanti oggetto del presente atto. In particolare, comprendono:
  - a) per i materiali: ogni spesa per forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc.. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
  - b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché le note per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, per la gestione del cantiere, ecc..
  - c) per i lavori: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di passaggio, di deposito di cantiere, di occupazione temporanea e diversi mezzi d'opera provvisori nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa ecc., e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa deve sostenere a tale scopo anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli dell'Elenco prezzi.
5. I prezzi medesimi per lavori a corpo o in economia, si intendono accettati dall'Impresa in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
6. Occorrendo lavori e somministrazioni non contemplati nel Tariffario e/o Prezzario di cui al comma 2 del presente articolo, l'Amministrazione regionale ha facoltà di ordinarli all'Impresa, che deve eseguirli secondo regola d'arte nei modi indicati dalla Direzione Lavori. Ad essi vengono applicati nuovi prezzi, facendo riferimento agli stessi Tariffario e/o Prezzario sopra richiamati. Nel caso trattasi di specie di lavorazioni non comprese in tali elenchi, i nuovi prezzi vengono concordati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'Impresa, ed approvati dal R.U.P.

7. Le eventuali somministrazioni di operai, materiali, noli e trasporti per lavori in economia, che vengono fatte dall'Impresa per ordine dell'Amministrazione regionale, sono pagate con apposite liste settimanali da comprendersi nella contabilità dei lavori a prezzi di contratto. La manodopera, i trasporti ed i noli sono liquidati anch'essi secondo i prezzi di cui al comma 2 del presente articolo, con applicazione del ribasso d'asta sulle spese generali (calcolate al 15%) e utili d'impresa (calcolati al 10%).

#### **Art. 35– Liquidazione oneri per la sicurezza**

1. Gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori di cui al presente Capitolato, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

#### **Art. 36 - Lavori in economia**

1. La contabilizzazione di eventuali lavori in economia, al momento non previsti, viene effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'Impresa stessa, con le modalità previste dall'art. 179 del Reg. n. 207/10.

#### **Art. 37 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera**

1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'art. 29 del presente Capitolato, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Impresa e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Capitolato Generale n. 145/00.

### **CAPO VII - Disposizioni per l'esecuzione**

#### **Art. 38 – Responsabile contrattuale dell'Amministrazione regionale**

1. Il controllo della corretta esecuzione del contratto e, quindi, delle prestazioni, è affidato alla UOD 53 07 07 Unità Operativa Supporto Tecnico alla Programmazione ed allo Sviluppo degli Interventi Infrastrutturali a cui competono, in via esemplificativa, le seguenti attività:

- la verifica della conformità delle prestazioni rese alle prescrizioni contrattuali;
- l'emissione di eventuali prescrizioni particolari nei confronti dell'Impresa per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e per la salvaguardia e tutela degli immobili e delle attività in essi svolti eventualmente interessati;
- la messa a disposizione del personale designato dall'Impresa, con il vincolo della riservatezza, di tutta la documentazione ed i dati necessari per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente atto;
- la comunicazione all'Impresa, in coordinamento con il Responsabile della sicurezza, di eventuali rischi esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare e le misure di prevenzione e protezione adottate dall'Amministrazione regionale in relazione alla propria attività, fatti salvi gli obblighi di protezione che incombono al datore di lavoro in quanto tale;
- la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme regolamentari cui è soggetta l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché a tutte le norme sulla sicurezza e tutela dei lavoratori;
- la rilevazione di eventuali inadempimenti o ritardi dell'Impresa e il computo di eventuali penali;
- la proposizione di modifiche che comportano variazioni economiche dell'Accordo Quadro, da presentare all'Organo competente per il successivo iter procedurale;
- l'adozione degli atti di impegno e di liquidazione delle somme dovute.

3. Con proprio provvedimento il Dirigente dell'UOD 53 07 07 ha individuato il Responsabile Unico del Procedimento per ogni lotto.

4. Per ogni intervento specifico, il Dirigente dell'UOD 53 07 07 nomina il Direttore dei Lavori che presiede l'esecuzione dei lavori e si rapporta con il Referente dell'Impresa. Provvede a quanto di sua competenza con particolare riferimento al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

#### **Art. 39 - Direzione dei lavori**

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 147 del Reg. n. 207/10, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento) da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l'Impresa in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

3. Ai sensi dell'art. 152 del Reg. n. 207/10 il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'Impresa mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicate all'Impresa, che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza ed accettazione.

4. L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.

#### **Art. 40 - Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione**

1. I materiali provenienti da scavi e demolizioni sono ceduti, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del Cap. Gen. n. 145/00, dall'Amministrazione regionale all'Impresa,

2. Il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito è quindi dedotto dall'importo netto dei lavori salvo che la deduzione non è già fatta nella determinazione dei prezzi.

#### **Art. 41 - Variazione dei lavori**

1. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio, dovessero risultare opportune, senza che perciò l'Impresa può pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 132 del DLgs. 163/06, dagli articoli applicabili del Reg. n. 207/10, e dagli articoli 10 e 11 del Capitolato Generale n. 145/00, nonché di quanto esplicitato all'art. 27 comma 10 del presente Capitolato.

2. Non sono riconosciute varianti all'Ordine di Intervento, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'Impresa si crede in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia un accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti, ai sensi dell'art. 132, comma 3 primo periodo, del DLgs. 163/06, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di manutenzione e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportano un aumento dell'importo del contratto stipulato.

5. Ai sensi dell'art. 132, comma 3 secondo periodo, del DLgs. 163/06, sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione regionale, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'intervento.

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

#### **Art.42 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

Le variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali, facendo riferimento al Tariffario Regione Campania edizione 2014.

Nel caso trattasi di specie di lavorazioni non comprese in tali elenchi, i nuovi prezzi vengono concordati attraverso apposito verbale di concordamento e coi criteri dettati dall'art. 161 del Reg. n. 207/10, in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Impresa, ed approvati dal R.U.P.

### **CAPO VIII - Disposizioni in materia di sicurezza**

#### **Art. 43 – Disposizioni in materia di sicurezza – DUVRI**

1. Ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro, l'Amministrazione regionale, prima dell'inizio dei lavori, redige il documento unico di valutazione del rischio da interferenze (DUVRI), in cui è riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra l'attività del Committente e dell'Impresa aggiudicataria e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate e adottabili per eliminare o ridurre tali rischi (art 26 del D. Lgs. 81/2008).

2. Per interventi operati in settori di attività a basso rischio infortunistico (determinati con Decreto del Ministero del Lavoro) l'Amministrazione regionale individua un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche del preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovraintendere alla cooperazione e coordinamento dell'attività connesse alla sicurezza sul lavoro, ai sensi della lettera a) comma I dell'art. 32 della Legge n. 98/2013.

3. L'Amministrazione regionale non è tenuta né alla redazione del DUVRI, né alla nomina dell'incaricato di cui al comma precedente, nel caso di interventi relativi a mere forniture di materiali o attrezzature, a lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato (D.M. 10/3/98) o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati (di cui al regolamento 177/2011) o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari (di cui all'allegato XI al Dlgs 81/08). Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori (art. 32, comma 1, lettera a) legge n. 98/2013)

4. L'impresa aggiudicataria, prima dell'effettivo inizio dei lavori, deve comunque presentare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, corredato almeno con i contenuti minimi, secondo il D.P.R. n. 222/2003, strutturato e secondo delle tipologie di intervento che vengono eseguite.

5. Sono pienamente a carico dell'Impresa tutte le responsabilità relative alla sicurezza ed al rispetto delle normative specifiche, pur se trattasi anche di lavori di piccola manutenzione. Ad ogni modo è facoltà del Responsabile del Procedimento, laddove ne ravvisa la necessità in relazione ad uno specifico Ordine di Intervento in cui si possono presentare situazioni di rischio particolare, nominare un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione per la predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento a norma degli artt. 90,91 e 92 del D.Lgs. 81/08.

#### **Art. 44 - Norme di sicurezza**

1. L'Impresa è obbligata ad osservare scrupolosamente, sotto la propria responsabilità, tutte le misure e le disposizioni di tutela di cui al Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e predisporre, durante i lavori, tutti i ripari e i dispositivi necessari per la protezione del personale addetto al lavoro e di qualsiasi terzo ed evitare danni di ogni specie sia alle persone che alle cose.

2. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, sia generali che relative allo specifico lavoro affidato vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.
3. Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa deve informare i propri dipendenti su tutte le norme di legge, di contratto e sulle misure che vengono assunte in adempimento a quanto sopra. Essa è, pertanto, tenuta a vigilare affinché i propri dipendenti come pure i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente a quanto loro reso noto ed in generale osservino le norme di legge, di contratto e quelle misure da essa definite.
4. L'Impresa deve predisporre e consegnare al Responsabile della Direzione Lavori l'elenco dei macchinari in propria dotazione ed è inoltre tenuta a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto siano efficienti e vengono sottoposti, alle scadenze di legge o periodicamente, secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso. Il mancato adempimento di tali prestazioni è soggetto ad una penale pari ad € 200,00 (duecento).
5. L'Amministrazione regionale ha, in ogni momento, la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti, relativi al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro, alle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive o a consulenti di propria fiducia e l'Impresa è tenuta a consentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.

## **CAPO IX - Disciplina del subappalto**

### **Art. 45 – Subappalto**

1. Ai sensi dell'art. 118, comma 2, del Dlgs. 163/06, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo.
2. Non sono autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l'Accordo Quadro.
3. Ai sensi del Regolamento di cui al DPR n. 207/2010 ed in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OG11 – Impianti tecnologici (così come definita nell'art. 79 comma 16 del suddetto Regolamento).
4. I lavori appartenenti alla categoria OG 7 - OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO prevalente sono subappaltabili nel limite del 30% (trentapercento) ai sensi dell'art. 118, comma 2 del D.Lgs. 163/06.
5. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
  - a) che l'Impresa che intende subappaltare a terzi parte della prestazione deve dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale e la tipologia della prestazione che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 163/06. L'omissione di parte o di tutta l'indicazione sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
  - b) che l'Impresa deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione regionale almeno 30 (trenta) giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni e, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'Impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, da ciascuna delle imprese partecipanti);
  - c) che l'Impresa, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante (di cui alla lettera b), trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal Dlgs. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Dlgs. 163/06;
  - d) che non sussiste, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge n. 575 del 1965 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione regionale in seguito a richiesta scritta dell'Impresa. L'autorizzazione è rilasciata

entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso. Tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 (trenta) giorni, ove ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, senza riscontro dell'Amministrazione regionale, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti, qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

4. Ai sensi dell'art. 118, comma 8, del Dlgs. 163/06, per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o a 100.000 (cento) euro, il termine per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale è di 15 (quindici) giorni.

5. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) per le prestazioni affidate in subappalto l'Impresa deve praticare, ai sensi dell'art. 118, comma 4, del Dlgs. 163/06, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati, ai sensi del comma 5 dell'art. 118 del Dlgs. 163/06, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi degli estremi relativi ai requisiti di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo.

c) le imprese subappaltatrici, ai sensi dell'art. 118, comma 6 primo periodo, del Dlgs. 163/06, devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;

d) l'Impresa, ai sensi dell'art. 35, comma 28, della legge n. 248/06 (di conversione del DL n. 223/06), risponde in solido con le imprese subappaltatrici dell'osservanza delle norme anzidette appalto. Da parte di queste ultime e, quindi, dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui sono tenute le imprese subappaltatrici stesse. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al precedente periodo non possono eccedere l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'Impresa al subappaltatore (art. 35, comma 30, legge n. 248/06);

e) l'Impresa e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sempre ai sensi dell'art. 118, comma 6, del Dlgs. 163/06, devono trasmettere all'Amministrazione regionale, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici. Devono, altresì, trasmettere periodicamente all'Amministrazione regionale copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

6. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari per la realizzazione di opere pubbliche.

7. Ai sensi dell'art. 35, comma 32, della legge n. 248/06, in caso di subappalto, l'Amministrazione regionale al pagamento del corrispettivo dovuto all'Impresa, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 5, lettera d) del presente articolo sono stati correttamente eseguiti dallo stesso.

8. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 (cento) euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.

9. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento. In tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussiste alcuno dei divieti di cui al comma 4, lettera d). È fatto obbligo all'Impresa di comunicare all'Amministrazione regionale, per tutti i sub-contratti, il

nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

10. Ai sensi dell'art. 37, comma 11, del Dlgs. 163/06, se una o più d'una delle lavorazioni relative a strutture, impianti ed opere speciali, di cui al Reg. n. 207/10, supera in valore il 15% dell'importo totale dei lavori, le stesse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari.

11. Nei casi di cui al comma precedente, i soggetti che non sono in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi della normativa vigente, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal Reg. n. 207/10.

#### **Art. 46 - Responsabilità in materia di subappalto**

1. L'Impresa resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione regionale per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione regionale medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 5 del Dlgs. 494/96, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto - legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

#### **Art. 47 - Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti**

1. L'Amministrazione regionale non provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti dell'Impresa l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi. L'Impresa è obbligata a trasmettere alla stessa Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

2. Ai sensi dell'art. 35, comma 29, della legge n. 248/06, la responsabilità solidale dell'Impresa nei confronti delle imprese subappaltatrici, di cui al comma 4, lettera d) dell'art. 52 del presente capitolato, viene meno se quest'ultima, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, verifica che gli adempimenti di cui al comma 28 dell'art. 35 della legge n. 248/06 (connessi con le prestazioni di lavori dipendente concernenti l'opera) sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.

### **CAPO X - Controversie, manodopera, esecuzione d'ufficio**

#### **Art. 48 – Controversie**

1. Ai sensi dell'art. 240, comma 14, del Dlgs. 163/06, qualora in corso d'opera, le riserve iscritte sui documenti contabili superano il limite del 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove la costituzione di un'apposita commissione affinché quest'ultima, acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, formula, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima riserva, una proposta motivata di accordo bonario.

2. Il Responsabile del Procedimento promuove la costituzione della commissione di cui al comma 1 – indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi – al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione). In tal caso la commissione formula la proposta motivata di accordo bonario, entro 90 giorni da detto ricevimento.

3. Ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 163/06, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso al procedimento di accordo bonario di cui ai commi 1 e 2, le controversie scaturite dall'esecuzione dei lavori possono essere risolte mediante transazione purché nel rispetto del codice civile.

4. Nei casi di cui al comma 3, la proposta di transazione può essere formulata o direttamente dall'Impresa o dal dirigente dell'UOD 04 dell'Amministrazione regionale, previa audizione

dell'Impresa stessa. Qualora è l'Impresa a formulare la proposta di transazione, il dirigente dell'UOD 04 dell'Amministrazione regionale la esamina, sentito il Responsabile del Procedimento.

5. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.

#### **Art. 49 - Termini per il pagamento delle somme contestate**

1. Ai sensi dell'art. 240, comma 19, del DLgs n.163/06 il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo bonario stesso. Decorso tale termine, spettano all'Impresa gli interessi al tasso legale.

2. Ai sensi dell'art 32, comma 3, del Capitolato Generale n. 145/00, il pagamento delle somme riconosciute negli altri casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo con cui sono definite le controversie. Decorso tale termine, spettano all'Impresa gli interessi al tasso legale.

#### **Art. 50 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. Ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Generale n. 145/00, l'Impresa è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Capitolato, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto all'Amministrazione regionale dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non è stato autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione regionale;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dall'Amministrazione regionale o ad essa segnalata da un ente preposto, l'Amministrazione medesima comunica all'Impresa l'inadempienza accertata e può procedere a una detrazione dello 0,50% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non è accertato che gli obblighi predetti sono integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Impresa invitata a provvedervi, entro quindici giorni non vi provvede o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l'Amministrazione regionale può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Impresa in esecuzione del contratto.

4. Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 1, della legge n. 248/2006, qualora il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontra l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del DLgs. 66/2003 e s.m., può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori, nonché quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

5. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove si accerta:
- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
  - b) il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.
6. L'Impresa deve munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
7. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più imprese o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido l'Amministrazione regionale.
8. Le imprese con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.
9. La violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 8 comporta l'applicazione, in capo all'Impresa, della sanzione amministrativa da euro 100 (cento) ad euro 500 (cinquecento) per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 (cinquanta) a euro 300 (trecento).
10. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, l'Impresa è tenuta a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 608/96 e s.m. e i. (di conversione del DL n. 510/1996), il giorno antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.
11. L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 (millecinquecento) a euro 12.000 (dodicimila) per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 (centocinquanta) per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000 (tremila), indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

## **Art. 51 - Risoluzione del contratto**

1. L'Amministrazione regionale può decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli artt. 135, 136 e 137 del Dlgs. 163/06 nonché in caso di violazioni dei piani di sicurezza di cui all'art. 131, comma 3, del Dlgs. 163/06 per come stabilito dal DPR n. 222/03.
2. Nei casi di cui all'art. 135 del Dlgs. 163/06 (risoluzione per reati accertati), l'Impresa ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
3. Nei casi di cui all'art. 136, comma 1, del Dlgs. 163/06 (risoluzione per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali), il Direttore dei Lavori procede secondo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 di detto articolo.
4. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 3, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Impresa rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 136 del Dlgs. 163/06.
5. Nei casi di cui all'art. 137 del Dlgs. 163/06 (risoluzione per inadempimento di contratti di cottimo) la risoluzione è dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previa ingiunzione del Direttore dei Lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto all'Amministrazione regionale.
6. Ai sensi dell'art. 138 del Dlgs. 163/06, il Responsabile del Procedimento – nel comunicare all'Impresa la risoluzione del contratto – dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei

Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato di consistenza di cui sopra, un verbale di accertamento tecnico e contabile, con cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Impresa inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove l'Amministrazione regionale non si è avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 140, comma 1, del Dlgs. 163/06.

### **Art. 52 - Recesso dal contratto**

1. Ai sensi dell'art. 134, comma 1, del Dlgs. 163/06, l'Amministrazione regionale ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle opere eseguite è dato dalla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

## **CAPO XI - Disposizioni per l'ultimazione**

### **Art. 53 - Ultimazione dei lavori**

1. Ai sensi dell'art. 199, Reg. n. 207/10, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata, per iscritto, dall'Impresa al Direttore dei lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Impresa è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori. Il Direttore dei Lavori, nell'effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell'opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell'opera stessa.

3. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all'Impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l'Impresa ha completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerta l'avvenuto completamento.

4. Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avviene entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del Capitolato Generale n. 145/00, è applicata la penale di cui all'art. 24 del presente Capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'Impresa nell'esecuzione dell'appalto.

5. L'Impresa può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, nei casi di cui all'art. 22, comma 4, del Capitolato Generale n. 145/00. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità dell'Impresa. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest'ultima è sproporzionata rispetto all'interesse dell'Amministrazione regionale.

6. L'Impresa, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non è imputabile all'Amministrazione regionale.

7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione. Tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'Amministrazione regionale, da effettuarsi entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

**Art. 54 - Conto finale**

Ai sensi dell'art. 200 del Reg. n. 207/10, il conto finale viene compilato entro 90 giorni naturali consecutivi dalla data dell'ultimazione dei lavori.

**Art. 55 - Presa in consegna dei lavori ultimati**

1. Ai sensi dell'art. 230 del Reg. n. 207/10, l'Amministrazione regionale si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere, con apposito verbale, immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha esito positivo ovvero nel termine assegnato dalla Direzione lavori di cui all'articolo precedente.
2. Qualora l'Amministrazione regionale si avvale di tale facoltà, che viene comunicata all'Impresa per iscritto, la stessa Impresa non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Essa può, però, chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che eventualmente possono essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Impresa.
4. La presa di possesso da parte dell'Amministrazione regionale avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza dell'Impresa o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora l'Amministrazione regionale non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Impresa non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.

**Art. 56 - Termini per il collaudo e la regolare esecuzione**

1. Ai sensi dell'art. 141, comma 1, del Dlgs. 163/06, il collaudo finale per ciascun intervento deve aver luogo entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Le operazioni di collaudo e l'emissione del relativo certificato devono eseguirsi entro dodici mesi dall'ultimazione dei lavori.
3. Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente capitolato, per detta emissione.
4. Ai sensi dell'art. 141 del Dlgs. 163/06, il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell'Impresa dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L'Impresa è, pertanto, tenuta, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
5. Le operazioni e le prescrizioni generali finalizzate al collaudo e/o regolare esecuzione sono:
  - a) l'Impresa deve assumere in loco, sotto la sua completa ed esclusiva responsabilità, le necessarie informazioni presso le sedi locali ed i competenti uffici dei vari Enti e deve prendere con essi ogni necessario accordo inerente la realizzazione ed il collaudo degli impianti;
  - b) tutte le spese inerenti la messa a norma degli impianti, comprese quelle maggiori opere non espressamente indicate dall'Amministrazione regionale ma richieste dagli Enti di cui sopra, e le spese per l'ottenimento dei vari permessi (relazioni, disegni, ecc.) devono essere a completo carico dell'Impresa che, al riguardo, non può avanzare alcuna pretesa di indennizzo o di maggior compenso, ma anzi deve provvedere ad eseguirle con la massima sollecitudine, anche se nel frattempo fosse già emesso il certificato di ultimazione dei lavori;
  - c) in caso di emissione di nuove normative l'Impresa è tenuta a darne immediata comunicazione alla D.L. e deve adeguarsi. In questa circostanza non è dovuto alcun compenso supplementare, per cui l'Impresa, al riguardo, non può avanzare alcuna pretesa di indennizzo o di maggior compenso.

**CAPO XII - Norme finali****Art. 57 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Impresa - Responsabilità dell'Impresa**

Oltre gli oneri di cui al Capitolato Generale n. 145/00, al Regolamento n. 207/10 e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a totale carico dell'Impresa gli oneri ed obblighi seguenti :

- la fedele esecuzione degli Ordini d'intervento per quanto di competenza, dall'Amministrazione regionale e dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultano a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi a quanto richiesto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultano dal Capitolato o dall'Ordine di Intervento. In ogni caso l'Impresa non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile;
- i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, l'approntamento delle opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Amministrazione regionale;
- l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'Amministrazione regionale, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Impresa a termini di contratto;
- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli ordinati o previsti dal presente Capitolato;
- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Impresa si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Amministrazione regionale, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- la disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che sono designati dalla Direzione dei Lavori, di locali, ad uso ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono,...), dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione;
- l'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che devono essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;
- l'esecuzione di un'opera campione ogni volta che questo è previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o è richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- la redazione dei calcoli o dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale. L'approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva l'Impresa, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità delle opere. L'Impresa deve inoltre far eseguire, a proprie spese, le eventuali prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati;
- la redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, nonché degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia cartacea e su supporto informatizzato (CD-ROM) - i disegni in formato dwg - all'Amministrazione regionale;

- il rilascio all'Amministrazione regionale, in osservanza della legge 37/2008(ex 46/90), delle varie dichiarazioni di conformità a regola d'arte degli impianti;
- l'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che vengono in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni può essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;
- l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di rilevante importanza statica;
- il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire,
- la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possono essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione regionale che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che possono intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procede ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituisce apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non sono per qualsiasi titolo corrisposti interessi;
- la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, viene applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. 24 del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che possono essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato Generale n. 145/00 per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali;
- le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che sono di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori;
- l'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte. L'assicurazione contro tali rischi deve farsi con polizza intestata all'Amministrazione regionale;
- la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione regionale (Consorti, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, dei permessi necessari e a seguire di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;
- la pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
- il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione regionale, nonché, a richiesta della direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione regionale intende eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre

Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione stessa, l'Impresa non può pretendere compensi di sorta;

- provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione regionale. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza sono apportati ai materiali e manufatti suddetti sono riparati a carico esclusivo dell'Impresa;

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nell'importo dei lavori posti a base di gara, al netto del ribasso contrattuale, fisso ed invariabile, di cui al presente Capitolato.

### **Art. 58 - Obblighi speciali a carico dell'Impresa**

L'Impresa è obbligata a:

- a) intervenire alle misure e al controllo della qualità dei lavori, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora essa, invitata, non si presenta;
- b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi ad essa sottoposti dal Direttore dei Lavori;
- c) consegnare al Direttore Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato Speciale d'Appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottoposte dal Direttore dei Lavori;
- e) produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o, comunque, a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono effettuate le relative rilevazioni.

### **Art. 59 - Custodia del cantiere**

Ai sensi dell'art. 52 del Cap. Gen. n. 145/00, è a carico e a cura dell'Impresa la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione regionale che sono consegnate all'Impresa. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione regionale.

### **Art. 60 - Cartello di cantiere**

L'Impresa deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LLPP dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

### **Art. 61 - Spese contrattuali, imposte, tasse**

Sono a carico dell'Impresa, senza diritto di rivalsa, tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto (art. 8, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00)

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA), regolata dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente capitolato Speciale d'Appalto si intendono IVA esclusa.

## **CAPO XIII - Qualità dei materiali e dei componenti - Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro**

**Art. 62 – Scelta ed approvazione dei materiali**

1. La scelta delle marche, dei modelli delle apparecchiature e dei componenti da impiegare nell'esecuzione degli impianti in oggetto deve essere eseguita nel rispetto scrupoloso delle specifiche di tecniche richieste dall'Amministrazione regionale.
2. Ogni materiale, che deve essere, comunque, di primaria casa, deve essere sottoposto all'analisi della Direzione Lavori che provvede a notificarne l'approvazione in forma scritta.
3. Resta inteso che la scelta, di cui deve essere steso regolare Verbale di Approvazione, è vincolante per l'Appaltatore che non può sollevare alcuna pretesa o richiesta di maggior prezzo.

**Art. 63 – Normativa di riferimento**

1. Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, provengono da quelle località che l'Impresa ritiene di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondono alle caratteristiche/prestazioni richieste.  
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
2. Gli impianti devono essere realizzati in ogni loro parte e nel loro insieme in conformità alle leggi, norme, prescrizioni emanate dagli Enti preposti al controllo e alla sorveglianza della regolarità della loro esecuzione, quali:
  - Normative ISPESL e ASL;
  - Disposizioni eventuali dei VV.F.;
  - Norme CEI;
3. In particolare, si segnalano le sotto riportate norme e regolamenti in materia da rispettare, cui aggiungere i successivi aggiornamenti e quelle, nel frattempo subentrate, emanati nel corso di validità del contratto, anche se non specificati in materia:
  - di lavori pubblici;
  - di igiene;
  - di prevenzione incendi;
  - di rispetto dell'ambiente e antinquinamento;
  - di risparmio energetico ed efficienza energetica;
  - di impiantistica:
    - elettrica e speciale;
    - di protezione contro le scariche elettriche;
    - di sicurezza e di controllo accessi;
    - antincendio;
    - idraulica.

**Art. 64- Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori**

1. In genere l'Impresa ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crede più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione regionale.
2. L'Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che ritiene più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Impresa può rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
3. L'Impresa presenta alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si attiene nell'esecuzione delle opere, in armonia col programma di cui al Regolamento n. 207/10.

### **ELENCO PREZZI :**

Vedi Prezzario regionale dei lavori pubblici anno 2014 approvata con Delibera di G.R. n. 713 del 30.12.2014 pubblicata sul BURC n. 1 del 5 Gennaio 2015.



Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per la Mobilità

-----  
Unità Operativa Dirigenziale Supporto Tecnico alla programmazione e allo Sviluppo  
degli interventi infrastrutturali.

## **ACCORDO QUADRO**

(art. 59 D.Lgs. 163/2006)

**Codice C.I.G. Accordo Quadro 6222368C80**

Lavori di manutenzione straordinaria delle banchine, degli arredi portuali e delle opere in genere nell'ambito demaniale marittimo dei porti di interesse regionale : Ambito Flegreo ed isole di Capri e Procida oltre ai porti cilentani di Montecorice, Pisciotta, Centola e Camerota.

**Lotto 2 - Codice C.I.G. 623015026C**

## **Capitolato Speciale d'Appalto**

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
**Ing. Renato MENNITTI**

**V.to Il Responsabile Unico dell' Accordo Quadro**  
**Dott. Ruggero BARTOCCI**

**CAPO I - Natura e oggetto dell'appalto.****Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto la realizzazione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione delle banchine, degli arredi portuali e delle opere in genere nell'ambito demaniale marittimo dei porti di interesse regionale ricompresi nel Lotto 2 : Ambito Flegreo ed isole di Capri e Procida oltre ai porti cilentani di Montecorice, Pisciotta, Centola e Camerota.

1. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste da Ordini di intervento predisposti dall'Amministrazione regionale.
2. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Impresa aggiudicataria (di seguito Impresa) deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
3. Si precisa che l'Impresa deve tenere presente, in sede di valutazione dell'offerta:
  - che è prevista l'esecuzione di interventi imprevedibili ed urgenti (comunque giudicati tali dalla Direzione dei Lavori) che, per motivi di carattere di pubblica utilità, devono avere luogo in pronta disponibilità, anche in ore prefestive e festive;
  - che è tenuta, all'atto dell'esecuzione dei lavori, ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose nell'ambito del cantiere, atte ad evitare danni a persone o cose per effetto dell'esecuzione dei lavori ma anche per poter eseguire gli interventi in eventuale senza interferenze con le ordinarie operazioni portuali.
4. Devono, pertanto, intendersi compresi nell'Appalto gli oneri derivanti da quanto sopra scritto e dalle condizioni non espressamente sopra indicate, ma comunque necessarie per la realizzazione delle diverse opere.

**Art. 2 - Ammontare dell'appalto**

1. L'ammontare dell'appalto è stimato sulla base di una valutazione del fabbisogno dei beni oggetto dell'Accordo Quadro stipulato tra le parti per il periodo di sua validità (730 giorni). Tale importo, pertanto, è da ritenersi presunto e non garantito, in quanto legato ad un fabbisogno connesso a variabili non definibili compiutamente a priori. In tal senso, l'Impresa aggiudicataria è vincolata alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del Codice Civile (di seguito c.c.), mentre l'Amministrazione regionale può commissionare, nel periodo di durata del contratto, mediante singoli "Ordini di intervento", i lavori oggetto del presente Capitolato, fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) I.V.A. esclusa, intendendosi inclusi gli oneri per la sicurezza e la manodopera non soggetti a ribasso.
2. Il corrispettivo è determinato a misura, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 (di seguito DLgs 163/06).
3. Il relativo quadro economico risulta così determinato:

| <b>A) IMPORTO LAVORI PER IL LOTTO:</b>        |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO             | € 375.000,00        |
| ONERI PER MANO D'OPERA SOGGETTI A RIBASSO     | € 110.000,00        |
| ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | € 15.000,00         |
| <b>TOTALE</b>                                 | <b>€ 500.000,00</b> |

4. L'importo complessivo finale di affidamento del contratto è stabilito detraendo il ribasso unico offerto dall'Operatore economico primo classificato nella graduatoria di merito, aumentato dell'importo degli oneri per la manodopera e la salute dei lavoratori, non soggetti al ribasso d'asta ai sensi del combinato disposto dell'art. 131, comma 3, del DLgs.163/06 e del DLgs. n. 81/2008.

### **Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto**

1. Il contratto è stipulato a misura ai sensi del Dlgs. 163/06 e del D lgs 152/08, del DPR 5/10/2010 n.207 (d'ora in poi Reg. n. 207/10).
2. La stipula del contratto deve aver luogo entro 90 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto. La mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'Impresa aggiudicataria comporta la perdita della cauzione prestata a corredo dell'offerta.
3. La stipulazione del contratto, per le motivazioni di cui al comma 1 dell'articolo precedente, non impegna l'Amministrazione regionale ad ordinare un numero minimo di interventi o al raggiungimento dell'importo complessivo destinato al singolo lotto, pur restando l'Impresa vincolata ad eseguire il contratto per l'importo dei lavori di manutenzione dei porti stabilito.
4. L'Amministrazione regionale ha la facoltà di escludere taluni dei porti interessati dall'Accordo, senza obbligo di alcun indennizzo e fermo restando le condizioni contrattuali.
5. Possono essere ordinate dall'Amministrazione regionale, in casi particolari ed urgenti, agli stessi patti e condizioni, anche opere fuori dall'ambito del lotto assegnato.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi, indicato a tale scopo dalla Stazione appaltante negli "Ordini d'intervento".

### **Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili**

1. Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 ed in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OG7 – OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO (così come definita nell'Art. 79 del Reg. n. 207/10).
2. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 108 e 109 del Reg. D.P.R. n. 207/2010, e dell'art. 37, comma 11, del Dlgs. 163/06, i lavori appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nel limite del 30% (trentapercento) ai sensi dell'art. 118, comma 2 del D.Lgs. 163/06.

### **Art. 5 - Descrizione dei lavori**

1. I lavori di manutenzione straordinaria manutenzione delle banchine, degli arredi portuali e delle opere in genere nell'ambito demaniale marittimo dei porti di interesse regionale, che formano oggetto dell'appalto, ricomprendono tutte quelle lavorazioni indispensabili per rendere le aree portuali e le opere annesse (banchine, scogliere, moli, pontili, impianti, ecc.) rispondenti ai requisiti di sicurezza e finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- rifiorimento scogliere;
- salpamento massi;
- lavori di dragaggio e movimentazione sedimenti marini;
- manutenzione sottostrutture e sovrastrutture di banchine, moli, muri paraonde e pontili;
- manutenzione opere d'arte, pozzetti, caditoie, chiusini, ecc.
- manutenzione opere in ferro;
- interventi manutenzione impianti elettrici, illuminazione, idraulici, antincendio;
- manutenzione impianti di sicurezza e controllo accessi;
- interventi di minuta manutenzione.

3. Ciascun intervento comprende, oltre alla mano d'opera specializzata, al materiale occorrente per dare i lavori finiti a regola d'arte e alla eventuale fornitura delle apparecchiature richieste, anche il nolo di qualsiasi tipo di attrezzatura necessaria alla esecuzione dei lavori.

4. L'Amministrazione regionale si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere quelle varianti che ritiene opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Impresa

possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. L'Impresa aggiudicataria, pertanto, è tenuta ad eseguire qualsiasi altra categoria di lavoro, anche se non compresa nell'Elenco prezzi, ma inerente alle opere ordinate.

### **Art. 6 - Forma e principali dimensioni delle opere**

1. L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto è connessa alle esigenze che, nell'arco temporale di vigenza dell'Accordo Quadro sottoscritto tra le parti, l'Amministrazione regionale indica, senza alcuna limitazione quantitativa e/o qualitativa.
2. Gli interventi vengono indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Intervento, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, possono essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

## **CAPO II - Disciplina contrattuale**

### **Art. 7 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto**

1. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

### **Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto**

1. Fa parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale e al Capitolato Generale n.145/00 anche l'Elenco dei prezzi unitari.
2. Per quanto non contemplato nel presente Capitolato, sono contrattualmente vincolanti tutte le Leggi e le norme in vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
  - il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con DM n. 145 del 19/04/2000.
  - il Codice dei contratti pubblici approvato con DLgs n. 163 del 12/04/2006;
  - le modifiche e integrazioni al DLgs163/2006 approvate con DLgs n.152 del 11/09/2008;
  - il Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici approvato con DPR n. 207 del 5/10/2010;
  - tutta la normativa vigente in materia:
    - di sicurezza sui luoghi di lavoro;
    - di lavori pubblici;
    - di igiene;
    - di prevenzione incendi;
    - di rispetto dell'ambiente e antinquinamento;
    - di risparmio energetico ed efficienza energetica;
    - di impiantistica:
      - elettrica e speciale;
      - di protezione contro le scariche elettriche;
      - di sicurezza e di controllo accessi;
      - antincendio;
      - idraulica.
3. Si intende, altresì, ricompresa ogni fonte normativa sostitutiva di quelle citate nel presente Capitolato ma non più in vigore e quelle nel frattempo subentrate durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro sottoscritto.

### **Art. 9 - Qualificazione**

Per quanto riguarda i lavori oggetto del presente Capitolato è richiesta la qualificazione per l'importo pari ad € 500.000,00 per la seguente categoria, in conformità al DPR n. 34/00 e ai sensi dell'art. 40 del Dlgs. 163/06:

– OG7 – OPERE MARITTIME e LAVORI

### **Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Impresa aggiudicataria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme di cui al comma 2 dell'art.8 del presente Capitolato, che regolano il presente appalto.

2. L'Impresa dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza della tipologia dei lavori a farsi, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza interessante i lavori, che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

3. Nel formulare l'offerta l'Impresa deve, inoltre, tenere presente quanto segue:

a) che i lavori di manutenzione sono eseguiti in ambiti portuali dove sono presenti edifici, unità navali, imbarcazioni da diporto, e strutture connesse alla operatività portuale, per i quali è garantita dall'Appaltatore la più valida protezione, restandone totalmente responsabile dei danni che arreca;

c) che i lavori possono subire dei rallentamenti o delle sospensioni per necessità connesse al funzionamento dei porti, senza che l'Impresa può pretendere alcun compenso aggiuntivo.

### **Art. 11 - Fallimento dell'Impresa**

1. Il fallimento dell'Impresa aggiudicataria comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto, ovvero del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva.

2. In tal caso, l'Amministrazione regionale si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli artt. 135, 136 e 138 del Dlgs. 163/06. E' fatto obbligo all'Impresa, in tale circostanza, il rispetto degli adempimenti di cui all'art. 139 del Dlgs. 163/06.

3. Qualora l'aggiudicataria sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 18 e 19 dell'art. 37 del Dlgs. 163/06.

### **Art. 12 – Referente dell'Impresa. Comunicazioni.**

1. L'Impresa deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato Generale n. 145/00: a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'Impresa deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Cap. Gen. n. 145/00, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'Impresa non conduca direttamente l'attuazione dei lavori relativi all'intero appalto oggetto del presente Capitolato, deve designare e depositare presso l'Amministrazione regionale, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato Generale n. 145/00, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea (indicata come Referente), al fine, in via principale, di intraprendere ogni rapporto inerente l'esecuzione del contratto con il personale incaricato dell'Amministrazione regionale. Tutte le comunicazioni formali sono trasmesse al Referente e si intendono come validamente effettuate all'Impresa ai sensi e per gli effetti di legge.

4. Il Referente nominato dall'Impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) piena padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;
- b) poteri necessari per l'esecuzione dei lavori e delle forniture;
- c) poteri di coordinamento con le altre imprese eventualmente impegnate nell'intervento;
- d) garantire la sua piena reperibilità anche al di fuori dell'orario lavorativo (ore serali, notturne, dei giorni festivi) durante l'intera esecuzione del contratto, senza alcun aggravio di spesa per compensi e/o indennizzi per l'Amministrazione regionale.

5. Il Referente dell'Impresa, al quale l'Amministrazione regionale (in persona del RUP o del Direttore dei Lavori o di altro dipendente delegato) può rivolgersi per tutta la durata contrattuale, deve poter sottoscrivere gli "Ordini di intervento", curare per l'Impresa l'esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento e contattare giornalmente il Direttore dei Lavori per ricevere eventuali ordini o disposizioni finalizzati a garantire il completamento regolare dei lavori appaltati.
6. In caso di impedimento o assenza del Referente, l'Impresa deve darne tempestiva comunicazione al Direttore dei Lavori, indicando contestualmente il nominativo e i recapiti del sostituto.
7. L'Amministrazione regionale si riserva di chiedere motivatamente la sostituzione del referente o del sostituto, in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze legate all'esecuzione del contratto, senza che l'Impresa può sollevare obiezioni.
8. L'Impresa e il Referente nominato da quest'ultima hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Direttore dei Lavori i nominativi di eventuali ulteriori soggetti incaricati dall'Impresa di risolvere specifiche problematiche.
9. Le comunicazioni tra il Referente e il Direttore dei Lavori, per la definizione di questioni di servizio rilevanti e tali da non poter essere risolte telefonicamente, devono avvenire in forma scritta, utilizzando preferibilmente la posta elettronica ordinaria (PE) o certificata (PEC) e i rispettivi documenti trasmessi devono essere sottoscritti digitalmente o di pugno ed inviati tramite scansione. Gli indirizzi di PE, di PEC e i numeri di fax, telefono fisso e cellulare devono essere comunicati dall'Impresa contestualmente alla nomina del Referente.
10. L'Impresa è tenuta, altresì, ad attivare un servizio di ricezione e gestione degli "Ordini di intervento" attraverso i quali l'Amministrazione regionale affida gli ordinativi dei lavori a farsi. A tal riguardo, l'Impresa provvede ad istituire un ufficio/recapito munito di telefono e di personale preposto alla ricezione degli "Ordini di intervento" durante le ore lavorative, nonché dotato di segreteria telefonica e posta elettronica certificata. Tanto senza alcun aggravio di spesa per l'Amministrazione regionale;
11. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
12. L'Impresa e per essa il Referente, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Impresa per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
13. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 3 e 11, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante. Ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso l'Amministrazione regionale del nuovo atto di mandato.

### **Art. 13 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi degli impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto e/o negli Ordini di Intervento redatti dall'Amministrazione regionale.
2. Tutti i materiali e gli apparecchi occorrenti per gli interventi di cui innanzi devono non solo essere rispondenti alle prescrizioni progettuali ma, soprattutto, essere pienamente rispondenti alla normativa vigente in materia, nonché alle norme UNI, UNI EN, ISO, CEI, CEI EN e ad ogni norma che subentra durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro sottoscritto. Suddetto materiale ed

apparecchiatura deve essere, altresì, certificato. La certificazione, su cui sono indicate le Norme di rispondenza, deve essere allegata in fotocopia al verbale di intervento.

3. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del Capitolato Generale n. 145/00.

#### **Art. 14 - Denominazione in valuta**

1. Tutti gli atti predisposti dall'Amministrazione regionale per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dall'Amministrazione regionale per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi IVA (al 22%) esclusa.

#### **Art. 15 - Obblighi di riservatezza**

1. L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui viene in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che sono o diventano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

2. L'Impresa si impegna a far sì che, nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Amministrazione regionale di cui viene eventualmente in possesso, vengono adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettono in alcun modo il carattere della riservatezza o possano arrecare altrimenti danno.

3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non possono essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Impresa se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

4. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza vengono rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

5. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione regionale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Impresa è tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione regionale.

#### **Art. 16 - Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

2. Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano esclusivamente l'espletamento della presente gara;

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla presente gara, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione regionale in base alla vigente normativa;

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

- il personale interno dell'Amministrazione regionale implicato nel procedimento;
- i concorrenti alla seduta pubblica di gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- altri soggetti della Pubblica Amministrazione;

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196;

f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione regionale.

### CAPO III – Garanzie

#### Art. 17 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'art. 75, comma 1, del Dlgs. 163/006, l'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% dell'importo base indicato nel bando o nell'invito, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente.

2. La garanzia prestata deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, salvo diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dell'art. 75, comma 5, del Dlgs. 163/06.

#### Art. 18 - Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 1, del Dlgs. 163/06, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

2. L'importo del deposito cauzionale è precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

3. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

4. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione regionale, che provvede ad affidare il singolo contratto al concorrente che segue nella graduatoria di merito.

5. La garanzia in favore dell'Amministrazione regionale, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, estesa a tutti gli accessori del debito principale. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione regionale.

6. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa intestata all'Amministrazione regionale, emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 113, comma 5, del Dlgs. 163/06, previa deduzione di crediti dell'Amministrazione regionale verso l'Impresa, solo al termine della durata contrattuale e, comunque, fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione regionale beneficiaria, con la quale viene attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

7. L'Amministrazione regionale può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione regionale senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Impresa di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

8. L'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione regionale si avvale, in tutto o in parte, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione regionale, per tutta la durata contrattuale e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto.

9. L'Amministrazione regionale ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, facendo salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno:

- a) per i danni che essa afferma di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata;
- b) per l'eventuale maggiore spesa, sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa;

- c) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
- d) per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

### **Art. 19 - Riduzione delle garanzie**

1. Ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Dlgs. 163/06, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'art. 15 del presente Capitolato è ridotto al 50% per i concorrenti ai quali è stata rilasciata – da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
2. Sempre ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Dlgs. 163/06, l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'art. 16 del presente Capitolato è ridotto al 50% per l'Impresa in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dall'Impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico - organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

### **Art. 20 - Assicurazioni a carico dell'Impresa**

1. Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del Dlgs. 163/06, l'Impresa è obbligata a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto:
- a) una polizza assicurativa che tiene indenne l'Amministrazione regionale da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati;
- b) una polizza assicurativa che prevede una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.
- Sono fatti salvi i rischi derivanti da errori di progettazione, carenze e/o insufficienze progettuali, azioni di terzi o cause di forza maggiore.
2. La polizza assicurativa di cui al punto a) per un importo non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'IVA, deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:
- ▲ la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite, in corso di esecuzione o preesistenti per qualsiasi causa nel cantiere (compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell'Impresa e compresi i beni dell'Amministrazione regionale destinati alle opere) causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
- ▲ la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'Impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1665 del codice civile.
3. La polizza assicurativa di cui al punto b) relativa ai danni causati a terzi, per un importo minimo pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila) deve prevedere:
- ▲ la copertura dei danni che l'Amministrazione regionale deve risarcire quale civilmente responsabile per danni a persone, a cose e animali. In particolare verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo

commesso dall'Impresa o da un suo dipendente del quale essa deve rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell'Impresa, e loro parenti o affini, o a persone dell'Amministrazione regionale occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Impresa o dell'Amministrazione regionale;

✧ l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione regionale autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

4. Ai sensi dell'art. 125, del Reg. n. 207/10, l'Impresa trasmette all'Amministrazione regionale copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima della sottoscrizione del contratto d'appalto.

5. La copertura di tale polizza decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto e cessa 12 (dodici) mesi naturali, consecutivi, dalla data di scadenza contrattuale, ovvero dalla data di raggiungimento di ordinativi pari all'ammontare della somma totale dell'importo contrattuale.

6. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Impresa non comporta l'inefficacia della garanzia.

7. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'Impresa copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Nel caso in cui l'Impresa è un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

## **CAPO IV - Termini per l'esecuzione**

### **Art. 21 - Durata del Contratto**

1. La sottoscrizione del contratto avvia la fase attuativa dell'Accordo Quadro. Detta sottoscrizione deve avvenire entro e non oltre 90 giorni naturali consecutivi dalla stipula dell'Accordo.

2. La durata del contratto è di 730 (settecentotrenta) giorni naturali continuativi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.

3. Alla data di scadenza contrattuale, non possono essere affidati ulteriori lavori di manutenzione e di adeguamento degli impianti tecnologici oggetto dell'appalto, ma possono essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente assegnati o richiesti con Ordini di Intervento redatti dall'Amministrazione regionale nel periodo di vigenza contrattuale. Detta proroga non dà diritto all'Impresa a pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendo tutto ciò compreso e compensato nei prezzi stabiliti.

4. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di prorogare la tempistica di cui sopra per il tempo strettamente necessario a completare l'eventuale procedura di espletamento di una nuova gara e comunque entro la capienza finanziaria stanziata per l'Accordo Quadro complessivo.

5. Oltre che per casi particolari e/o urgenti l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di ordinare, agli stessi patti e condizioni, lavorazioni territorialmente fuori dal lotto assegnato, anche nel caso in cui per uno o più contratti si raggiunge l'importo contrattuale prima della scadenza naturale.

6. Nel caso di urgenza e/o necessità, l'Amministrazione regionale può disporre l'esecuzione anticipata del contratto, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. In tale circostanza, dà avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito Ordine di intervento, che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata. La consegna dei lavori, in tale circostanza, è effettuata subito dopo la stipulazione del contratto, sempre con le modalità previste dal D.Lgs. 163/2006.

7. Nei casi di avvio d'urgenza, nell'ipotesi di mancata stipulazione del contratto, l'Amministrazione regionale tiene conto della parte di prestazione eseguita per il rimborso delle relative spese.

### **Art. 22 – Consegna e inizio degli interventi – Condotta dei lavori**

1. L'esecuzione degli interventi, pur avendo l'Impresa facoltà di predisporre quanto occorre per la loro esecuzione, deve avvenire solo dopo avere ricevuto l'Ordine d'Intervento scritto da parte dell'Amministrazione regionale.

2. L'Ordine di intervento è redatto, su un modulo già predisposto, da un incaricato dell'UOD 53 07 07 – a seguito di sopralluogo e di valutazione dei lavori a farsi. In esso è indicata, tra l'altro, la data di inizio dei lavori e il tempo massimo per l'esecuzione dell'intervento autorizzato. E' controfirmato dal Direttore dei Lavori e vistato da Responsabile del Procedimento.
3. L'Impresa deve attenersi scrupolosamente agli ordini ricevuti, procedendo nell'esecuzione dei lavori senza alcuna interruzione e utilizzando il numero degli operai indicati nell'Ordine stesso, tanti quanti reputati necessari dal Tecnico preposto per condurre a termine i lavori nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine che lo stesso Tecnico fissa avendo riguardo dell'urgenza, della località e dell'importanza dell'intervento stesso.
4. L'Ordine di Intervento di cui sopra equivale alla consegna dei lavori e, in assenza di eccezioni da parte dell'Impresa, si intende accettato senza alcuna condizione. Resta inteso, comunque, che l'Ordine di Intervento, firmato e timbrato dall'Impresa per accettazione, deve essere ritrasmesso all'UOD 04 – Ufficio tecnico regionale entro 12 (dodici) ore dal suo ricevimento e, comunque, non oltre il giorno successivo alla sua emissione.
5. I preventivi dei lavori a farsi, scaturenti dall'Ordine di Intervento ricevuto, sono predisposti a propria cura e spesa, dall'Impresa,, sotto il controllo e la supervisione della Direzione Lavori e del Responsabile del Procedimento, secondo il livello di definizione dagli stessi prescritto, anche in riferimento agli obblighi di sicurezza di cui al Dlgs. 81/08.
6. In relazione a quanto disposto dal Direttore dei Lavori, agli interventi, per i quali il ritardo nell'esecuzione non consente una sollecita eliminazione di stati di pericoli per l'incolumità e la salute di persone oppure comporta una grave limitazione nell'uso dell'unità immobiliare, può essere riconosciuto il carattere d'urgenza e indifferibilità. In tali casi all'Impresa viene ordinato di effettuare il lavoro in pronto intervento, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso l'orario notturno e/o quello festivo. In tale situazione il lavoro può essere affidato tramite comunicazione verbale, telefonica e successivamente confermato con formale comunicazione di ordinativo dell'esecuzione delle lavorazioni.

### **Art. 23 - Sospensioni e proroghe**

1. Ai sensi dell'art. 158, comma 1, del Regolamento n. 207/10, la Direzione dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Impresa può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscono in via temporanea l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c), del Dlgs. 163/06, queste ultime due qualora dipendono da fatti non prevedibili al momento della redazione dell'Ordine di Intervento.
2. Ai sensi dell'art. 158, comma 2, del Reg. n. 207/10, il Responsabile Unico del Procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità.
3. L'Impresa non può sospendere i lavori in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione regionale. L'eventuale sospensione dei lavori per decisione unilaterale dell'Impresa costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Amministrazione regionale procede all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
4. Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal Direttore dei Lavori con l'intervento dell'Impresa o di un suo legale rappresentante. Nell'ipotesi in cui l'Impresa non si presenta alla redazione del verbale o ne rifiuta la sottoscrizione, ai sensi dall'art. 158, comma 8, Reg. n. 207/10, si procede a norma del successivo art. 190.
5. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, è indicato il loro stato di avanzamento, l'importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possono essere realizzati

senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

L'indicazione dell'importo corrispondente ai lavori già eseguiti ma non contabilizzati, è prevista in modo che nel caso in cui la sospensione dura più di novanta giorni si può disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione, ai sensi dell'art. 141, comma 3, Reg. n. 207/10.

6. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 158 del Reg. n. 207/10 e agli articoli 24, 25 e 26 del Capitolato Generale n. 145/00.

7. Ai sensi dell'art. 26 del Capitolato Generale n. 145/00, qualora l'Impresa, per causa allo stessa non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto.

8. L'Impresa non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o del rispetto di eventuali scadenze intermedie, ad altre ditte o imprese, se la stessa non ha tempestivamente e per iscritto denunciato all'Amministrazione regionale il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.

9. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori e controfirmati dall'Impresa, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

#### **Art. 24 - Penali**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata la penale di cui all'art. 22, comma 1, del Capitolato Generale n. 145/00, con i limiti previsti dall'art. 145 del Reg. n. 207/10 e, quindi, nella misura dell'uno per mille €/giorno dell'ammontare netto contrattuale.

2. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o più di tali parti.

3. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

4. Nei casi di inottemperanza dell'Impresa alle disposizioni di cui all'art. 52 del presente capitolato ("Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera") l'Amministrazione regionale può decidere di procedere all'applicazione di una penale secondo le modalità di cui al comma 2 del richiamato art. 57.

5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 136 del DLgs. 163/06, in materia di risoluzione del contratto.

#### **Art. 25 - Danni di forza maggiore**

1. I danni derivanti da cause di forza maggiore sono disciplinati dall'art. 166 del D.P.R. 207/2010.

2. Il compenso per danni alle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e ai prezzi contrattuali. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati all'Impresa nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d'asta.

3. Non sono risarcibili i danni causati dalla forza maggiore al cantiere ed ai mezzi d'opera o alle provviste né quelli arrecati a tutte le opere provvisorie, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati, che restano a totale ed esclusivo carico dell'Impresa.

#### **Art. 26 - Programma esecutivo dei lavori dell'Impresa e cronoprogramma**

1. L'Impresa predispone e consegna alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo, elaborato nel rispetto della tempistica indicata nell'Ordine di Intervento in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione

lavorativa. Tale programma, oltre ad essere coerente con la tempistica sopracitata, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell'inizio dei lavori, dalla Direzione Lavori.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Impresa può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario per ottenere una migliore esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dell'Amministrazione regionale;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall'Amministrazione regionale, che hanno giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere. A tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dall'Amministrazione regionale o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell'Amministrazione regionale;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza del Dlgs. N. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma di cui al Reg. n. 207/10, predisposto dall'Amministrazione regionale e integrante l'Ordine di intervento. Tale cronoprogramma può essere modificato dall'Amministrazione regionale nell'ipotesi in cui si verificano situazioni impreviste ed imprevedibili.

4. Ai sensi dell'art. 149, comma 2 lett. c), del Reg. n. 207/10, durante l'esecuzione dei lavori è compito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che collaborano con il Direttore dei Lavori (ed insieme a lui costituiscono la Direzione dei Lavori) curare l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.

### **Art. 27 - Inderogabilità dei termini di esecuzione**

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Impresa ritiene di dover effettuare per la esecuzione delle opere, con particolare riferimento agli impianti, salvo che sono ordinate dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Impresa comunque previsti dal presente capitolato;
- f) le eventuali controversie tra l'Impresa e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Impresa e il proprio personale dipendente.

### **Art. 28 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini**

1. L'eventuale ritardo dell'Impresa, rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale, superiore a 90 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione dell'Amministrazione regionale e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 136 del Dlgs. 163/2006.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Impresa con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con la medesima Impresa.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 24, comma 4, del presente Capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Impresa rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono a carico dell'Impresa i danni subiti dall'Amministrazione regionale a seguito della risoluzione del contratto.

## **CAPO V - Disciplina economica**

### **Art. 29 - Pagamenti in acconto**

1. Resta stabilito che non è dovuta alcuna anticipazione. L'Impresa ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera.
2. I pagamenti avvengono attraverso la presentazione di *un report* (predisposto dall'Impresa) dei lavori eseguiti, dei relativi prezzi (al netto dello sconto di gara) con l'indicazione, a margine della lavorazione, del codice identificativo corrispondente alla "LAVORAZIONE" preso dai Prezzari da applicare, unitamente al numero della bolletta di lavoro corrispondente a quanto controfirmato dal Direttore dei Lavori che verifica la reale e corretta esecuzione delle opere secondo quanto contrattualmente stabilito.
3. L'Amministrazione regionale, dopo aver constatato le reale esecuzione delle attività a norma del Capitolato, provvede a controllare e controfirmare le certificazioni dei lavori eseguiti.
4. L'Amministrazione regionale liquida, ogni qualvolta il credito dell'Impresa raggiunga un importo non inferiore a €. 25.000,00 oltre IVA per i lavori eseguiti e contabilizzati ai sensi dell'articolo 36 del presente Capitolato e per i quali è presentata e approvata la certificazione dal Direttore dei Lavori con le modalità specificate nel presente Capitolato, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta di cui al comma 5 e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza. Resta inteso che per singoli interventi di importo complessivo inferiore ad €. 25.000,00, il credito verrà liquidato in unica soluzione.
5. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. 5/10/2010, n.207, sull'importo netto progressivo dei lavori da liquidarsi è operata una ritenuta dello 0,50%, nulla ostando in sede di conto finale.
6. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 2, il Direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il Responsabile del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .....» con l'indicazione della data.
7. L'Amministrazione regionale provvede al pagamento del predetto certificato mediante emissione dell'apposito mandato, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
8. Le fatture devono essere intestate ed inviate con la modalità di cui al D.M. 3 aprile 2013, n. 55 a: Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Mobilità – UOD 53 07 07 Unità Operativa Supporto Tecnico alla Programmazione ed allo Sviluppo degli Interventi Infrastrutturali - Centro Direzionale is. C/3 - 19° Piano - 80143 Napoli. (C.F. 80011990639). La fattura, stilata secondo il disposto dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche e/o integrazioni, deve essere espressa in lingua italiana e devono necessariamente contenere i seguenti elementi:
  - data;
  - importo contrattuale espresso in euro;
  - tutti i dati relativi al pagamento (con l'indicazione di una sola banca, numero conto corrente – Codice CAB – ABI – IBAN ecc )

- ogni altra indicazione utile.

9. Nel caso di A.T.I. il fatturato viene liquidato a favore della capogruppo. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento viene sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione regionale.

10. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Impresa e possono sempre essere rifiutati dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto. Ciascuna fattura è commisurata all'importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dal Direttore dei Lavori, in concorso e contesto con l'Impresa, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto della variazione di gara e delle ritenute per legge e/o contrattuali.

11. E' fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura del Direttore dei Lavori. Si precisa che l'esecuzione delle opere, benché ordinate dal Direttore dei Lavori, deve essere limitata all'importo contrattuale.

L'eventuale superamento di tale importo è a totale carico e rischio dell'Impresa medesima, la quale non può pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di sorta. Raggiunto l'importo contrattuale, in forza della contabilità da essa stessa tenuta, l'Impresa deve darne immediata comunicazione e documentazione al Direttore dei Lavori.

12. Ai sensi dell'art. 141, comma 3, del Reg. n. 207/10, qualora i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'Impresa, si procede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo precedentemente stabilito al comma 4.

13. Resta comunque facoltà dell'Amministrazione regionale procedere al pagamento degli stati d'avanzamento lavori anche se il credito maturato a favore dell'Impresa non raggiunge la somma di € 25.000,00.

14. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del Procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

### **Art. 30 - Conto finale e pagamenti a saldo**

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data del certificato di ultimazione e, sottoscritto dal Direttore di lavori, è trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Impresa, su invito del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni. Se l'Impresa non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da essa definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 29, comma 2, del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata a seguito di avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Dlgs. 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui all'art. 124 del Reg. n. 207/10, è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.

6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Impresa risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione regionale prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

**Art. 31 - Revisione prezzi**

1. Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del Dlgs. 163/06, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ove ne ricorrano le condizioni, per la compensazione in aumento o in diminuzione dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, si applica quanto previsto dall'art. 133, commi 4,5,6 e 7 del DLgs 163/06.

**Art. 32 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii, sia nei rapporti verso l'Amministrazione regionale che nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.
2. L'Impresa, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione regionale e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Napoli. La predetta legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.
3. L'Impresa si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell'Amministrazione regionale, sia passivi verso gli operatori della filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.
4. L'Impresa è tenuta a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, all'Amministrazione regionale, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., è rilasciata dal rappresentante legale dell'Impresa entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'Amministrazione regionale. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
5. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.
6. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, i codici identificativi di gara comunicati dall'Amministrazione regionale.
7. La tracciabilità dei flussi finanziari, così come stabilito dalle Linee guida 2011 emanate dall'Autorità di Vigilanza con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, si applica a tutta la filiera delle imprese che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di esecuzione dell'appalto. Sono quindi obbligatoriamente assoggettati agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 tutti i subcontratti che presentano stretta dipendenza funzionale con il contratto principale. Pertanto, ai fini del comma 7, dell'art.3 della L.136/2010, i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati.
8. L'Impresa è obbligata all'invio di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese al fine di permettere alla Stazione Appaltante di assolvere all'obbligo di verifica di cui al comma 9 dello stesso articolo di legge.
9. L'Impresa è obbligata in tema di materia di antimafia, al rispetto delle normativa riguardante il controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali e l'identificazione degli addetti nei cantieri stabilita dagli articoli 4 e 5 della legge 136/2010.

**Art. 33 – Modifica del contratto. Subappalto. Cessione del contratto e cessione dei crediti.**

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Impresa, se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dall'Amministrazione regionale.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dei lavori lo giudica opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Impresa, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori.
3. L'Impresa è tenuta ad eseguire in proprio i lavori e le forniture oggetto del contratto. È vietata la cessione, anche parziale, del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
4. Il subappalto è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, alle condizioni stabilite dall'art. 118 del DLgs 163/06 e sono appresso specificate (Capo IX – Disciplina del subappalto).
5. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 117 del DLgs. 163/06 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all'Amministrazione regionale prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

## **CAPO VI - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori**

### **Art. 34 – Valutazione e contabilizzazione dei lavori**

1. I lavori e le somministrazioni sono valutati a corpo.
2. I prezzi unitari in base ai quali vengono contabilizzati i lavori, sono quelli riportati nel Tariffario Regione Campania edizione 2013 e, in caso di mancanza di voci, al Prezzario D.E.I. *Impianti Tecnologici* ed *Impianti Elettrici*, in vigore al momento della stipula del contratto, al netto del ribasso d'asta.
3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni, detrazioni in corso d'opera e somme urgenze, ancorché ammissibili ed ordinate ed autorizzate ai sensi dell'art.132 del D.Lgs. 163/2006.
4. Con i prezzi stessi si intende compensato quanto riportato nel presente Capitolato e nei documenti contrattuali, ivi comprese ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera, l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, le varie assicurazioni sociali, ogni trasporto, lavorazione e magistero per dare completamente ultimati in ogni parte i lavori formanti oggetto del presente atto. In particolare, comprendono:
  - a) per i materiali: ogni spesa per forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc.. nessuna eccezione, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
  - b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché le note per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, per la gestione del cantiere, ecc..
  - c) per i lavori: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di passaggio, di deposito di cantiere, di occupazione temporanea e diversi mezzi d'opera provvisori nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa ecc., e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa deve sostenere a tale scopo anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli dell'Elenco prezzi.
5. I prezzi medesimi per lavori a corpo o in economia, si intendono accettati dall'Impresa in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
6. Occorrendo lavori e somministrazioni non contemplati nel Tariffario e/o Prezzario di cui al comma 2 del presente articolo, l'Amministrazione regionale ha facoltà di ordinarli all'Impresa, che deve eseguirli secondo regola d'arte nei modi indicati dalla Direzione Lavori. Ad essi vengono applicati nuovi prezzi, facendo riferimento agli stessi Tariffario e/o Prezzario sopra richiamati. Nel caso

trattasi di specie di lavorazioni non comprese in tali elenchi, i nuovi prezzi vengono concordati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'Impresa, ed approvati dal R.U.P.

7. Le eventuali somministrazioni di operai, materiali, noli e trasporti per lavori in economia, che vengono fatte dall'Impresa per ordine dell'Amministrazione regionale, sono pagate con apposite liste settimanali da comprendersi nella contabilità dei lavori a prezzi di contratto. La manodopera, i trasporti ed i noli sono liquidati anch'essi secondo i prezzi di cui al comma 2 del presente articolo, con applicazione del ribasso d'asta sulle spese generali (calcolate al 15%) e utili d'impresa (calcolati al 10%).

#### **Art. 35– Liquidazione oneri per la sicurezza**

1. Gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori di cui al presente Capitolato, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

#### **Art. 36 - Lavori in economia**

1. La contabilizzazione di eventuali lavori in economia, al momento non previsti, viene effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'Impresa stessa, con le modalità previste dall'art. 179 del Reg. n. 207/10.

#### **Art. 37 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera**

1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'art. 29 del presente Capitolato, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Impresa e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Capitolato Generale n. 145/00.

### **CAPO VII - Disposizioni per l'esecuzione**

#### **Art. 38 – Responsabile contrattuale dell'Amministrazione regionale**

1. Il controllo della corretta esecuzione del contratto e, quindi, delle prestazioni, è affidato alla UOD 53 07 07 Unità Operativa Supporto Tecnico alla Programmazione ed allo Sviluppo degli Interventi Infrastrutturali a cui competono, in via esemplificativa, le seguenti attività:

- la verifica della conformità delle prestazioni rese alle prescrizioni contrattuali;
- l'emissione di eventuali prescrizioni particolari nei confronti dell'Impresa per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e per la salvaguardia e tutela degli immobili e delle attività in essi svolti eventualmente interessati;
- la messa a disposizione del personale designato dall'Impresa, con il vincolo della riservatezza, di tutta la documentazione ed i dati necessari per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente atto;
- la comunicazione all'Impresa, in coordinamento con il Responsabile della sicurezza, di eventuali rischi esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare e le misure di prevenzione e protezione adottate dall'Amministrazione regionale in relazione alla propria attività, fatti salvi gli obblighi di protezione che incombono al datore di lavoro in quanto tale;
- la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme regolamentari cui è soggetta l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché a tutte le norme sulla sicurezza e tutela dei lavoratori;
- la rilevazione di eventuali inadempimenti o ritardi dell'Impresa e il computo di eventuali penalità;
- la proposizione di modifiche che comportano variazioni economiche dell'Accordo Quadro, da presentare all'Organo competente per il successivo iter procedurale;
- l'adozione degli atti di impegno e di liquidazione delle somme dovute.

3. Con proprio provvedimento il Dirigente dell'UOD 53 07 07 ha individuato il Responsabile Unico del Procedimento per ogni lotto.
4. Per ogni intervento specifico, il Dirigente dell'UOD 53 07 07 nomina il Direttore dei Lavori che presiede l'esecuzione dei lavori e si rapporta con il Referente dell'Impresa. Provvede a quanto di sua competenza con particolare riferimento al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

### **Art. 39 - Direzione dei lavori**

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 147 del Reg. n. 207/10, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento) da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l'Impresa in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
3. Ai sensi dell'art. 152 del Reg. n. 207/10 il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'Impresa mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicate all'Impresa, che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza ed accettazione.
4. L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.

### **Art. 40 - Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione**

1. I materiali provenienti da scavi e demolizioni sono ceduti, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del Cap. Gen. n. 145/00, dall'Amministrazione regionale all'Impresa,
2. Il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito è quindi dedotto dall'importo netto dei lavori salvo che la deduzione non è già fatta nella determinazione dei prezzi.

### **Art. 41 - Variazione dei lavori**

1. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio, dovessero risultare opportune, senza che perciò l'Impresa può pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 132 del DLgs. 163/06, dagli articoli applicabili del Reg. n. 207/10, e dagli articoli 10 e 11 del Capitolato Generale n. 145/00, nonché di quanto esplicitato all'art. 27 comma 10 del presente Capitolato.
2. Non sono riconosciute varianti all'Ordine di Intervento, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'Impresa si crede in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia un accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti, ai sensi dell'art. 132, comma 3 primo periodo, del DLgs. 163/06, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di manutenzione e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportano un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Ai sensi dell'art. 132, comma 3 secondo periodo, del DLgs. 163/06, sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione regionale, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il

5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'intervento.

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

#### **Art.42 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

Le variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali, facendo riferimento al Tariffario Regione Campania edizione 2013 e, in caso di mancanza di voci, al Prezzario D.E.I. *Impianti Tecnologici ed Impianti Elettrici*, in vigore al momento della stipula del contratto, soggetti anch'essi al ribasso d'asta. Nel caso trattasi di specie di lavorazioni non comprese in tali elenchi, i nuovi prezzi vengono concordati attraverso apposito verbale di concordamento e coi criteri dettati dall'art. 161 del Reg. n. 207/10, in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Impresa, ed approvati dal R.U.P.

### **CAPO VIII - Disposizioni in materia di sicurezza**

#### **Art. 43 – Disposizioni in materia di sicurezza – DUVRI**

1. Ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro, l'Amministrazione regionale, prima dell'inizio dei lavori, redige il documento unico di valutazione del rischio da interferenze (DUVRI), in cui è riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra l'attività del Committente e dell'Impresa aggiudicataria e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate e adottabili per eliminare o ridurre tali rischi (art 26 del D. Lgs. 81/2008).

2. Per interventi operati in settori di attività a basso rischio infortunistico (determinati con Decreto del Ministero del Lavoro) l'Amministrazione regionale individua un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche del preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere alla cooperazione e coordinamento dell'attività connesse alla sicurezza sul lavoro, ai sensi della lettera a) comma I dell'art. 32 della Legge n. 98/2013.

3. L'Amministrazione regionale non è tenuta né alla redazione del DRUVI, né alla nomina dell'incaricato di cui al comma precedente, nel caso di interventi relativi a mere forniture di materiali o attrezzature, a lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato (D.M. 10/3/98) o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati (di cui al regolamento 177/2011) o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari (di cui all'allegato XI al Dlgs 81/08). Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori (art. 32, comma 1, lettera a) legge n. 98/2013)

4. L'impresa aggiudicataria, prima dell'effettivo inizio dei lavori, deve comunque presentare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, corredato almeno con i contenuti minimi, secondo il D.P.R. n. 222/2003, strutturato e seconda delle tipologie di intervento che vengono eseguite.

5. Sono pienamente a carico dell'Impresa tutte le responsabilità relative alla sicurezza ed al rispetto delle normative specifiche, pur se trattasi anche di lavori di piccola manutenzione. Ad ogni modo è facoltà del Responsabile del Procedimento, laddove ne ravvisa la necessità in relazione ad uno specifico Ordine di Intervento in cui si possono presentare situazioni di rischio particolare, nominare un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione per la predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento a norma degli artt. 90,91 e 92 del D.Lgs. 81/08.

#### **Art. 44 - Norme di sicurezza**

1. L'Impresa è obbligata ad osservare scrupolosamente, sotto la propria responsabilità, tutte le misure e le disposizioni di tutela di cui al Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e predisporre, durante i lavori,

tutti i ripari e i dispositivi necessari per la protezione del personale addetto al lavoro e di qualsiasi terzo ed evitare danni di ogni specie sia alle persone che alle cose.

2. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, sia generali che relative allo specifico lavoro affidato vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.

3. Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa deve informare i propri dipendenti su tutte le norme di legge, di contratto e sulle misure che vengono assunte in adempimento a quanto sopra. Essa è, pertanto, tenuta a vigilare affinché i propri dipendenti come pure i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente a quanto loro reso noto ed in generale osservino le norme di legge, di contratto e quelle misure da essa definite.

4. L'Impresa deve predisporre e consegnare al Responsabile della Direzione Lavori l'elenco dei macchinari in propria dotazione ed è inoltre tenuta a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto siano efficienti e vengono sottoposti, alle scadenze di legge o periodicamente, secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso. Il mancato adempimento di tali prestazioni è soggetto ad una penale pari ad € 200,00 (duecento).

5. L'Amministrazione regionale ha, in ogni momento, la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti, relativi al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro, alle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive o a consulenti di propria fiducia e l'Impresa è tenuta a consentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.

## **CAPO IX - Disciplina del subappalto**

### **Art. 45 – Subappalto**

1. Ai sensi dell'art. 118, comma 2, del Dlgs. 163/06, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo.

2. Non sono autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l'Accordo Quadro.

3. Ai sensi del Regolamento di cui al DPR n. 207/2010 ed in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OG11 – Impianti tecnologici (così come definita nell'art. 79 comma 16 del suddetto Regolamento).

4. I lavori appartenenti alla categoria OG 7 - OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO prevalente sono subappaltabili nel limite del 30% (trentapercento) ai sensi dell'art. 118, comma 2 del D.Lgs. 163/06.

5. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che l'Impresa che intende subappaltare a terzi parte della prestazione deve dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale e la tipologia della prestazione che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 163/06. L'omissione di parte o di tutta l'indicazione sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l'Impresa deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione regionale almeno 30 (trenta) giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni e, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'Impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, da ciascuna delle imprese partecipanti);

c) che l'Impresa, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante (di cui alla lettera b), trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal Dlgs. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Dlgs. 163/06;

d) che non sussiste, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge n. 575 del 1965 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione regionale in seguito a richiesta scritta dell'Impresa. L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso. Tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 (trenta) giorni, ove ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, senza riscontro dell'Amministrazione regionale, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti, qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
4. Ai sensi dell'art. 118, comma 8, del Dlgs. 163/06, per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o a 100.000 (cento) euro, il termine per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale è di 15 (quindici) giorni.
5. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) per le prestazioni affidate in subappalto l'Impresa deve praticare, ai sensi dell'art. 118, comma 4, del Dlgs. 163/06, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
  - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati, ai sensi del comma 5 dell'art. 118 del Dlgs. 163/06, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi degli estremi relativi ai requisiti di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo.
  - c) le imprese subappaltatrici, ai sensi dell'art. 118, comma 6 primo periodo, del Dlgs. 163/06, devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
  - d) l'Impresa, ai sensi dell'art. 35, comma 28, della legge n. 248/06 (di conversione del DL n. 223/06), risponde in solido con le imprese subappaltatrici dell'osservanza delle norme anzidette appalto. Da parte di queste ultime e, quindi, dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui sono tenute le imprese subappaltatrici stesse. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al precedente periodo non possono eccedere l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'Impresa al subappaltatore (art. 35, comma 30, legge n. 248/06);
  - e) l'Impresa e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sempre ai sensi dell'art. 118, comma 6, del Dlgs. 163/06, devono trasmettere all'Amministrazione regionale, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici. Devono, altresì, trasmettere periodicamente all'Amministrazione regionale copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
6. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari per la realizzazione di opere pubbliche.
7. Ai sensi dell'art. 35, comma 32, della legge n. 248/06, in caso di subappalto, l'Amministrazione regionale al pagamento del corrispettivo dovuto all'Impresa, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 5, lettera d) del presente articolo sono stati correttamente eseguiti dallo stesso.
8. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 (cento) euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.
9. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento. In tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussiste alcuno dei divieti di cui al comma 4, lettera d). È

fatto obbligo all'Impresa di comunicare all'Amministrazione regionale, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

10. Ai sensi dell'art. 37, comma 11, del Dlgs. 163/06, se una o più d'una delle lavorazioni relative a strutture, impianti ed opere speciali, di cui al Reg. n. 207/10, supera in valore il 15% dell'importo totale dei lavori, le stesse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari.

11. Nei casi di cui al comma precedente, i soggetti che non sono in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi della normativa vigente, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal Reg. n. 207/10.

#### **Art. 46 - Responsabilità in materia di subappalto**

1. L'Impresa resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione regionale per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione regionale medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 5 del Dlgs. 494/96, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto - legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

#### **Art. 47 - Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti**

1. L'Amministrazione regionale non provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti dell'Impresa l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi. L'Impresa è obbligata a trasmettere alla stessa Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

2. Ai sensi dell'art. 35, comma 29, della legge n. 248/06, la responsabilità solidale dell'Impresa nei confronti delle imprese subappaltatrici, di cui al comma 4, lettera d) dell'art. 52 del presente capitolato, viene meno se quest'ultima, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, verifica che gli adempimenti di cui al comma 28 dell'art. 35 della legge n. 248/06 (connessi con le prestazioni di lavori dipendente concernenti l'opera) sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.

### **CAPO X - Controversie, manodopera, esecuzione d'ufficio**

#### **Art. 48 – Controversie**

1. Ai sensi dell'art. 240, comma 14, del Dlgs. 163/06, qualora in corso d'opera, le riserve iscritte sui documenti contabili superano il limite del 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove la costituzione di un'apposita commissione affinché quest'ultima, acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, formula, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima riserva, una proposta motivata di accordo bonario.

2. Il Responsabile del Procedimento promuove la costituzione della commissione di cui al comma 1 – indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi – al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione). In tal caso la commissione formula la proposta motivata di accordo bonario, entro 90 giorni da detto ricevimento.

3. Ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 163/06, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso al procedimento di accordo bonario di cui ai commi 1 e 2, le controversie scaturite dall'esecuzione dei lavori possono essere risolte mediante transazione purché nel rispetto del codice civile.

4. Nei casi di cui al comma 3, la proposta di transazione può essere formulata o direttamente dall'Impresa o dal dirigente dell'UOD 04 dell'Amministrazione regionale, previa audizione

dell'Impresa stessa. Qualora è l'Impresa a formulare la proposta di transazione, il dirigente dell'UOD 04 dell'Amministrazione regionale la esamina, sentito il Responsabile del Procedimento.

5. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.

#### **Art. 49 - Termini per il pagamento delle somme contestate**

1. Ai sensi dell'art. 240, comma 19, del DLgs n.163/06 il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo bonario stesso. Decorso tale termine, spettano all'Impresa gli interessi al tasso legale.

2. Ai sensi dell'art 32, comma 3, del Capitolato Generale n. 145/00, il pagamento delle somme riconosciute negli altri casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo con cui sono definite le controversie. Decorso tale termine, spettano all'Impresa gli interessi al tasso legale.

#### **Art. 50 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. Ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Generale n. 145/00, l'Impresa è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Capitolato, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto all'Amministrazione regionale dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non è stato autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione regionale;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dall'Amministrazione regionale o ad essa segnalata da un ente preposto, l'Amministrazione medesima comunica all'Impresa l'inadempienza accertata e può procedere a una detrazione dello 0,50% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non è accertato che gli obblighi predetti sono integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Impresa invitata a provvedervi, entro quindici giorni non vi provvede o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l'Amministrazione regionale può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Impresa in esecuzione del contratto.

4. Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 1, della legge n. 248/2006, qualora il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontra l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del DLgs. 66/2003 e s.m., può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori, nonché quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

5. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove si accerta:
- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
  - b) il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.
6. L'Impresa deve munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
7. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più imprese o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido l'Amministrazione regionale.
8. Le imprese con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.
9. La violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 8 comporta l'applicazione, in capo all'Impresa, della sanzione amministrativa da euro 100 (cento) ad euro 500 (cinquecento) per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 (cinquanta) a euro 300 (trecento).
10. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, l'Impresa è tenuta a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 608/96 e s.m. e i. (di conversione del DL n. 510/1996), il giorno antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.
11. L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 (millecinquecento) a euro 12.000 (dodicimila) per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 (centocinquanta) per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000 (tremila), indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

## **Art. 51 - Risoluzione del contratto**

1. L'Amministrazione regionale può decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli artt. 135, 136 e 137 del Dlgs. 163/06 nonché in caso di violazioni dei piani di sicurezza di cui all'art. 131, comma 3, del Dlgs. 163/06 per come stabilito dal DPR n. 222/03.
2. Nei casi di cui all'art. 135 del Dlgs. 163/06 (risoluzione per reati accertati), l'Impresa ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
3. Nei casi di cui all'art. 136, comma 1, del Dlgs. 163/06 (risoluzione per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali), il Direttore dei Lavori procede secondo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 di detto articolo.
4. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 3, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Impresa rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 136 del Dlgs. 163/06.
5. Nei casi di cui all'art. 137 del Dlgs. 163/06 (risoluzione per inadempimento di contratti di cottimo) la risoluzione è dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previa ingiunzione del Direttore dei Lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto all'Amministrazione regionale.
6. Ai sensi dell'art. 138 del Dlgs. 163/06, il Responsabile del Procedimento – nel comunicare all'Impresa la risoluzione del contratto – dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei

Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato di consistenza di cui sopra, un verbale di accertamento tecnico e contabile, con cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Impresa inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove l'Amministrazione regionale non si è avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 140, comma 1, del Dlgs. 163/06.

#### **Art. 52 - Recesso dal contratto**

1. Ai sensi dell'art. 134, comma 1, del Dlgs. 163/06, l'Amministrazione regionale ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle opere eseguite è dato dalla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

#### **CAPO XI - Disposizioni per l'ultimazione**

##### **Art. 53 - Ultimazione dei lavori**

1. Ai sensi dell'art. 199, Reg. n. 207/10, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata, per iscritto, dall'Impresa al Direttore dei lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Impresa è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori. Il Direttore dei Lavori, nell'effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell'opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell'opera stessa.

3. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all'Impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l'Impresa ha completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerta l'avvenuto completamento.

4. Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avviene entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del Capitolato Generale n. 145/00, è applicata la penale di cui all'art. 24 del presente Capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'Impresa nell'esecuzione dell'appalto.

5. L'Impresa può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, nei casi di cui all'art. 22, comma 4, del Capitolato Generale n. 145/00. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità dell'Impresa. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest'ultima è sproporzionata rispetto all'interesse dell'Amministrazione regionale.

6. L'Impresa, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non è imputabile all'Amministrazione regionale.

7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione. Tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'Amministrazione regionale, da effettuarsi entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

**Art. 54 - Conto finale**

Ai sensi dell'art. 200 del Reg. n. 207/10, il conto finale viene compilato entro 90 giorni naturali consecutivi dalla data dell'ultimazione dei lavori.

**Art. 55 - Presa in consegna dei lavori ultimati**

1. Ai sensi dell'art. 230 del Reg. n. 207/10, l'Amministrazione regionale si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere, con apposito verbale, immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha esito positivo ovvero nel termine assegnato dalla Direzione lavori di cui all'articolo precedente.
2. Qualora l'Amministrazione regionale si avvale di tale facoltà, che viene comunicata all'Impresa per iscritto, la stessa Impresa non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Essa può, però, chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che eventualmente possono essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Impresa.
4. La presa di possesso da parte dell'Amministrazione regionale avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza dell'Impresa o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora l'Amministrazione regionale non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Impresa non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.

**Art. 56 - Termini per il collaudo e la regolare esecuzione**

1. Ai sensi dell'art. 141, comma 1, del Dlgs. 163/06, il collaudo finale per ciascun intervento deve aver luogo entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Le operazioni di collaudo e l'emissione del relativo certificato devono eseguirsi entro dodici mesi dall'ultimazione dei lavori.
3. Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente capitolato, per detta emissione.
4. Ai sensi dell'art. 141 del Dlgs. 163/06, il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell'Impresa dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L'Impresa è, pertanto, tenuta, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
5. Le operazioni e le prescrizioni generali finalizzate al collaudo e/o regolare esecuzione sono:
  - a) l'Impresa deve assumere in loco, sotto la sua completa ed esclusiva responsabilità, le necessarie informazioni presso le sedi locali ed i competenti uffici dei vari Enti e deve prendere con essi ogni necessario accordo inerente la realizzazione ed il collaudo degli impianti;
  - b) tutte le spese inerenti la messa a norma degli impianti, comprese quelle maggiori opere non espressamente indicate dall'Amministrazione regionale ma richieste dagli Enti di cui sopra, e le spese per l'ottenimento dei vari permessi (relazioni, disegni, ecc.) devono essere a completo carico dell'Impresa che, al riguardo, non può avanzare alcuna pretesa di indennizzo o di maggior compenso, ma anzi deve provvedere ad eseguirle con la massima sollecitudine, anche se nel frattempo fosse già emesso il certificato di ultimazione dei lavori;
  - c) in caso di emissione di nuove normative l'Impresa è tenuta a darne immediata comunicazione alla D.L. e deve adeguarsi. In questa circostanza non è dovuto alcun compenso supplementare, per cui l'Impresa, al riguardo, non può avanzare alcuna pretesa di indennizzo o di maggior compenso;
  - d) tutte le documentazioni di cui prima devono essere riunite in una raccolta, suddivisa per tipi di apparecchiature e componenti e consegnata alla D.L.

6. A lavori ultimati, in coincidenza con la consegna provvisoria degli impianti e quindi prima del rilascio del Certificato di ultimazione lavori, è fatto obbligo all'Impresa di fornire la documentazione finale qui sotto elencata, su supporti informatizzati (CD-ROM),:

a) Disegni finali *as-built*: in formato dwg e pdf, aggiornati e perfettamente corrispondenti agli impianti realizzati, con l'indicazione del tipo e delle marche di tutte le apparecchiature, componenti e materiali installati. Particolare cura deve essere riservata al posizionamento esatto, nelle piante e nelle sezioni, degli impianti.

b) Manuali d'uso e manutenzione: in lingua italiana, con tutte le Norme, le istruzioni per la conduzione e la manutenzione degli impianti e delle singole apparecchiature, secondo le istruzioni date dalla Direzione Lavori. Non si deve trattare di generiche informazioni, ma di precise documentazioni di ogni apparecchiatura con fotografie, disegni, schemi ed istruzioni per messa in marcia, funzionamento, manutenzione, smontaggio, installazione e taratura. Tutto perfettamente ordinato, con indice preciso ed analitico per l'individuazione rapida delle apparecchiature ricercate.

c) Schemi: in ogni quadro elettrico e a bordo macchina deve essere fornito ed installato a parete un pannello con gli schemi delle relative apparecchiature ed impianti.

d) Liste ricambi, materiali di consumo ed attrezzi: contenenti:

▲ una lista completa delle parti di ricambio consigliate per un periodo di conduzione di due anni, con la precisa indicazione di marche, numero di catalogo, tipo e riferimento ai disegni. Accanto al nome di ogni singola ditta fornitrice di materiale deve essere riportato indirizzo, numero telefono, fax, e possibilmente e-mail, al fine di reperire speditamente le eventuali parti di ricambio;

▲ una lista completa di materiali di consumo, quali oli, grassi, gas, ect., con precisa indicazione di marca, tipo e caratteristiche tecniche;

▲ una lista completa di attrezzi, utensili e dotazioni di rispetto necessari alla conduzione ed ordinaria manutenzione, ivi inclusi eventuali attrezzi speciali per il montaggio e smontaggio degli impianti.

e) Nulla-osta degli Enti competenti.

f) Dichiarazione di conformità degli impianti realizzati in accordo alle prescrizioni del DM n° 37 del 22/01/08.

g) Tarature, prove e collaudi finalizzate alla taratura, regolazione e massa a punto di ogni parte dell'impianto.

7. E' fatto obbligo all'Impresa, inoltre, a propria cura e spesa:

a) Eseguire i collaudi ordinati dalla Direzione dei Lavori.

b) Eseguire tutte le prove e collaudi previsti nel presente Capitolato. L'Impresa deve informare per iscritto la Direzione Lavori con almeno una settimana di anticipo, quando l'impianto è predisposto per le prove in corso d'opera e per le prove di funzionamento.

c) Sostenere le spese per i collaudi provvisori e definitivi.

d) Sostenere le spese per i collaudatori qualora i collaudi si devono ripetere per esito negativo.

e) Mettere a disposizione della Direzione Lavori gli apparecchi e gli strumenti di misura e controllo e la necessaria mano d'opera per le misure e le verifiche in corso d'opera ed in fase di collaudo dei lavori eseguiti.

8. L'esecuzione dei lavori richiede una consegna provvisoria e una consegna definitiva degli impianti. Per la consegna provvisoria, che l'Impresa deve effettuare appena ultimati i lavori, devono essere previste:

- Verifiche in officina;
- Prove in fabbrica;
- Verifiche e prove in corso d'opera;
- Messa a punto e taratura;
- Verifiche e prove preliminari.

Per la consegna definitiva, che deve essere effettuata dopo la consegna provvisoria, devono essere previste:

- Verifiche e prove definitive.

**CAPO XII - Norme finali****Art. 57 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Impresa - Responsabilità dell'Impresa**

Oltre gli oneri di cui al Capitolato Generale n. 145/00, al Regolamento n. 207/10 e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a totale carico dell'Impresa gli oneri ed obblighi seguenti :

- la fedele esecuzione degli Ordini d'intervento per quanto di competenza, dall'Amministrazione regionale e dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultano a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi a quanto richiesto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultano dal Capitolato o dall'Ordine di Intervento. In ogni caso l'Impresa non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile;
- i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, l'approntamento delle opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Amministrazione regionale;
- l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'Amministrazione regionale, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Impresa a termini di contratto;
- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli ordinati o previsti dal presente Capitolato;
- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Impresa si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Amministrazione regionale, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- la disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che sono designati dalla Direzione dei Lavori, di locali, ad uso ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono,...), dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione;
- l'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che devono essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;
- l'esecuzione di un'opera campione ogni volta che questo è previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o è richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- la redazione dei calcoli o dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale. L'approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva l'Impresa, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità delle opere. L'Impresa deve inoltre far eseguire, a proprie spese, le eventuali prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati;
- la redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, nonché degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia

cartacea e su supporto informatizzato (CD-ROM) - i disegni in formato dwg - all'Amministrazione regionale;

- il rilascio all'Amministrazione regionale, in osservanza della legge 46/90, delle varie dichiarazioni di conformità a regola d'arte degli impianti;
- l'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che vengono in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni può essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;
- l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di rilevante importanza statica;
- il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire,
- la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possono essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione regionale che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che possono intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procede ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituisce apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non sono per qualsiasi titolo corrisposti interessi;
- la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, viene applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. 24 del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che possono essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato Generale n. 145/00 per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali;
- le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che sono di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori;
- l'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte. L'assicurazione contro tali rischi deve farsi con polizza intestata all'Amministrazione regionale;
- la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione regionale (Consorti, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, dei permessi necessari e a seguire di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;
- la pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
- il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione regionale, nonché, a richiesta della direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni

provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione regionale intende eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione stessa, l'Impresa non può pretendere compensi di sorta;

- provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione regionale. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza sono apportati ai materiali e manufatti suddetti sono riparati a carico esclusivo dell'Impresa;

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nell'importo dei lavori posti a base di gara, al netto del ribasso contrattuale, fisso ed invariabile, di cui al presente Capitolato.

### **Art. 58 - Obblighi speciali a carico dell'Impresa**

L'Impresa è obbligata a:

- a) intervenire alle misure e al controllo della qualità dei lavori, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora essa, invitata, non si presenta;
- b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi ad essa sottoposti dal Direttore dei Lavori;
- c) consegnare al Direttore Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato Speciale d'Appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottoposte dal Direttore dei Lavori;
- e) produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o, comunque, a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono effettuate le relative rilevazioni.

### **Art. 59 - Custodia del cantiere**

Ai sensi dell'art. 52 del Cap. Gen. n. 145/00, è a carico e a cura dell'Impresa la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione regionale che sono consegnate all'Impresa. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione regionale.

### **Art. 60 - Cartello di cantiere**

L'Impresa deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LLPP dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

### **Art. 61 - Spese contrattuali, imposte, tasse**

Sono a carico dell'Impresa, senza diritto di rivalsa, tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto (art. 8, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00)

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA), regolata dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente capitolato Speciale d'Appalto si intendono IVA esclusa.

**CAPO XIII - Qualità dei materiali e dei componenti - Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro****Art. 62 – Scelta ed approvazione dei materiali**

1. La scelta delle marche, dei modelli delle apparecchiature e dei componenti da impiegare nell'esecuzione degli impianti in oggetto deve essere eseguita nel rispetto scrupoloso delle specifiche di tecniche richieste dall'Amministrazione regionale.
2. Ogni materiale, che deve essere, comunque, di primaria casa, deve essere sottoposto all'analisi della Direzione Lavori che provvede a notificarne l'approvazione in forma scritta.
3. Resta inteso che la scelta, di cui deve essere steso regolare Verbale di Approvazione, è vincolante per l'Appaltatore che non può sollevare alcuna pretesa o richiesta di maggior prezzo.

**Art. 63 – Normativa di riferimento**

1. Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, provengono da quelle località che l'Impresa ritiene di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondono alle caratteristiche/prestazioni richieste.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

2. Gli impianti devono essere realizzati in ogni loro parte e nel loro insieme in conformità alle leggi, norme, prescrizioni emanate dagli Enti preposti al controllo e alla sorveglianza della regolarità della loro esecuzione, quali:

- Normative ISPESL e ASL;
- Disposizioni eventuali dei VV.F.;
- Norme CEI;

3. In particolare, si segnalano le sotto riportate norme e regolamenti in materia da rispettare, cui aggiungere i successivi aggiornamenti e quelle, nel frattempo subentrate, emanati nel corso di validità del contratto, anche se non specificati in materia:

- di lavori pubblici;
- di igiene;
- di prevenzione incendi;
- di rispetto dell'ambiente e antinquinamento;
- di risparmio energetico ed efficienza energetica;
- di impiantistica:
  - elettrica e speciale;
  - di protezione contro le scariche elettriche;
  - di sicurezza e di controllo accessi;
  - antincendio;
  - idraulica.

4. Ad esclusivo titolo di esempio, in particolare, si segnala la seguente normativa generale:

- ✦ Legge 1 marzo 1968, n. 186: disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazione e impianti elettrici ed elettronici.
- ✦ Legge n. 791 del 18/10/1977: Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione
- ✦ DM del 5/10/1984: Attuazione della direttiva (CEE) n. 47 del 16/1/1984 che adegua al progresso tecnico la precedente direttiva (CEE) n. 196 del 6/2/1979 concernente il materiale elettrico destinato ad essere impiegato in atmosfera esplosiva già recepito con il Decreto del Presidente della Repubblica 21/7/1982 n. 675
- ✦ Legge n. 447 del 26/10/1995: Legge quadro sull'inquinamento acustico;
- ✦ D.Lgs. n. 615 12/11/1996: Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla

compatibilità elettromagnetica, modificata e integrata dalle direttive 92/ 31/ CEE, 93/ 68/ CEE, 93/ 97/ CEE

- ⤴ DPR n. 126 del 23/03/1998: Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera esplosiva"
- ⤴ DM del 5/05/1998: Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione ed esercizio delle linee elettriche
- ⤴ Direttiva 06/95/CEE del 12-12-2006: Riguardante la marcatura CE del materiale elettrico
- ⤴ D.M. 37/2008: regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti sicurezza degli impianti elettrici all'interno degli edifici (ex legge n. 46/1990, tranne l'art. 8 (finanziamento delle attività di normazione tecnica), l'art. 14 (verifiche) e l'art. 16 (sanzioni) - ex regolamento DPR n. 447/1991 di attuazione della legge n. 46/1990 - ex Capo V articoli da 107 a 121 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia)
- ⤴ DPR n. 462 del 22/10/2001: Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi"
- ⤴ Legge n. 36 del 22/02/2000: Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"
- ⤴ D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151: regolamento recante semplificazione della disciplina in materia di prevenzione incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
- ⤴ Legge 10 Maggio 1976, n. 319: Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.
- ⤴ Legge 8 Ottobre 1976, n. 690: Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.
- ⤴ Circolare del Comitato dei Ministri 29.12.1976
- ⤴ Disposizioni Ministero Lavori Pubblici 04.02.1977
- ⤴ Circolare Ministero Lavori Pubblici 30.12.1977
- ⤴ Applicazione delle Leggi n. 319 e 690.
- ⤴ Disposizione del Ministero LL.PP. Del 30.12.1980: Direttive per la disciplina degli scarichi.
- ⤴ Decreto Presidente del Consiglio 28 Marzo 1983: Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni di inquinamenti dell'aria.
- ⤴ D.M. 21 Dicembre 1990, n. 443: Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acqua potabile.
- ⤴ D.M. 10.03.1998: criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
- ⤴ D.Lgs. 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza coordinato con il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106): attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia dei tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

#### **Art. 64- Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori**

1. In genere l'Impresa ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crede più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione regionale.
2. L'Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che ritiene più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Impresa può rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
3. L'Impresa presenta alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si attiene nell'esecuzione delle opere, in armonia col programma di cui al Regolamento n. 207/10.

### **ELENCO PREZZI :**

Vedi Prezzario regionale dei lavori pubblici anno 2014 approvata con Delibera di G.R. n. 713 del 30.12.2014 pubblicata sul BURC n. 1 del 5 Gennaio 2015.



Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per la Mobilità

-----  
Unità Operativa Dirigenziale Supporto Tecnico alla programmazione e allo Sviluppo  
degli interventi infrastrutturali.

## **ACCORDO QUADRO**

(art. 59 D.Lgs. 163/2006)

**Codice C.I.G. Accordo Quadro 6222368C80**

Lavori di manutenzione straordinaria delle banchine, degli arredi portuali e delle opere in genere nell'ambito demaniale marittimo dei porti di interesse regionale : Lotto 3 : Ambito Sorrentino – Amalfitano ed Isola d'Ischia, oltre ai porti di : Ispani, Castellabate, San Giovanni a Piro e Sapri .

**Lotto 3 - Codice C.I.G. 66230272718**

## **Capitolato Speciale d'Appalto**

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
**Ing. Alfredo Rozza**

**V.to Il Responsabile Unico dell' Accordo Quadro**  
**Dott. Ruggero Bartocci**

**CAPO I - Natura e oggetto dell'appalto.****Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto la realizzazione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione delle banchine, degli arredi portuali e delle opere in genere nell'ambito demaniale marittimo dei porti di interesse regionale ricompresi nel Lotto 3 : Ambito Sorrentino – Amalfitano ed Isola d'Ischia, oltre ai porti di : Ispani, Castellabate, San Giovanni a Piro e Sapri .

1. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste da Ordini di intervento predisposti dall'Amministrazione regionale.
2. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Impresa aggiudicataria (di seguito Impresa) deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
3. Si precisa che l'Impresa deve tenere presente, in sede di valutazione dell'offerta:
  - che è prevista l'esecuzione di interventi imprevedibili ed urgenti (comunque giudicati tali dalla Direzione dei Lavori) che, per motivi di carattere di pubblica utilità, devono avere luogo in pronta disponibilità, anche in ore prefestive e festive;
  - che è tenuta, all'atto dell'esecuzione dei lavori, ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose nell'ambito del cantiere, atte ad evitare danni a persone o cose per effetto dell'esecuzione dei lavori ma anche per poter eseguire gli interventi in eventuale senza interferenze con le ordinarie operazioni portuali.
4. Devono, pertanto, intendersi compresi nell'Appalto gli oneri derivanti da quanto sopra scritto e dalle condizioni non espressamente sopra indicate, ma comunque necessarie per la realizzazione delle diverse opere.

**Art. 2 - Ammontare dell'appalto**

1. L'ammontare dell'appalto è stimato sulla base di una valutazione del fabbisogno dei beni oggetto dell'Accordo Quadro stipulato tra le parti per il periodo di sua validità (365 giorni). Tale importo, pertanto, è da ritenersi presunto e non garantito, in quanto legato ad un fabbisogno connesso a variabili non definibili compiutamente a priori. In tal senso, l'Impresa aggiudicataria è vincolata alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del Codice Civile (di seguito c.c.), mentre l'Amministrazione regionale può commissionare, nel periodo di durata del contratto, mediante singoli "Ordini di intervento", i lavori oggetto del presente Capitolato, fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) I.V.A. esclusa, intendendosi inclusi gli oneri per la sicurezza e la manodopera non soggetti a ribasso.
2. Il corrispettivo è determinato a misura, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 (di seguito DLgs 163/06).
3. Il relativo quadro economico risulta così determinato:

| <b>A) IMPORTO LAVORI PER IL LOTTO:</b>            |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO                 | € 375.000,00        |
| ONERI PER MANO D'OPERA (NON SOGGETTI A RIBASSO)   | € 110.000,00        |
| ONERI PER LA SICUREZZA ( NON SOGGETTI A RIBASSO ) | € 15.000,00         |
| <b>TOTALE</b>                                     | <b>€ 500.000,00</b> |

4. L'importo complessivo finale di affidamento del contratto è stabilito detraendo il ribasso unico offerto dall'Operatore economico primo classificato nella graduatoria di merito, aumentato dell'importo degli oneri per manodopera e per la la sicurezza e la salute dei lavoratori, non soggetti al ribasso d'asta ai sensi del combinato disposto dell'art. 131, comma 3, del DLgs.163/06 e del DLgs. n. 81/2008.

**Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto**

1. Il contratto è stipulato a misura ai sensi del Dlgs. 163/06 e del D lgs 152/08, del DPR 5/10/2010 n.207 (d'ora in poi Reg. n. 207/10).
2. La stipula del contratto deve aver luogo entro 90 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto. La mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'Impresa aggiudicataria comporta la perdita della cauzione prestata a corredo dell'offerta.
3. La stipulazione del contratto, per le motivazioni di cui al comma 1 dell'articolo precedente, non impegna l'Amministrazione regionale ad ordinare un numero minimo di interventi o al raggiungimento dell'importo complessivo destinato al singolo lotto, pur restando l'Impresa vincolata ad eseguire il contratto per l'importo dei lavori di manutenzione dei porti stabilito.
4. L'Amministrazione regionale ha la facoltà di escludere taluni dei porti interessati dall'Accordo, senza obbligo di alcun indennizzo e fermo restando le condizioni contrattuali.
5. Possono essere ordinate dall'Amministrazione regionale, in casi particolari ed urgenti, agli stessi patti e condizioni, anche opere fuori dall'ambito del lotto assegnato.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi, indicato a tale scopo dalla Stazione appaltante negli "Ordini d'intervento".

**Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili**

1. Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 ed in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OG7 – OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO (così come definita nell'Art. 79 del Reg. n. 207/10).
2. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 108 e 109 del Reg. D.P.R. n. 207/2010, e dell'art. 37, comma 11, del Dlgs. 163/06, i lavori appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nel limite del 30% (trentapercento) ai sensi dell'art. 118, comma 2 del D.Lgs. 163/06.

**Art. 5 - Descrizione dei lavori**

1. I lavori di manutenzione straordinaria delle banchine, degli arredi portuali e delle opere in genere nell'ambito demaniale marittimo dei porti di interesse regionale, che formano oggetto dell'appalto, ricomprendono tutte quelle lavorazioni indispensabili per rendere le aree portuali e le opere annesse (banchine, scogliere, moli, pontili, impianti, ecc.) rispondenti ai requisiti di sicurezza e finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità. Sono riconducibili alle seguenti tipologie:
  - rifiorimento scogliere;
  - salpamento massi;
  - lavori di dragaggio e movimentazione sedimenti marini;
  - lavori di bonifiche dei fondali e/o arenili in ambiti portuali
  - manutenzione sottostrutture e sovrastrutture di banchine, moli, muri paraonde e pontili;
  - manutenzione opere d'arte, pozzetti, caditoie, chiusini, ecc.
  - manutenzione opere in ferro;
  - interventi di ampliamento e/o modifiche impianti elettrici, illuminazione, idraulici, antincendio, sicurezza e controllo accessi;
  - interventi di minuta manutenzione.
3. Ciascun intervento comprende, oltre alla mano d'opera specializzata, al materiale occorrente per dare i lavori finiti a regola d'arte e alla eventuale fornitura delle apparecchiature richieste, anche il nolo di qualsiasi tipo di attrezzatura necessaria alla esecuzione dei lavori.
4. L'Amministrazione regionale si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere quelle varianti che ritiene opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. L'Impresa aggiudicataria, pertanto, è tenuta ad eseguire qualsiasi altra categoria di lavoro, anche se non compresa nell'Elenco prezzi, ma inerente alle opere ordinate.

**Art. 6 - Forma e principali dimensioni delle opere**

1. L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto è connessa alle esigenze che, nell'arco temporale di vigenza dell'Accordo Quadro sottoscritto tra le parti, l'Amministrazione regionale indica, senza alcuna limitazione quantitativa e/o qualitativa.
2. Gli interventi vengono indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Intervento, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, possono essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

**CAPO II - Disciplina contrattuale****Art. 7 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto**

1. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

**Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto**

1. Fa parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale e al Capitolato Generale n.145/00 anche l'Elenco dei prezzi unitari.
2. Per quanto non contemplato nel presente Capitolato, sono contrattualmente vincolanti tutte le Leggi e le norme in vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
  - il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con DM n. 145 del 19/04/2000.
  - il Codice dei contratti pubblici approvato con DLgs n. 163 del 12/04/2006;
  - le modifiche e integrazioni al DLgs163/2006 approvate con DLgs n.152 del 11/09/2008;
  - il Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici approvato con DPR n. 207 del 5/10/2010;
  - tutta la normativa vigente in materia:
    - di sicurezza sui luoghi di lavoro;
    - di lavori pubblici;
    - di igiene;
    - di prevenzione incendi;
    - di rispetto dell'ambiente e antinquinamento;
    - di risparmio energetico ed efficienza energetica;
    - di impiantistica:
      - elettrica e speciale;
      - di protezione contro le scariche elettriche;
      - di sicurezza e di controllo accessi;
      - antincendio;
      - idraulica.
3. Si intende, altresì, ricompresa ogni fonte normativa sostitutiva di quelle citate nel presente Capitolato ma non più in vigore e quelle nel frattempo subentrate durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro sottoscritto.

**Art. 9 - Qualificazione**

Per quanto riguarda i lavori oggetto del presente Capitolato è richiesta la qualificazione per l'importo pari ad € 500.000,00 per la seguente categoria, in conformità al DPR n. 34/00 e ai sensi dell'art. 40 del Dlgs. 163/06:

## – OG7 – OPERE MARITTIME e LAVORI

**Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Impresa aggiudicataria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme di cui al comma 2 dell'art.8 del presente Capitolato, che regolano il presente appalto.
2. L'Impresa dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza della tipologia dei lavori a farsi, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza interessante i lavori, che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. Nel formulare l'offerta l'Impresa deve, inoltre, tenere presente quanto segue:
  - a) che i lavori di manutenzione sono eseguiti in ambiti portuali dove sono presenti edifici, unità navali, imbarcazioni da diporto, e strutture connesse alla operatività portuale, per i quali è garantita dall'Appaltatore la più valida protezione, restandone totalmente responsabile dei danni che arreca;
  - c) che i lavori possono subire dei rallentamenti o delle sospensioni per necessità connesse al funzionamento dei porti, senza che l'Impresa può pretendere alcun compenso aggiuntivo.

**Art. 11 - Fallimento dell'Impresa**

1. Il fallimento dell'Impresa aggiudicataria comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto, ovvero del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva.
2. In tal caso, l'Amministrazione regionale si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli artt. 135, 136 e 138 del Dlgs. 163/06. E' fatto obbligo all'Impresa, in tale circostanza, il rispetto degli adempimenti di cui all'art. 139 del Dlgs. 163/06.
3. Qualora l'aggiudicataria sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 18 e 19 dell'art. 37 del Dlgs. 163/06.

**Art. 12 – Referente dell'Impresa. Comunicazioni.**

1. L'Impresa deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato Generale n. 145/00: a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Impresa deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Cap. Gen. n. 145/00, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'Impresa non conduca direttamente l'attuazione dei lavori relativi all'intero appalto oggetto del presente Capitolato, deve designare e depositare presso l'Amministrazione regionale, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato Generale n. 145/00, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea (indicata come Referente), al fine, in via principale, di intraprendere ogni rapporto inerente l'esecuzione del contratto con il personale incaricato dell'Amministrazione regionale. Tutte le comunicazioni formali sono trasmesse al Referente e si intendono come validamente effettuate all'Impresa ai sensi e per gli effetti di legge.
4. Il Referente nominato dall'Impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) piena padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;
  - b) poteri necessari per l'esecuzione dei lavori e delle forniture;
  - c) poteri di coordinamento con le altre imprese eventualmente impegnate nell'intervento;
  - d) garantire la sua piena reperibilità anche al di fuori dell'orario lavorativo (ore serali, notturne, dei giorni festivi) durante l'intera esecuzione del contratto, senza alcun aggravio di spesa per compensi e/o indennizzi per l'Amministrazione regionale.
5. Il Referente dell'Impresa, al quale l'Amministrazione regionale (in persona del RUP o del Direttore dei Lavori o di altro dipendente delegato) può rivolgersi per tutta la durata contrattuale, deve poter sottoscrivere gli "Ordini di intervento", curare per l'Impresa l'esecuzione dei lavori oggetto

dell'affidamento e contattare giornalmente il Direttore dei Lavori per ricevere eventuali ordini o disposizioni finalizzati a garantire il completamento regolare dei lavori appaltati.

6. In caso di impedimento o assenza del Referente, l'Impresa deve darne tempestiva comunicazione al Direttore dei Lavori, indicando contestualmente il nominativo e i recapiti del sostituto.

7. L'Amministrazione regionale si riserva di chiedere motivatamente la sostituzione del referente o del sostituto, in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze legate all'esecuzione del contratto, senza che l'Impresa può sollevare obiezioni.

8. L'Impresa e il Referente nominato da quest'ultima hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Direttore dei Lavori i nominativi di eventuali ulteriori soggetti incaricati dall'Impresa di risolvere specifiche problematiche.

9. Le comunicazioni tra il Referente e il Direttore dei Lavori, per la definizione di questioni di servizio rilevanti e tali da non poter essere risolte telefonicamente, devono avvenire in forma scritta, utilizzando preferibilmente la posta elettronica ordinaria (PE) o certificata (PEC) e i rispettivi documenti trasmessi devono essere sottoscritti digitalmente o di pugno ed inviati tramite scansione. Gli indirizzi di PE, di PEC e i numeri di fax, telefono fisso e cellulare devono essere comunicati dall'Impresa contestualmente alla nomina del Referente.

10. L'Impresa è tenuta, altresì, ad attivare un servizio di ricezione e gestione degli "Ordini di intervento" attraverso i quali l'Amministrazione regionale affida gli ordinativi dei lavori a farsi. A tal riguardo, l'Impresa provvede ad istituire un ufficio/recapito munito di telefono e di personale preposto alla ricezione degli "Ordini di intervento" durante le ore lavorative, nonché dotato di segreteria telefonica e posta elettronica certificata. Tanto senza alcun aggravio di spesa per l'Amministrazione regionale;

11. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

12. L'Impresa e per essa il Referente, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Impresa per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

13. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 3 e 11, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante. Ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso l'Amministrazione regionale del nuovo atto di mandato.

### **Art. 13 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi degli impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto e/o negli Ordini di Intervento redatti dall'Amministrazione regionale.

2. Tutti i materiali e gli apparecchi occorrenti per gli interventi di cui innanzi devono non solo essere rispondenti alle prescrizioni progettuali ma, soprattutto, essere pienamente rispondenti alla normativa vigente in materia, nonché alle norme UNI, UNI EN, ISO, CEI, CEI EN e ad ogni norma che subentra durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro sottoscritto. Suddetto materiale ed apparecchiatura deve essere, altresì, certificato. La certificazione, su cui sono indicate le Norme di rispondenza, deve essere allegata in fotocopia al verbale di intervento.

3. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del Capitolato Generale n. 145/00.

#### **Art. 14 - Denominazione in valuta**

1. Tutti gli atti predisposti dall'Amministrazione regionale per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dall'Amministrazione regionale per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi IVA (al 22%) esclusa.

#### **Art. 15 - Obblighi di riservatezza**

1. L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui viene in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che sono o diventano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.
2. L'Impresa si impegna a far sì che, nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Amministrazione regionale di cui viene eventualmente in possesso, vengono adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettono in alcun modo il carattere della riservatezza o possano arrecare altrimenti danno.
3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non possono essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Impresa se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.
4. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza vengono rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione regionale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Impresa è tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione regionale.

#### **Art. 16 - Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.
2. Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che:
  - a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano esclusivamente l'espletamento della presente gara;
  - b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla presente gara, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione regionale in base alla vigente normativa;
  - c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;
  - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
    - il personale interno dell'Amministrazione regionale implicato nel procedimento;
    - i concorrenti alla seduta pubblica di gara;
    - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241;
    - altri soggetti della Pubblica Amministrazione;
  - e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196;
  - f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione regionale.

### **CAPO III – Garanzie**

**Art. 17 - Cauzione provvisoria**

1. Ai sensi dell'art. 75, comma 1, del Dlgs. 163/006, l'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% dell'importo base indicato nel bando o nell'invito, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente.

2. La garanzia prestata deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, salvo diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dell'art. 75, comma 5, del Dlgs. 163/06.

**Art. 18 - Cauzione definitiva**

1. Ai sensi dell'art.113, comma 1, del Dlgs. 163/06, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

2. L'importo del deposito cauzionale è precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

3. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

4. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione regionale, che provvede ad affidare il singolo contratto al concorrente che segue nella graduatoria di merito.

5. La garanzia in favore dell'Amministrazione regionale, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, estesa a tutti gli accessori del debito principale. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione regionale.

6. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa intestata all'Amministrazione regionale, emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 113, comma 5, del Dlgs. 163/06, previa deduzione di crediti dell'Amministrazione regionale verso l'Impresa, solo al termine della durata contrattuale e, comunque, fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione regionale beneficiaria, con la quale viene attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

7. L'Amministrazione regionale può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione regionale senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Impresa di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

8. L'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione regionale si avvale, in tutto o in parte, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione regionale, per tutta la durata contrattuale e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto.

9. L'Amministrazione regionale ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, facendo salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno:

a) per i danni che essa afferma di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata;

b) per l'eventuale maggiore spesa, sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa;

- c) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
- d) per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

### **Art. 19 - Riduzione delle garanzie**

1. Ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Dlgs. 163/06, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'art. 15 del presente Capitolato è ridotto al 50% per i concorrenti ai quali è stata rilasciata – da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
2. Sempre ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Dlgs. 163/06, l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'art. 16 del presente Capitolato è ridotto al 50% per l'Impresa in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dall'Impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico - organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

### **Art. 20 - Assicurazioni a carico dell'Impresa**

1. Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del Dlgs. 163/06, l'Impresa è obbligata a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto:
- a) una polizza assicurativa che tiene indenne l'Amministrazione regionale da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati;
- b) una polizza assicurativa che prevede una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.
- Sono fatti salvi i rischi derivanti da errori di progettazione, carenze e/o insufficienze progettuali, azioni di terzi o cause di forza maggiore.
2. La polizza assicurativa di cui al punto a) per un importo non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'IVA, deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:
- ▲ la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite, in corso di esecuzione o preesistenti per qualsiasi causa nel cantiere (compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell'Impresa e compresi i beni dell'Amministrazione regionale destinati alle opere) causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
- ▲ la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'Impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1665 del codice civile.
3. La polizza assicurativa di cui al punto b) relativa ai danni causati a terzi, per un importo minimo pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila) deve prevedere:
- ▲ la copertura dei danni che l'Amministrazione regionale deve risarcire quale civilmente responsabile per danni a persone, a cose e animali. In particolare verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo

commesso dall'Impresa o da un suo dipendente del quale essa deve rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell'Impresa, e loro parenti o affini, o a persone dell'Amministrazione regionale occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Impresa o dell'Amministrazione regionale;

✧ l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione regionale autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

4. Ai sensi dell'art. 125, del Reg. n. 207/10, l'Impresa trasmette all'Amministrazione regionale copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima della sottoscrizione del contratto d'appalto.

5. La copertura di tale polizza decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto e cessa 12 (dodici) mesi naturali, consecutivi, dalla data di scadenza contrattuale, ovvero dalla data di raggiungimento di ordinativi pari all'ammontare della somma totale dell'importo contrattuale.

6. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Impresa non comporta l'inefficacia della garanzia.

7. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'Impresa copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Nel caso in cui l'Impresa è un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

## **CAPO IV - Termini per l'esecuzione**

### **Art. 21 - Durata del Contratto**

1. La sottoscrizione del contratto avvia la fase attuativa dell'Accordo Quadro. Detta sottoscrizione deve avvenire entro e non oltre 90 giorni naturali consecutivi dalla stipula dell'Accordo.

2. La durata del contratto è di 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali continuativi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.

3. Alla data di scadenza contrattuale, non possono essere affidati ulteriori lavori di manutenzione e di adeguamento degli impianti tecnologici oggetto dell'appalto, ma possono essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente assegnati o richiesti con Ordini di Intervento redatti dall'Amministrazione regionale nel periodo di vigenza contrattuale. Detta proroga non dà diritto all'Impresa a pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendo tutto ciò compreso e compensato nei prezzi stabiliti.

4. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di prorogare la tempistica di cui sopra per il tempo strettamente necessario a completare l'eventuale procedura di espletamento di una nuova gara e comunque entro la capienza finanziaria stanziata per l'Accordo Quadro complessivo.

5. Oltre che per casi particolari e/o urgenti l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di ordinare, agli stessi patti e condizioni, lavorazioni territorialmente fuori dal lotto assegnato, anche nel caso in cui per uno o più contratti si raggiunge l'importo contrattuale prima della scadenza naturale.

6. Nel caso di urgenza e/o necessità, l'Amministrazione regionale può disporre l'esecuzione anticipata del contratto, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. In tale circostanza, dà avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito Ordine di intervento, che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata. La consegna dei lavori, in tale circostanza, è effettuata subito dopo la stipulazione del contratto, sempre con le modalità previste dal D.Lgs. 163/2006.

7. Nei casi di avvio d'urgenza, nell'ipotesi di mancata stipulazione del contratto, l'Amministrazione regionale tiene conto della parte di prestazione eseguita per il rimborso delle relative spese.

### **Art. 22 – Consegna e inizio degli interventi – Condotta dei lavori**

1. L'esecuzione degli interventi, pur avendo l'Impresa facoltà di predisporre quanto occorre per la loro esecuzione, deve avvenire solo dopo avere ricevuto l'Ordine d'Intervento scritto da parte dell'Amministrazione regionale.

2. L'Ordine di intervento è redatto, su un modulo già predisposto, da un incaricato dell'UOD 53 07 07 – a seguito di sopralluogo e di valutazione dei lavori a farsi. In esso è indicata, tra l'altro, la data di inizio dei lavori e il tempo massimo per l'esecuzione dell'intervento autorizzato. E' controfirmato dal Direttore dei Lavori e vistato da Responsabile del Procedimento.
3. L'Impresa deve attenersi scrupolosamente agli ordini ricevuti, procedendo nell'esecuzione dei lavori senza alcuna interruzione e utilizzando il numero degli operai indicati nell'Ordine stesso, tanti quanti reputati necessari dal Tecnico preposto per condurre a termine i lavori nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine che lo stesso Tecnico fissa avendo riguardo dell'urgenza, della località e dell'importanza dell'intervento stesso.
4. L'Ordine di Intervento di cui sopra equivale alla consegna dei lavori e, in assenza di eccezioni da parte dell'Impresa, si intende accettato senza alcuna condizione. Resta inteso, comunque, che l'Ordine di Intervento, firmato e timbrato dall'Impresa per accettazione, deve essere ritrasmesso all'UOD 53 07 07 – Unità Operativa Dirigenziale Supporto Tecnico alla Programmazione ed Allo Sviluppo degli interventi Infrastrutturali entro 12 (dodici) ore dal suo ricevimento e, comunque, non oltre il giorno successivo alla sua emissione.
5. I preventivi dei lavori a farsi, scaturenti dall'Ordine di Intervento ricevuto, sono predisposti a propria cura e spesa, dall'Impresa,, sotto il controllo e la supervisione della Direzione Lavori e del Responsabile del Procedimento, secondo il livello di definizione dagli stessi prescritto, anche in riferimento agli obblighi di sicurezza di cui al Dlgs. 81/08.
6. In relazione a quanto disposto dal Direttore dei Lavori, agli interventi, per i quali il ritardo nell'esecuzione non consente una sollecita eliminazione di stati di pericoli per l'incolumità e la salute di persone oppure comporta una grave limitazione nell'uso dell'unità immobiliare, può essere riconosciuto il carattere d'urgenza e indifferibilità. In tali casi all'Impresa viene ordinato di effettuare il lavoro in pronto intervento, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso l'orario notturno e/o quello festivo. In tale situazione il lavoro può essere affidato tramite comunicazione verbale, telefonica e successivamente confermato con formale comunicazione di ordinativo dell'esecuzione delle lavorazioni.

### **Art. 23 - Sospensioni e proroghe**

1. Ai sensi dell'art. 158, comma 1, del Regolamento n. 207/10, la Direzione dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Impresa può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscono in via temporanea l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c), del Dlgs. 163/06, queste ultime due qualora dipendono da fatti non prevedibili al momento della redazione dell'Ordine di Intervento.
2. Ai sensi dell'art. 158, comma 2, del Reg. n. 207/10, il Responsabile Unico del Procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità.
3. L'Impresa non può sospendere i lavori in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione regionale. L'eventuale sospensione dei lavori per decisione unilaterale dell'Impresa costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Amministrazione regionale procede all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
4. Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal Direttore dei Lavori con l'intervento dell'Impresa o di un suo legale rappresentante. Nell'ipotesi in cui l'Impresa non si presenta alla redazione del verbale o ne rifiuta la sottoscrizione, ai sensi dall'art. 158, comma 8, Reg. n. 207/10, si procede a norma del successivo art. 190.
5. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, è indicato il loro stato di avanzamento, l'importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui

esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possono essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

L'indicazione dell'importo corrispondente ai lavori già eseguiti ma non contabilizzati, è prevista in modo che nel caso in cui la sospensione dura più di novanta giorni si può disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione, ai sensi dell'art. 141, comma 3, Reg. n. 207/10. 6. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 158 del Reg. n. 207/10 e agli articoli 24, 25 e 26 del Capitolato Generale n. 145/00.

7. Ai sensi dell'art. 26 del Capitolato Generale n. 145/00, qualora l'Impresa, per causa allo stessa non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto.

8. L'Impresa non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o del rispetto di eventuali scadenze intermedie, ad altre ditte o imprese, se la stessa non ha tempestivamente e per iscritto denunciato all'Amministrazione regionale il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.

9. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori e controfirmati dall'Impresa, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

#### **Art. 24 - Penali**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata la penale di cui all'art. 22, comma 1, del Capitolato Generale n. 145/00, con i limiti previsti dall'art. 145 del Reg. n. 207/10 e, quindi, nella misura dell'uno per mille €/giorno dell'ammontare netto contrattuale.

2. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o più di tali parti.

3. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

4. Nei casi di inottemperanza dell'Impresa alle disposizioni di cui all'art. 52 del presente capitolato ("Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera") l'Amministrazione regionale può decidere di procedere all'applicazione di una penale secondo le modalità di cui al comma 2 del richiamato art. 57.

5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 136 del DLgs. 163/06, in materia di risoluzione del contratto.

#### **Art. 25 - Danni di forza maggiore**

1. I danni derivanti da cause di forza maggiore sono disciplinati dall'art. 166 del D.P.R. 207/2010.

2. Il compenso per danni alle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e ai prezzi contrattuali. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati all'Impresa nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d'asta.

3. Non sono risarcibili i danni causati dalla forza maggiore al cantiere ed ai mezzi d'opera o alle provviste né quelli arrecati a tutte le opere provvisorie, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati, che restano a totale ed esclusivo carico dell'Impresa.

#### **Art. 26 - Programma esecutivo dei lavori dell'Impresa e cronoprogramma**

1. L'Impresa predispone e consegna alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo, elaborato nel rispetto della tempistica indicata nell'Ordine di Intervento in

relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma, oltre ad essere coerente con la tempistica sopracitata, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell'inizio dei lavori, dalla Direzione Lavori.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Impresa può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario per ottenere una migliore esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dell'Amministrazione regionale;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall'Amministrazione regionale, che hanno giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere. A tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dall'Amministrazione regionale o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell'Amministrazione regionale;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza del Dlgs. N. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma di cui al Reg. n. 207/10, predisposto dall'Amministrazione regionale e integrante l'Ordine di intervento. Tale cronoprogramma può essere modificato dall'Amministrazione regionale nell'ipotesi in cui si verificano situazioni impreviste ed imprevedibili.

4. Ai sensi dell'art. 149, comma 2 lett. c), del Reg. n. 207/10, durante l'esecuzione dei lavori è compito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che collaborano con il Direttore dei Lavori (ed insieme a lui costituiscono la Direzione dei Lavori) curare l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.

### **Art. 27 - Inderogabilità dei termini di esecuzione**

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Impresa ritiene di dover effettuare per la esecuzione delle opere, con particolare riferimento agli impianti, salvo che sono ordinate dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Impresa comunque previsti dal presente capitolato;
- f) le eventuali controversie tra l'Impresa e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Impresa e il proprio personale dipendente.

### **Art. 28 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini**

1. L'eventuale ritardo dell'Impresa, rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale, superiore a 90 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione dell'Amministrazione regionale e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 136 del Dlgs. 163/2006.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Impresa con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con la medesima Impresa.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 24, comma 4, del presente Capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Impresa rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono a carico dell'Impresa i danni subiti dall'Amministrazione regionale a seguito della risoluzione del contratto.

## **CAPO V - Disciplina economica**

### **Art. 29 - Pagamenti in acconto**

1. Resta stabilito che non è dovuta alcuna anticipazione. L'Impresa ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera.
2. I pagamenti avvengono attraverso la presentazione di *un report* (predisposto dall'Impresa) dei lavori eseguiti, dei relativi prezzi (al netto dello sconto di gara) con l'indicazione, a margine della lavorazione, del codice identificativo corrispondente alla "LAVORAZIONE" preso dai Prezzari da applicare, unitamente al numero della bolletta di lavoro corrispondente a quanto controfirmato dal Direttore dei Lavori che verifica la reale e corretta esecuzione delle opere secondo quanto contrattualmente stabilito.
3. L'Amministrazione regionale, dopo aver constatato le reale esecuzione delle attività a norma del Capitolato, provvede a controllare e controfirmare le certificazioni dei lavori eseguiti.
4. L'Amministrazione regionale liquida, ogni qualvolta il credito dell'Impresa raggiunga un importo non inferiore a €. 25.000,00 oltre IVA per i lavori eseguiti e contabilizzati ai sensi dell'articolo 36 del presente Capitolato e per i quali è presentata e approvata la certificazione dal Direttore dei Lavori con le modalità specificate nel presente Capitolato, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta di cui al comma 5 e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza. Resta inteso che per singoli interventi di importo complessivo inferiore ad €. 25.000,00, il credito verrà liquidato in unica soluzione.
5. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. 5/10/2010, n.207, sull'importo netto progressivo dei lavori da liquidarsi è operata una ritenuta dello 0,50%, nulla ostando in sede di conto finale.
6. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 2, il Direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il Responsabile del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .....» con l'indicazione della data.
7. L'Amministrazione regionale provvede al pagamento del predetto certificato mediante emissione dell'apposito mandato, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
8. Le fatture devono essere intestate ed inviate con la modalità di cui al D.M. 3 aprile 2013, n. 55 a: Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Mobilità – UOD 53 07 07 Unità Operativa Supporto Tecnico alla Programmazione ed allo Sviluppo degli Interventi Infrastrutturali - Centro Direzionale is. C/3 - 19° Piano - 80143 Napoli. (C.F. 80011990639). La fattura, stilata secondo il disposto dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche e/o integrazioni, deve essere espressa in lingua italiana e devono necessariamente contenere i seguenti elementi:
  - data;
  - importo contrattuale espresso in euro;
  - tutti i dati relativi al pagamento (con l'indicazione di una sola banca, numero conto corrente – Codice CAB – ABI – IBAN ecc )

- ogni altra indicazione utile.

9. Nel caso di A.T.I. il fatturato viene liquidato a favore della capogruppo. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento viene sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione regionale.

10. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Impresa e possono sempre essere rifiutati dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto. Ciascuna fattura è commisurata all'importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dal Direttore dei Lavori, in concorso e contesto con l'Impresa, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto della variazione di gara e delle ritenute per legge e/o contrattuali.

11. E' fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura del Direttore dei Lavori. Si precisa che l'esecuzione delle opere, benché ordinate dal Direttore dei Lavori, deve essere limitata all'importo contrattuale.

L'eventuale superamento di tale importo è a totale carico e rischio dell'Impresa medesima, la quale non può pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di sorta. Raggiunto l'importo contrattuale, in forza della contabilità da essa stessa tenuta, l'Impresa deve darne immediata comunicazione e documentazione al Direttore dei Lavori.

12. Ai sensi dell'art. 141, comma 3, del Reg. n. 207/10, qualora i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'Impresa, si procede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo precedentemente stabilito al comma 4.

13. Resta comunque facoltà dell'Amministrazione regionale procedere al pagamento degli stati d'avanzamento lavori anche se il credito maturato a favore dell'Impresa non raggiunge la somma di € 25.000,00.

14. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del Procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

### **Art. 30 - Conto finale e pagamenti a saldo**

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data del certificato di ultimazione e, sottoscritto dal Direttore di lavori, è trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Impresa, su invito del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni. Se l'Impresa non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da essa definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 29, comma 2, del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata a seguito di avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Dlgs. 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui all'art. 124 del Reg. n. 207/10, è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.

6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Impresa risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione regionale prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

**Art. 31 - Revisione prezzi**

1. Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del Dlgs. 163/06, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ove ne ricorrano le condizioni, per la compensazione in aumento o in diminuzione dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, si applica quanto previsto dall'art. 133, commi 4,5,6 e 7 del DLgs 163/06.

**Art. 32 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii, sia nei rapporti verso l'Amministrazione regionale che nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.
2. L'Impresa, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione regionale e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Napoli. La predetta legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.
3. L'Impresa si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell'Amministrazione regionale, sia passivi verso gli operatori della filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.
4. L'Impresa è tenuta a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, all'Amministrazione regionale, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., è rilasciata dal rappresentante legale dell'Impresa entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'Amministrazione regionale. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
5. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.
6. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, i codici identificativi di gara comunicati dall'Amministrazione regionale.
7. La tracciabilità dei flussi finanziari, così come stabilito dalle Linee guida 2011 emanate dall'Autorità di Vigilanza con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, si applica a tutta la filiera delle imprese che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di esecuzione dell'appalto. Sono quindi obbligatoriamente assoggettati agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 tutti i subcontratti che presentano stretta dipendenza funzionale con il contratto principale. Pertanto, ai fini del comma 7, dell'art.3 della L.136/2010, i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati.
8. L'Impresa è obbligata all'invio di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese al fine di permettere alla Stazione Appaltante di assolvere all'obbligo di verifica di cui al comma 9 dello stesso articolo di legge.
9. L'Impresa è obbligata in tema di materia di antimafia, al rispetto delle normativa riguardante il controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali e l'identificazione degli addetti nei cantieri stabilita dagli articoli 4 e 5 della legge 136/2010.

**Art. 33 – Modifica del contratto. Subappalto. Cessione del contratto e cessione dei crediti.**

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Impresa, se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dall'Amministrazione regionale.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dei lavori lo giudica opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Impresa, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori.
3. L'Impresa è tenuta ad eseguire in proprio i lavori e le forniture oggetto del contratto. È vietata la cessione, anche parziale, del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
4. Il subappalto è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, alle condizioni stabilite dall'art. 118 del DLgs 163/06 e sono appresso specificate (Capo IX – Disciplina del subappalto).
5. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 117 del DLgs. 163/06 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all'Amministrazione regionale prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

## **CAPO VI - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori**

### **Art. 34 – Valutazione e contabilizzazione dei lavori**

1. I lavori e le somministrazioni sono valutati a corpo.
2. I prezzi unitari in base ai quali vengono contabilizzati i lavori, sono quelli riportati nel Tariffario Regione Campania edizione 2014.
3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni, detrazioni in corso d'opera e somme urgenze, ancorché ammissibili ed ordinate ed autorizzate ai sensi dell'art.132 del D.Lgs. 163/2006.
4. Con i prezzi stessi si intende compensato quanto riportato nel presente Capitolato e nei documenti contrattuali, ivi comprese ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera, l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, le varie assicurazioni sociali, ogni trasporto, lavorazione e magistero per dare completamente ultimati in ogni parte i lavori formanti oggetto del presente atto. In particolare, comprendono:
  - a) per i materiali: ogni spesa per forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc.. nessuna eccezione, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
  - b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché le note per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, per la gestione del cantiere, ecc..
  - c) per i lavori: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di passaggio, di deposito di cantiere, di occupazione temporanea e diversi mezzi d'opera provvisori nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa ecc., e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa deve sostenere a tale scopo anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli dell'Elenco prezzi.
5. I prezzi medesimi per lavori a corpo o in economia, si intendono accettati dall'Impresa in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
6. Occorrendo lavori e somministrazioni non contemplati nel Tariffario e/o Prezzario di cui al comma 2 del presente articolo, l'Amministrazione regionale ha facoltà di ordinarli all'Impresa, che deve eseguirli secondo regola d'arte nei modi indicati dalla Direzione Lavori. Ad essi vengono applicati nuovi prezzi, facendo riferimento agli stessi Tariffario e/o Prezzario sopra richiamati. Nel caso trattasi di specie di lavorazioni non comprese in tali elenchi, i nuovi prezzi vengono concordati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'Impresa, ed approvati dal R.U.P.

7. Le eventuali somministrazioni di operai, materiali, noli e trasporti per lavori in economia, che vengono fatte dall'Impresa per ordine dell'Amministrazione regionale, sono pagate con apposite liste settimanali da comprendersi nella contabilità dei lavori a prezzi di contratto. La manodopera, i trasporti ed i noli sono liquidati anch'essi secondo i prezzi di cui al comma 2 del presente articolo, con applicazione del ribasso d'asta sulle spese generali (calcolate al 15%) e utili d'impresa (calcolati al 10%).

#### **Art. 35– Liquidazione oneri per la sicurezza**

1. Gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori di cui al presente Capitolato, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

#### **Art. 36 - Lavori in economia**

1. La contabilizzazione di eventuali lavori in economia, al momento non previsti, viene effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'Impresa stessa, con le modalità previste dall'art. 179 del Reg. n. 207/10.

#### **Art. 37 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera**

1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'art. 29 del presente Capitolato, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Impresa e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Capitolato Generale n. 145/00.

### **CAPO VII - Disposizioni per l'esecuzione**

#### **Art. 38 – Responsabile contrattuale dell'Amministrazione regionale**

1. Il controllo della corretta esecuzione del contratto e, quindi, delle prestazioni, è affidato alla UOD 53 07 07 Unità Operativa Supporto Tecnico alla Programmazione ed allo Sviluppo degli Interventi Infrastrutturali a cui competono, in via esemplificativa, le seguenti attività:

- la verifica della conformità delle prestazioni rese alle prescrizioni contrattuali;
- l'emissione di eventuali prescrizioni particolari nei confronti dell'Impresa per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e per la salvaguardia e tutela degli immobili e delle attività in essi svolti eventualmente interessati;
- la messa a disposizione del personale designato dall'Impresa, con il vincolo della riservatezza, di tutta la documentazione ed i dati necessari per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente atto;
- la comunicazione all'Impresa, in coordinamento con il Responsabile della sicurezza, di eventuali rischi esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare e le misure di prevenzione e protezione adottate dall'Amministrazione regionale in relazione alla propria attività, fatti salvi gli obblighi di protezione che incombono al datore di lavoro in quanto tale;
- la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme regolamentari cui è soggetta l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché a tutte le norme sulla sicurezza e tutela dei lavoratori;
- la rilevazione di eventuali inadempimenti o ritardi dell'Impresa e il computo di eventuali penali;
- la proposizione di modifiche che comportano variazioni economiche dell'Accordo Quadro, da presentare all'Organo competente per il successivo iter procedurale;
- l'adozione degli atti di impegno e di liquidazione delle somme dovute.

3. Con proprio provvedimento il Dirigente dell'UOD 53 07 07 ha individuato il Responsabile Unico del Procedimento per ogni lotto.

4. Per ogni intervento specifico, il Dirigente dell'UOD 53 07 07 nomina il Direttore dei Lavori che presiede l'esecuzione dei lavori e si rapporta con il Referente dell'Impresa. Provvede a quanto di sua competenza con particolare riferimento al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

#### **Art. 39 - Direzione dei lavori**

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 147 del Reg. n. 207/10, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento) da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l'Impresa in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

3. Ai sensi dell'art. 152 del Reg. n. 207/10 il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'Impresa mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicate all'Impresa, che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza ed accettazione.

4. L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.

#### **Art. 40 - Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione**

1. I materiali provenienti da scavi e demolizioni sono ceduti, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del Cap. Gen. n. 145/00, dall'Amministrazione regionale all'Impresa,

2. Il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito è quindi dedotto dall'importo netto dei lavori salvo che la deduzione non è già fatta nella determinazione dei prezzi.

#### **Art. 41 - Variazione dei lavori**

1. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio, dovessero risultare opportune, senza che perciò l'Impresa può pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 132 del DLgs. 163/06, dagli articoli applicabili del Reg. n. 207/10, e dagli articoli 10 e 11 del Capitolato Generale n. 145/00, nonché di quanto esplicitato all'art. 27 comma 10 del presente Capitolato.

2. Non sono riconosciute varianti all'Ordine di Intervento, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'Impresa si crede in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia un accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti, ai sensi dell'art. 132, comma 3 primo periodo, del DLgs. 163/06, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di manutenzione e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportano un aumento dell'importo del contratto stipulato.

5. Ai sensi dell'art. 132, comma 3 secondo periodo, del DLgs. 163/06, sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione regionale, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'intervento.

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

#### **Art.42 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

Le variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali, facendo riferimento al Tariffario Regione Campania edizione 2014.

Nel caso trattasi di specie di lavorazioni non comprese in tali elenchi, i nuovi prezzi vengono concordati attraverso apposito verbale di concordamento e coi criteri dettati dall'art. 161 del Reg. n. 207/10, in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Impresa, ed approvati dal R.U.P.

### **CAPO VIII - Disposizioni in materia di sicurezza**

#### **Art. 43 – Disposizioni in materia di sicurezza – DUVRI**

1. Ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro, l'Amministrazione regionale, prima dell'inizio dei lavori, redige il documento unico di valutazione del rischio da interferenze (DUVRI), in cui è riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra l'attività del Committente e dell'Impresa aggiudicataria e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate e adottabili per eliminare o ridurre tali rischi (art 26 del D. Lgs. 81/2008).

2. Per interventi operati in settori di attività a basso rischio infortunistico (determinati con Decreto del Ministero del Lavoro) l'Amministrazione regionale individua un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche del preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovraintendere alla cooperazione e coordinamento dell'attività connesse alla sicurezza sul lavoro, ai sensi della lettera a) comma I dell'art. 32 della Legge n. 98/2013.

3. L'Amministrazione regionale non è tenuta né alla redazione del DUVRI, né alla nomina dell'incaricato di cui al comma precedente, nel caso di interventi relativi a mere forniture di materiali o attrezzature, a lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato (D.M. 10/3/98) o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati (di cui al regolamento 177/2011) o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari (di cui all'allegato XI al Dlgs 81/08). Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori (art. 32, comma 1, lettera a) legge n. 98/2013)

4. L'impresa aggiudicataria, prima dell'effettivo inizio dei lavori, deve comunque presentare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, corredato almeno con i contenuti minimi, secondo il D.P.R. n. 222/2003, strutturato e secondo delle tipologie di intervento che vengono eseguite.

5. Sono pienamente a carico dell'Impresa tutte le responsabilità relative alla sicurezza ed al rispetto delle normative specifiche, pur se trattasi anche di lavori di piccola manutenzione. Ad ogni modo è facoltà del Responsabile del Procedimento, laddove ne ravvisa la necessità in relazione ad uno specifico Ordine di Intervento in cui si possono presentare situazioni di rischio particolare, nominare un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione per la predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento a norma degli artt. 90,91 e 92 del D.Lgs. 81/08.

#### **Art. 44 - Norme di sicurezza**

1. L'Impresa è obbligata ad osservare scrupolosamente, sotto la propria responsabilità, tutte le misure e le disposizioni di tutela di cui al Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e predisporre, durante i lavori, tutti i ripari e i dispositivi necessari per la protezione del personale addetto al lavoro e di qualsiasi terzo ed evitare danni di ogni specie sia alle persone che alle cose.

2. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, sia generali che relative allo specifico lavoro affidato vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.
3. Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa deve informare i propri dipendenti su tutte le norme di legge, di contratto e sulle misure che vengono assunte in adempimento a quanto sopra. Essa è, pertanto, tenuta a vigilare affinché i propri dipendenti come pure i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente a quanto loro reso noto ed in generale osservino le norme di legge, di contratto e quelle misure da essa definite.
4. L'Impresa deve predisporre e consegnare al Responsabile della Direzione Lavori l'elenco dei macchinari in propria dotazione ed è inoltre tenuta a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto siano efficienti e vengono sottoposti, alle scadenze di legge o periodicamente, secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso. Il mancato adempimento di tali prestazioni è soggetto ad una penale pari ad € 200,00 (duecento).
5. L'Amministrazione regionale ha, in ogni momento, la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti, relativi al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro, alle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive o a consulenti di propria fiducia e l'Impresa è tenuta a consentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.

## **CAPO IX - Disciplina del subappalto**

### **Art. 45 – Subappalto**

1. Ai sensi dell'art. 118, comma 2, del Dlgs. 163/06, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo.
2. Non sono autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l'Accordo Quadro.
3. Ai sensi del Regolamento di cui al DPR n. 207/2010 ed in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OG11 – Impianti tecnologici (così come definita nell'art. 79 comma 16 del suddetto Regolamento).
4. I lavori appartenenti alla categoria OG 7 - OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO prevalente sono subappaltabili nel limite del 30% (trentapercento) ai sensi dell'art. 118, comma 2 del D.Lgs. 163/06.
5. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
  - a) che l'Impresa che intende subappaltare a terzi parte della prestazione deve dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale e la tipologia della prestazione che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 163/06. L'omissione di parte o di tutta l'indicazione sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
  - b) che l'Impresa deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione regionale almeno 30 (trenta) giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni e, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'Impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, da ciascuna delle imprese partecipanti);
  - c) che l'Impresa, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante (di cui alla lettera b), trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal Dlgs. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Dlgs. 163/06;
  - d) che non sussiste, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge n. 575 del 1965 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione regionale in seguito a richiesta scritta dell'Impresa. L'autorizzazione è rilasciata

entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso. Tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 (trenta) giorni, ove ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, senza riscontro dell'Amministrazione regionale, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti, qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

4. Ai sensi dell'art. 118, comma 8, del Dlgs. 163/06, per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o a 100.000 (cento) euro, il termine per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale è di 15 (quindici) giorni.

5. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) per le prestazioni affidate in subappalto l'Impresa deve praticare, ai sensi dell'art. 118, comma 4, del Dlgs. 163/06, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati, ai sensi del comma 5 dell'art. 118 del Dlgs. 163/06, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi degli estremi relativi ai requisiti di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo.

c) le imprese subappaltatrici, ai sensi dell'art. 118, comma 6 primo periodo, del Dlgs. 163/06, devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;

d) l'Impresa, ai sensi dell'art. 35, comma 28, della legge n. 248/06 (di conversione del DL n. 223/06), risponde in solido con le imprese subappaltatrici dell'osservanza delle norme anzidette appalto. Da parte di queste ultime e, quindi, dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui sono tenute le imprese subappaltatrici stesse. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al precedente periodo non possono eccedere l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'Impresa al subappaltatore (art. 35, comma 30, legge n. 248/06);

e) l'Impresa e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sempre ai sensi dell'art. 118, comma 6, del Dlgs. 163/06, devono trasmettere all'Amministrazione regionale, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici. Devono, altresì, trasmettere periodicamente all'Amministrazione regionale copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

6. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari per la realizzazione di opere pubbliche.

7. Ai sensi dell'art. 35, comma 32, della legge n. 248/06, in caso di subappalto, l'Amministrazione regionale al pagamento del corrispettivo dovuto all'Impresa, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 5, lettera d) del presente articolo sono stati correttamente eseguiti dallo stesso.

8. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 (cento) euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.

9. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento. In tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussiste alcuno dei divieti di cui al comma 4, lettera d). È fatto obbligo all'Impresa di comunicare all'Amministrazione regionale, per tutti i sub-contratti, il

nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

10. Ai sensi dell'art. 37, comma 11, del Dlgs. 163/06, se una o più d'una delle lavorazioni relative a strutture, impianti ed opere speciali, di cui al Reg. n. 207/10, supera in valore il 15% dell'importo totale dei lavori, le stesse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari.

11. Nei casi di cui al comma precedente, i soggetti che non sono in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi della normativa vigente, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal Reg. n. 207/10.

#### **Art. 46 - Responsabilità in materia di subappalto**

1. L'Impresa resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione regionale per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione regionale medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 5 del Dlgs. 494/96, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto - legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

#### **Art. 47 - Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti**

1. L'Amministrazione regionale non provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti dell'Impresa l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi. L'Impresa è obbligata a trasmettere alla stessa Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

2. Ai sensi dell'art. 35, comma 29, della legge n. 248/06, la responsabilità solidale dell'Impresa nei confronti delle imprese subappaltatrici, di cui al comma 4, lettera d) dell'art. 52 del presente capitolato, viene meno se quest'ultima, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, verifica che gli adempimenti di cui al comma 28 dell'art. 35 della legge n. 248/06 (connessi con le prestazioni di lavori dipendente concernenti l'opera) sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.

### **CAPO X - Controversie, manodopera, esecuzione d'ufficio**

#### **Art. 48 – Controversie**

1. Ai sensi dell'art. 240, comma 14, del Dlgs. 163/06, qualora in corso d'opera, le riserve iscritte sui documenti contabili superano il limite del 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove la costituzione di un'apposita commissione affinché quest'ultima, acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, formula, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima riserva, una proposta motivata di accordo bonario.

2. Il Responsabile del Procedimento promuove la costituzione della commissione di cui al comma 1 – indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi – al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione). In tal caso la commissione formula la proposta motivata di accordo bonario, entro 90 giorni da detto ricevimento.

3. Ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 163/06, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso al procedimento di accordo bonario di cui ai commi 1 e 2, le controversie scaturite dall'esecuzione dei lavori possono essere risolte mediante transazione purché nel rispetto del codice civile.

4. Nei casi di cui al comma 3, la proposta di transazione può essere formulata o direttamente dall'Impresa o dal dirigente dell'UOD 04 dell'Amministrazione regionale, previa audizione

dell'Impresa stessa. Qualora è l'Impresa a formulare la proposta di transazione, il dirigente dell'UOD 04 dell'Amministrazione regionale la esamina, sentito il Responsabile del Procedimento.

5. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.

#### **Art. 49 - Termini per il pagamento delle somme contestate**

1. Ai sensi dell'art. 240, comma 19, del DLgs n.163/06 il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo bonario stesso. Decorso tale termine, spettano all'Impresa gli interessi al tasso legale.

2. Ai sensi dell'art 32, comma 3, del Capitolato Generale n. 145/00, il pagamento delle somme riconosciute negli altri casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo con cui sono definite le controversie. Decorso tale termine, spettano all'Impresa gli interessi al tasso legale.

#### **Art. 50 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. Ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Generale n. 145/00, l'Impresa è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Capitolato, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto all'Amministrazione regionale dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non è stato autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione regionale;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dall'Amministrazione regionale o ad essa segnalata da un ente preposto, l'Amministrazione medesima comunica all'Impresa l'inadempienza accertata e può procedere a una detrazione dello 0,50% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non è accertato che gli obblighi predetti sono integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Impresa invitata a provvedervi, entro quindici giorni non vi provvede o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l'Amministrazione regionale può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Impresa in esecuzione del contratto.

4. Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 1, della legge n. 248/2006, qualora il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontra l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del DLgs. 66/2003 e s.m., può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori, nonché quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

5. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove si accerta:
- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
  - b) il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.
6. L'Impresa deve munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
7. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più imprese o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido l'Amministrazione regionale.
8. Le imprese con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.
9. La violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 8 comporta l'applicazione, in capo all'Impresa, della sanzione amministrativa da euro 100 (cento) ad euro 500 (cinquecento) per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 (cinquanta) a euro 300 (trecento).
10. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, l'Impresa è tenuta a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 608/96 e s.m. e i. (di conversione del DL n. 510/1996), il giorno antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.
11. L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 (millecinquecento) a euro 12.000 (dodicimila) per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 (centocinquanta) per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000 (tremila), indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

## **Art. 51 - Risoluzione del contratto**

1. L'Amministrazione regionale può decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli artt. 135, 136 e 137 del Dlgs. 163/06 nonché in caso di violazioni dei piani di sicurezza di cui all'art. 131, comma 3, del Dlgs. 163/06 per come stabilito dal DPR n. 222/03.
2. Nei casi di cui all'art. 135 del Dlgs. 163/06 (risoluzione per reati accertati), l'Impresa ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
3. Nei casi di cui all'art. 136, comma 1, del Dlgs. 163/06 (risoluzione per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali), il Direttore dei Lavori procede secondo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 di detto articolo.
4. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 3, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Impresa rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 136 del Dlgs. 163/06.
5. Nei casi di cui all'art. 137 del Dlgs. 163/06 (risoluzione per inadempimento di contratti di cottimo) la risoluzione è dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previa ingiunzione del Direttore dei Lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto all'Amministrazione regionale.
6. Ai sensi dell'art. 138 del Dlgs. 163/06, il Responsabile del Procedimento – nel comunicare all'Impresa la risoluzione del contratto – dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei

Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato di consistenza di cui sopra, un verbale di accertamento tecnico e contabile, con cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Impresa inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove l'Amministrazione regionale non si è avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 140, comma 1, del Dlgs. 163/06.

### **Art. 52 - Recesso dal contratto**

1. Ai sensi dell'art. 134, comma 1, del Dlgs. 163/06, l'Amministrazione regionale ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle opere eseguite è dato dalla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

## **CAPO XI - Disposizioni per l'ultimazione**

### **Art. 53 - Ultimazione dei lavori**

1. Ai sensi dell'art. 199, Reg. n. 207/10, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata, per iscritto, dall'Impresa al Direttore dei lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Impresa è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori. Il Direttore dei Lavori, nell'effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell'opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell'opera stessa.

3. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all'Impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l'Impresa ha completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerta l'avvenuto completamento.

4. Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avviene entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del Capitolato Generale n. 145/00, è applicata la penale di cui all'art. 24 del presente Capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'Impresa nell'esecuzione dell'appalto.

5. L'Impresa può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, nei casi di cui all'art. 22, comma 4, del Capitolato Generale n. 145/00. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità dell'Impresa. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest'ultima è sproporzionata rispetto all'interesse dell'Amministrazione regionale.

6. L'Impresa, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non è imputabile all'Amministrazione regionale.

7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione. Tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'Amministrazione regionale, da effettuarsi entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

**Art. 54 - Conto finale**

Ai sensi dell'art. 200 del Reg. n. 207/10, il conto finale viene compilato entro 90 giorni naturali consecutivi dalla data dell'ultimazione dei lavori.

**Art. 55 - Presa in consegna dei lavori ultimati**

1. Ai sensi dell'art. 230 del Reg. n. 207/10, l'Amministrazione regionale si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere, con apposito verbale, immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha esito positivo ovvero nel termine assegnato dalla Direzione lavori di cui all'articolo precedente.
2. Qualora l'Amministrazione regionale si avvale di tale facoltà, che viene comunicata all'Impresa per iscritto, la stessa Impresa non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Essa può, però, chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che eventualmente possono essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Impresa.
4. La presa di possesso da parte dell'Amministrazione regionale avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza dell'Impresa o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora l'Amministrazione regionale non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Impresa non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.

**Art. 56 - Termini per il collaudo e la regolare esecuzione**

1. Ai sensi dell'art. 141, comma 1, del Dlgs. 163/06, il collaudo finale per ciascun intervento deve aver luogo entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Le operazioni di collaudo e l'emissione del relativo certificato devono eseguirsi entro dodici mesi dall'ultimazione dei lavori.
3. Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente capitolato, per detta emissione.
4. Ai sensi dell'art. 141 del Dlgs. 163/06, il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell'Impresa dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L'Impresa è, pertanto, tenuta, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
5. Le operazioni e le prescrizioni generali finalizzate al collaudo e/o regolare esecuzione sono:
  - a) l'Impresa deve assumere in loco, sotto la sua completa ed esclusiva responsabilità, le necessarie informazioni presso le sedi locali ed i competenti uffici dei vari Enti e deve prendere con essi ogni necessario accordo inerente la realizzazione ed il collaudo degli impianti;
  - b) tutte le spese inerenti la messa a norma degli impianti, comprese quelle maggiori opere non espressamente indicate dall'Amministrazione regionale ma richieste dagli Enti di cui sopra, e le spese per l'ottenimento dei vari permessi (relazioni, disegni, ecc.) devono essere a completo carico dell'Impresa che, al riguardo, non può avanzare alcuna pretesa di indennizzo o di maggior compenso, ma anzi deve provvedere ad eseguirle con la massima sollecitudine, anche se nel frattempo fosse già emesso il certificato di ultimazione dei lavori;
  - c) in caso di emissione di nuove normative l'Impresa è tenuta a darne immediata comunicazione alla D.L. e deve adeguarsi. In questa circostanza non è dovuto alcun compenso supplementare, per cui l'Impresa, al riguardo, non può avanzare alcuna pretesa di indennizzo o di maggior compenso.

**CAPO XII - Norme finali****Art. 57 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Impresa - Responsabilità dell'Impresa**

Oltre gli oneri di cui al Capitolato Generale n. 145/00, al Regolamento n. 207/10 e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a totale carico dell'Impresa gli oneri ed obblighi seguenti :

- la fedele esecuzione degli Ordini d'intervento per quanto di competenza, dall'Amministrazione regionale e dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultano a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi a quanto richiesto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultano dal Capitolato o dall'Ordine di Intervento. In ogni caso l'Impresa non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile;
- i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, l'approntamento delle opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Amministrazione regionale;
- l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'Amministrazione regionale, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Impresa a termini di contratto;
- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli ordinati o previsti dal presente Capitolato;
- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Impresa si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Amministrazione regionale, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- la disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che sono designati dalla Direzione dei Lavori, di locali, ad uso ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono,...), dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione;
- l'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che devono essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;
- l'esecuzione di un'opera campione ogni volta che questo è previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o è richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- la redazione dei calcoli o dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale. L'approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva l'Impresa, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità delle opere. L'Impresa deve inoltre far eseguire, a proprie spese, le eventuali prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati;
- la redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, nonché degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia cartacea e su supporto informatizzato (CD-ROM) - i disegni in formato dwg - all'Amministrazione regionale;

- il rilascio all'Amministrazione regionale, in osservanza della legge 37/2008(ex 46/90), delle varie dichiarazioni di conformità a regola d'arte degli impianti;
- l'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che vengono in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni può essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;
- l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di rilevante importanza statica;
- il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire,
- la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possono essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione regionale che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che possono intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procede ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituisce apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non sono per qualsiasi titolo corrisposti interessi;
- la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, viene applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. 24 del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che possono essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato Generale n. 145/00 per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali;
- le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che sono di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori;
- l'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte. L'assicurazione contro tali rischi deve farsi con polizza intestata all'Amministrazione regionale;
- la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione regionale (Consorti, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, dei permessi necessari e a seguire di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;
- la pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
- il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione regionale, nonché, a richiesta della direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione regionale intende eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre

Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione stessa, l'Impresa non può pretendere compensi di sorta;

- provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione regionale. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza sono apportati ai materiali e manufatti suddetti sono riparati a carico esclusivo dell'Impresa;

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nell'importo dei lavori posti a base di gara, al netto del ribasso contrattuale, fisso ed invariabile, di cui al presente Capitolato.

#### **Art. 58 - Obblighi speciali a carico dell'Impresa**

L'Impresa è obbligata a:

- a) intervenire alle misure e al controllo della qualità dei lavori, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora essa, invitata, non si presenta;
- b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi ad essa sottoposti dal Direttore dei Lavori;
- c) consegnare al Direttore Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato Speciale d'Appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottoposte dal Direttore dei Lavori;
- e) produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o, comunque, a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono effettuate le relative rilevazioni.

#### **Art. 59 - Custodia del cantiere**

Ai sensi dell'art. 52 del Cap. Gen. n. 145/00, è a carico e a cura dell'Impresa la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione regionale che sono consegnate all'Impresa. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione regionale.

#### **Art. 60 - Cartello di cantiere**

L'Impresa deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LLPP dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

#### **Art. 61 - Spese contrattuali, imposte, tasse**

Sono a carico dell'Impresa, senza diritto di rivalsa, tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto (art. 8, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00)

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA), regolata dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente capitolato Speciale d'Appalto si intendono IVA esclusa.

#### **CAPO XIII - Qualità dei materiali e dei componenti - Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro**

**Art. 62 – Scelta ed approvazione dei materiali**

1. La scelta delle marche, dei modelli delle apparecchiature e dei componenti da impiegare nell'esecuzione degli impianti in oggetto deve essere eseguita nel rispetto scrupoloso delle specifiche di tecniche richieste dall'Amministrazione regionale.
2. Ogni materiale, che deve essere, comunque, di primaria casa, deve essere sottoposto all'analisi della Direzione Lavori che provvede a notificarne l'approvazione in forma scritta.
3. Resta inteso che la scelta, di cui deve essere steso regolare Verbale di Approvazione, è vincolante per l'Appaltatore che non può sollevare alcuna pretesa o richiesta di maggior prezzo.

**Art. 63 – Normativa di riferimento**

1. Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, provengono da quelle località che l'Impresa ritiene di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondono alle caratteristiche/prestazioni richieste.  
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
2. Gli impianti devono essere realizzati in ogni loro parte e nel loro insieme in conformità alle leggi, norme, prescrizioni emanate dagli Enti preposti al controllo e alla sorveglianza della regolarità della loro esecuzione, quali:
  - Normative ISPESL e ASL;
  - Disposizioni eventuali dei VV.F.;
  - Norme CEI;
3. In particolare, si segnalano le sotto riportate norme e regolamenti in materia da rispettare, cui aggiungere i successivi aggiornamenti e quelle, nel frattempo subentrate, emanati nel corso di validità del contratto, anche se non specificati in materia:
  - di lavori pubblici;
  - di igiene;
  - di prevenzione incendi;
  - di rispetto dell'ambiente e antinquinamento;
  - di risparmio energetico ed efficienza energetica;
  - di impiantistica:
    - elettrica e speciale;
    - di protezione contro le scariche elettriche;
    - di sicurezza e di controllo accessi;
    - antincendio;
    - idraulica.

**Art. 64- Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori**

1. In genere l'Impresa ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crede più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione regionale.
2. L'Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che ritiene più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Impresa può rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
3. L'Impresa presenta alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si attiene nell'esecuzione delle opere, in armonia col programma di cui al Regolamento n. 207/10.

**ELENCO PREZZI :**

Vedi Prezzario regionale dei lavori pubblici anno 2014 approvata con Delibera di G.R. n. 713 del 30.12.2014 pubblicata sul BURC n. 1 del 5 Gennaio 2015.

**NELL'AMBITO DEL COMPENSORIO DEMANIALE DEI PORTI DI INTERESSE REGIONALE -  
SUDDIVISO IN TRE LOTTI .IMPORTO COMPLESSIVO: € 1.500.000,00 = IVA ESCLUSA.**

Rep. N.....

**PREMESSO**

- che l'Amministrazione regionale, al fine di garantire un adeguato ed efficace sistema di interventi di manutenzione straordinaria dei porti di rilievo regionale e delle opere edilizie a servizio delle attività portuali conferite dall'art. 105, comma 2, lett. "e" del D.lgs 112/98 emanato in attuazione della L. n. 59/97, intende affidare a più operatori economici, attraverso la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 5 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i (di seguito Dlgs. 163/08), l'esecuzione di tutti gli interventi che si rendono necessari nell'arco di un anno;
- con Decreto Dirigenziale n. .... del ..... è stata indetta, a tal fine, la gara d'appalto per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle banchine, degli arredi portuali e delle opere in genere nell'ambito demaniale marittimo dei porti di interesse regionale con le modalità di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro sottoscritto in data.....;
- che la procedura di gara è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n..... in data ..... e sul portale della Regione Campania in data.....;
- che l'Operatore economico, a seguito delle procedure di gara, è risultato aggiudicatario definitivo, giusta D. D. n..... del .....;
- che lo stesso Operatore economico, a seguito di richiesta della Stazione Appaltante con nota prot. n. .... del ....., ha presentato la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- g) che lo stesso Operatore economico ha prestato la cauzione provvisoria mediante ..... n. .... rilasciata il ..... dalla ....., di importo pari ad Euro .....
- che l'Operatore economico dichiara che quanto risulta dall'Accordo quadro, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli allegati, (che qui espressamente si richiamano e si intendono integralmente recepiti) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutte le informazioni per la corretta esecuzione dello stesso, unitamente alla copia dell'offerta economica che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (sub "A").

**TUTTO CIO' PREMESSO**

L'anno ....., il giorno ....., del mese di ....., nella sede della Giunta Regionale della Campania in Napoli, con la presente scrittura, da valere a tutti gli effetti di legge tra:

la REGIONE CAMPANIA con sede in Napoli, via S. Lucia n.81, c.f. \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_,  
in persona del Dirigente dell'UOD 53 07 07, dott. Ruggero BARTOCCI, autorizzato alla stipula del presente contratto giusta Decreto del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (in prosieguo denominata "Regione")  
E

l'Operatore Economico, Impresa.....(di seguito, per brevità, denominata anche semplicemente "IMPRESA"), P.IVA ....., con sede legale in..... (...), via..... n...., rappresentata, per la stipula del presente atto, da .....(C.F. ....) nato a ..... il ....., nella sua qualità di ....., domiciliato per la carica ove sopra, (giusta procura allegata al presente atto sotto la lettera ..... oppure come risulta da visura camerale o dallo Statuto della società (in prosieguo denominata "Impresa").

Si conviene e si stipula quanto segue.

La Premessa e gli allegati citati nel presente atto formano parte integrante del contratto. Ogni riferimento agli atti contrattuali si intendono integralmente riportati e trascritti.

**Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

dei porti di interesse regionale. Gli interventi ricomprendono tutte quelle lavorazioni indispensabili per rendere le aree portuali e le opere annesse (banchine, scogliere, moli, pontili, impianti, ecc.) rispondenti ai requisiti di sicurezza e finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- rifiorimento scogliere;
- salpamento massi;
- lavori di dragaggio e movimentazione sedimenti marini;
- lavori di bonifiche dei fondali e/o arenili in ambiti portuali;
- manutenzione sottostrutture e sovrastrutture di banchine, moli, muri paraonde e pontili;
- manutenzione opere d'arte, pozzetti, caditoie, chiusini, ecc.
- manutenzione opere in ferro;
- interventi di ampliamento e/o modifiche impianti elettrici, illuminazione, idraulici, antincendio, sicurezza e controllo accessi;
- interventi di minuta manutenzione.

Tali lavori devono svolgersi sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nelle parti che seguono e nel Capitolato Speciale di Appalto che si allega al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.

#### Art. 2 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori è effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza.

La responsabilità della gestione operativa del contratto è affidata alla Direzione Generale regionale per la mobilità U.O.D. 53 07 07 Unità Operativa Supporto Tecnico alla Programmazione ed allo Sviluppo degli Interventi Infrastrutturali, che coordina e gestisce il piano degli interventi, l'invio delle richieste di intervento e la verifica degli stessi.

L'esecuzione dei lavori avviene solo dopo Ordine di intervento redatto dalla REGIONE su apposito modello, in cui è indicata, tra l'altro, la tempistica per l'esecuzione dell'intervento autorizzato.

Per l'esecuzione dei lavori, la REGIONE nomina un Responsabile della Direzione Lavori.

La forma, le dimensioni e le principali caratteristiche delle opere da eseguire vengono valutate volta per volta a seguito di sopralluogo e sono specificate all'IMPRESA sull'Ordine di intervento per iscritto, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, possono essere impartite dal Responsabile della Direzione dei Lavori.

L'IMPRESA deve impiegare materiali nuovi delle migliori qualità attualmente in commercio; deve indicarne la provenienza e posarli in opera soltanto ad accettazione avvenuta da parte del Responsabile della Direzione Lavori, e secondo le specifiche indicate sulla scheda tecnica dei materiali.

I materiali rifiutati devono essere subito allontanati dal cantiere.

Qualora il Responsabile della Direzione Lavori lo ritiene opportuno, o su specifica richiesta delle competenti Sovrintendenze, Comando dei V.V.F., ASL, l'Impresa deve produrre, per i materiali da impiegare, tutti i certificati di omologazione o equivalenti rilasciati da Istituti Nazionali riconosciuti, dichiarazioni di conformità e dichiarazioni di corretta posa, ed ogni altra dichiarazione richiesta dagli enti indicati.

Tuttavia per una migliore descrizione delle modalità di esecuzione dei lavori, si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente contratto.

#### Art. 3 - TEMPISTICA DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALITA'

Il termine di esecuzione dei lavori è riferito ad ogni singolo lavoro che la REGIONE richiede all'IMPRESA aggiudicataria mediante l'invio di un Ordine di intervento redatto secondo lo specifico modello allegato al Capitolato Speciale di Appalto (Mod. B2), così come prevede l'art. 22, Capo IV (Termini per l'esecuzione) del Capitolato Speciale d'Appalto.

Per ogni lavoro commissionato è indicato anche il termine di esecuzione dello stesso.

Qualora non sussistono più le condizioni necessarie per eseguire i lavori ordinati, la REGIONE si riserva la facoltà di annullare il relativo ordine di lavoro, fermo restando il pagamento delle opere già eseguite o dei

Speciale d'Appalto.

#### Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali consecutivi, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto ovvero fino al raggiungimento di ordinativi pari all'ammontare della somma totale dell'importo contrattuale.

Nel caso di urgenza e/o necessità, la REGIONE si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito Ordine di intervento anche in pendenza della stipulazione del contratto.

La stipula del contratto deve aver luogo entro 90 gg dalla stipula dell'Accordo quadro.

La mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'IMPRESA comporta la perdita della cauzione prestata a corredo dell'offerta.

#### Art. 5 - PREZZO

L'ammontare complessivo per i lavori, oggetto di gara e, relativo all'arco temporale di validità dell'affidamento, pari a 365 giorni naturali consecutivi ovvero durata minore in conseguenza dell'adempimento dell'intero importo contrattuale, è di € 1.500.000,00 (Euro unmilione cinquecentomila/00) IVA al 22% esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo effettivo dei lavori per ogni singolo lotto e, quindi, delle prestazioni oggetto del presente contratto, è pari ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00), oltre IVA al 22%, comprensivi di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Tale importo, da attribuire a ciascuna IMPRESA aggiudicatrice di uno dei 5 lotti, è determinato in base alle necessità di manutenzione dei porti regionali,, ad oggi non prevedibili, e comunque in seguito all'applicazione dei singoli prezzi unitari offerti.

La somma complessiva non è pertanto impegnativa per la REGIONE, la quale si riserva la facoltà di apportarvi variazioni in meno a seconda delle effettive proprie esigenze senza che l'Impresa può accampare pretese per indennizzi o risarcimento di sorta.

Possono essere ordinate dalla REGIONE, in casi da essa reputati particolari ed urgenti, agli stessi patti e condizioni, anche opere fuori dell'ambito del lotto assegnato, senza che l'IMPRESA può pretendere alcun compenso aggiuntivo.

#### Art. 6 - REVISIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 133, c. 2 del D.Lgs. 163/2006 è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 cc, primo comma.

Per la compensazione in aumento o in diminuzione, dei prezzi dei singoli materiali, da costruzione, si applica quanto previsto dall'art. 133 commi 5,6,7, 8 del D.Lgs. 163/2006

#### Art. 7 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE DEL CORRISPETTIVO

I pagamenti avvengono attraverso la presentazione di un *report* – predisposto dall'IMPRESA – dei lavori eseguiti, dei relativi prezzi (al netto dello sconto di gara) con l'indicazione, a margine della lavorazione, del codice identificativo corrispondente alla "LAVORAZIONE" preso dai prezziari da applicare, unitamente al numero della bolletta di lavoro di lavoro corrispondente, al quanto controfirmato dal Responsabile della Direzione dei lavori che ha verificato la reale esecuzione delle opere.

La REGIONE, in corso d'opera, dopo aver constatato le reali esecuzioni delle attività, provvede a controllare e controfirmare le certificazioni dei lavori eseguiti.

La REGIONE liquida ogni qualvolta il credito dell'IMPRESA per i lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore ad € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) oltre IVA, al netto del ribasso di gara (considerato nella percentuale offerta dall'Operatore economico primo classificato nella graduatoria di merito), aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori, non soggetti al ribasso d'asta ai sensi del combinato disposto dell'art. 131, comma 3, del DLgs.163/06 e del DLgs. n. 81/2008., per i quali è stata presentata e approvata la certificazione dal Responsabile della Direzione Lavori.

L'ammontare di ogni fattura deve risultare dalla contabilizzazione delle singole partite di lavori in relazione

Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Mobilità U.O.D. 53 07 07 Unità Operativa Supporto Tecnico alla Programmazione ed allo Sviluppo degli Interventi Infrastrutturali – Centro Direzionale is. C/3 – 19° Piano – 80143 Napoli -

La fattura deve essere espressa in lingua italiana e deve necessariamente contenere i seguenti elementi:

- data;
- importo contrattuale espresso in euro;
- tutti i dati relativi al pagamento (deve essere indicata una sola banca, numero conto corrente – Codice CAB – ABI – IBAN ecc )
- ogni altra indicazione utile.

Nel caso di A.T.I. il fatturato viene liquidato a favore della capogruppo. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento viene sospeso dalla data di contestazione della REGIONE.

La fattura deve essere stilata secondo il disposto dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/72.

L'IMPRESA prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la tempestiva e corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte della REGIONE.

La REGIONE provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'IMPRESA esclusivamente previa verifica della documentazione ufficiale attestante la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.U.R.C.) in favore del proprio personale, compresi i soci – lavoratori, qualora trattasi di cooperativa.

E' fatto obbligo all'IMPRESA, ai subappaltatori e subcontraenti di rispettare le norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 legge n. 136/2010.

Al fine di cui sopra l'Impresa dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, sono i seguenti:

IBAN .....

le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul sopra indicato conto sono .....

Il contratto si intende risolto nel caso che anche una sola transazione sia stata eseguita senza avvalersi del sistema di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010.

La risoluzione si verifica di diritto ed è comunicata dalla parte non inadempiente alla controparte.

#### Art. 8 - TERMINI DI PAGAMENTO

Il termine per disporre il pagamento (emissione del mandato di pagamento da parte della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie) è strettamente connesso alla disponibilità presso l'UOD 04 - Ufficio Tecnico regionale di fattura regolare, prodotta a termini di legge e degli altri documenti necessari al pagamento (quali, ad esempio, il D.U.R.C.). L'istruttoria e l'emissione dei provvedimenti conclusivi avviene nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

Condizione necessaria per la liquidazione della fattura è il visto di regolarità del Responsabile della Direzione dei lavori e la completezza di tutta la documentazione presentata.

Il provvedimento di liquidazione prevede il pagamento nelle modalità indicate in fattura dall'IMPRESA.

In caso di applicazione delle penali di cui al presente contratto ed al Capitolato Speciale di Appalto, è facoltà della REGIONE compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.

#### Art. 9 - GARANZIA FIDEJUSSORIA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto e ogni altro obbligo consequenziale, l'IMPRESA aggiudicatrice costituisce, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs n° 163 del 12.04.2006 , il deposito cauzionale mediante \_\_\_\_\_ per l'importo garantito di \_\_\_\_\_, che dichiara di rinunciare al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile volendo ed intendendo restare obbligata fino all'approvazione del Collaudo dei Lavori di che trattasi.

L'IMPRESA, così come previsto dagli artt. 18 e 20 del Capitolato Speciale d'Appalto, assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa eventualmente arreca a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività

o, a tale scopo, un'assicurazione sino alla data \_\_\_\_\_ re  
esecuzione, con polizza numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto  
\_\_\_\_\_ agenzia/filiale di \_\_\_\_\_, come segue:

- per danni di esecuzione per un massimale di euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_);
- per responsabilità civile terzi per un massimale di euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_).

Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l'art 113 del D.lgs. n. 163 del 2006.

#### Art. 10 - CONSEGNA E INIZIO INTERVENTI

L'esecuzione degli interventi avviene solo dopo avere ricevuto l'Ordine d'Intervento scritto da parte della REGIONE.

L'Ordine di Intervento di cui sopra equivale alla consegna dei lavori e, in assenza di eccezioni da parte dell'IMPRESA, si intende accettato senza alcuna condizione.

In relazione a quanto disposto dal Responsabile della Direzione dei Lavori, agli interventi, per i quali il ritardo nell'esecuzione non consente una sollecita eliminazione di stati di pericoli per l'incolumità e la salute di persone oppure comporta una grave limitazione nell'uso dell'unità immobiliare, può essere riconosciuto il carattere d'urgenza e indifferibilità. In tali casi all'IMPRESA viene ordinato di effettuare il lavoro in pronto intervento, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso l'orario notturno e/o quello festivo. In tale situazione il lavoro può essere affidato tramite comunicazione verbale, telefonica e successivamente confermato con formale comunicazione di ordinativo dell'esecuzione delle lavorazioni.

#### Art. 11 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

L'IMPRESA è obbligata a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D.Lgs. 81/2008, la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio e l'incolumità delle persone addette al trasloco e trasporto per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose.

L'IMPRESA informa la REGIONE su eventuali rischi specifici della propria attività che possono interferire con la normale attività della REGIONE stessa.

In particolar modo è fatto obbligo all'IMPRESA di rispettare tutte le prescrizioni indicate nel Capitolato Speciale di Appalto, che qui si intendono puntualmente riportate.

#### Art. 12 - PENALI A CARICO DELL'IMPRESA E RECESSO DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, sono applicate le seguenti penali:

- La mancata esecuzione dell'intervento richiesto per emergenza/urgenza, o ritenuto tale dal Responsabile del Procedimento o dal Responsabile della Direzione dei lavori entro le 24 ore successive all'ordine, comporta una penale che stimata nella misura del 2% sull'importo complessivo del danno arrecato. Si precisa che tale penale non è mai inferiore ad € 500,00=.
- La mancata esibizione del tesserino di riconoscimento con fotografia e relative generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro, da parte del personale che opera nei locali della Regione (secondo quanto previsto dall'art 6 della L 123/07) comporta una penale pari ad € 50,00 al giorno per ogni persona sprovvista.
- La mancata trasmissione della documentazione (elenco nominativi degli operai che si intendono impiegare nell'esecuzione dei lavori, e fotocopia del libro "Unico" - già libro Matricola -) entro una settimana dalla richiesta, comporta una penale pari ad € 100,00=.
- La mancata ultimazione di ogni singolo intervento entro il termine fissato, senza giustificato motivo comporta una penale dell'uno per mille €/giorno dell'ammontare netto contrattuale. Detta penale viene trattenuta senza altre formalità sulle somme dovute all'Impresa per lavori eseguiti.
- La mancata consegna delle certificazioni/bollette di lavoro come richieste allegate al resoconto lavori comporta una penale pari a € 10,00= per bolletta di lavoro mancante/non consegnata..

Le penali non possono essere, comunque, superiori al 10% dell'importo contrattuale.

L'applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'Impresa ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla



all'applicazione delle sopra citate penali.

E' fatto salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

La REGIONE si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine dell'Accordo quadro.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso la REGIONE si obbliga a pagare all'Impresa un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'IMPRESA al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla REGIONE;
- spese effettivamente sostenute dall'Impresa.

#### Art. 13 - RISOLUZIONE PER REATI ACCERTATI

La REGIONE valuta l'opportunità di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:

- ▲ emanazione di un provvedimento definitivo che dispone nei confronti dell'IMPRESA una o più misure di prevenzione di cui all'art 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423;
- ▲ pronuncia nei confronti dell'IMPRESA o di impresa subappaltatrice di una sentenza di condanna passata in giudicato per frodi.

#### Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIENZA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La REGIONE può procedere alla risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs n. 163/2006 , ovvero quando viene accertata, a carico dell'IMPRESA, una grave inadempienza, tale da compromettere la buona riuscita dei lavori. Il Responsabile della Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti, assegnando un termine di almeno 15 gg per la presentazione delle controdeduzioni.

Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la REGIONE dispone la risoluzione del contratto di appalto.

In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della REGIONE, sono posti a carico dell'IMPRESA i seguenti oneri economici:

- l'eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'IMPRESA inadempiente;
- l'eventuale maggior costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- l'eventuale maggiore onere per la REGIONE per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata e tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario;
- gli eventuali maggiori oneri sopportati dalla REGIONE a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere alla REGIONE stessa effettuata dall'IMPRESA uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell'appalto.

Le parti convengono espressamente che il contratto si risolva nel caso in cui l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento si reiteri per più di tre volte. La risoluzione opera di diritto quando la REGIONE comunica, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.

#### Art. 15 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'IMPRESA

Per i casi di cessione di azienda e per gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'IMPRESA si richiama espressamente l'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.



#### Art. 16 - CESSIONE DEI CREDITI

Per i casi di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto si richiama espressamente l'art. 117 del D.Lgs. 163/2006.

#### Art.17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'IMPRESA di cedere il contratto anche parzialmente.

#### Art. 18 - SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/06 nel limite del 30% come da dichiarazione resa in sede di offerta e da contratto di subappalto depositato oppure da depositare entro 20 giorni prima della data di effettivo inizio del servizio.

#### Art. 19 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'IMPRESA prende atto che l'affidamento dell'attività, oggetto del presente contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.

In particolare, l'IMPRESA garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'IMPRESA si impegna a comunicare immediatamente alla REGIONE, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- ▲ eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'IMPRESA stessa, del suo legale rappresentante e del Direttore tecnico, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ▲ ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ▲ ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

#### Art. 20 - TUTELA DEI DAT PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del presente Contratto saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della REGIONE nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs. 196/2003.

#### Art. 21 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'IMPRESA, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le tasse, le imposte, e i diritti di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, nonché agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, ai sensi dell'art 112 del Regolamento, quali in particolare:

- a) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

A carico dell'IMPRESA restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) regolata dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale d'Appalto s'intendono I.V.A. esclusa.

#### Art. 22 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie nell'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Napoli.



I rapporti tra la REGIONE e l'IMPRESA sono disciplinati, per quanto non espressamente disposto dal presente contratto, dalle norme del D.lgs n. 163 del 2006 e ss. mm. e ii. e da quelle del codice civile in quanto compatibili.

L'IMPRESA dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale di Appalto, oltre che dall'Offerta economica (che espressamente si richiamano e si intendono integralmente recepiti) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione dello stesso.

Tutte le comunicazioni tra l'IMPRESA e la REGIONE avvengono per il tramite di posta elettronica o PEC.

A tale scopo l'IMPRESA dichiara che il proprio indirizzo e-mail è il seguente.....

L'indirizzo PEC della REGIONE è il seguente: dg.15@pec.regione.campania.it

Referente dell'IMPRESA per il presente contratto, dotato di firma digitale per il fine di cui sopra, è il Sig.....

Tutte le comunicazioni effettuate al Referente si intendono effettuate all'IMPRESA.

L'IMPRESA

LA REGIONE

---

---